D I F E S A

Della ricusa del Sign Consigliere, Presidente e Governadore della R. Dogana di Foggia D. Luigi Petroni proposta dal Comune di Foggia.



IN NAPOLI

MDCCLXIV.







HI è degli huomini, che non soggiaccia a passione? A passione soggiacciono non meno i buoni, che i cattivi. A i buoni la passione ingombra l' intelletto: a i cattivi corrompe il cuore. Operano male i cattivi conoscendo il male, e volendolo: operano male i buoni ingannati dalle false apparenze del bene. L' operar male, che fanno i cattivi, è un delitto: l' operar male, che fanno i buoni, è un' errore. Del genere di questi secondi è 'l Sign. Consigliere, Presidente, e Governadore della R. Dogana di Foggia D. Luigi Petroni. Chi è più di

lui amante del giusto? Ma (colpa di alcuni, che gli stan sempre a' fianchi, e son da lui creduti buoni, e buoni non sono) negli affari del Comune di Foggia si è lasciato tanto da quelle false apparenze ingannare, che dannoso gli è riuscito molto più, che se fosse stato del genere di que' primi: il perchè stretti dalla dura necessità dell' uffizio i presenti onoratissimi Amministratori l'han ricusato. Dica, e scriva pure l'egregio Difensor di que' pochi, che alla ricusa si oppongono, dica, e scriva pure, che coloro l'han fatto *per isfuggir la giustizia*, e *per non rendere i conti* della prava amministrazion loro. Leggendo questa mia Scrittura egli stesso conoscerà, che coteste ingiuriose parole, che a fede altrui e' dice, e scrive, tornano tutte in biasimo de' suoi clienti. XXVII sono i Capi della ricusa non tutti ad un tempo proposti. Letti i primi XIV nel supremo Tribunale della R. Camera si fece decreto, *Ostendantur Capita*. Contra cotesto decreto non soggiacente in virtù delle nostre *Prammatiche* (a) a rimedio legale si produssero alcune *nullità*. Furon queste, come si conveniva, restituite, e si ordinò, che *con effetto si dimostrassero i Capi*. Sonosi essi al Sign. Presidente mostrati, ed e' vi ha risposto. Dunque due sono le dispute tra 'l mio Contraddittore, e me: l'una per rispetto de' XIV Capi

(a) *Pr.* 15. §. 23. *de suspic.*

Capi già mostrati, e riguarda principalmente la verità de'fatti, che sonovi espressi: l'altra per rispetto degli altri XIII non ancora mostrati, e riguarda non solo la verità de'fatti, ma ancora la legal sussistenza de'*Capi*. E pure il destro Contraddittore mi chiama ad una terza disputa, e deve esser questa la prima. Ha egli nella sua ingegnosa Scrittura sparse ad arte, per turbar qualche mente, e dar mal nome alla causa, quelle medesime cose, che avea dedotte nelle *nullità*. Non meno il decoro del supremo Tribunale della R. Camera, che'l ben della causa richiede, che non si lascin passare senza risposta.

Dice a carte xx, che non doveano riceversi i Capi della ricusa, perchè ricusavasi per essi il Sign. Presidente Petroni a nome della Università di Foggia, come un *Ministro manifestamente nimico* (*a*): e per causa d'inimicizia ricusar non possono le Università, conciosiachè sia cosa dura ad intendere, che huom sia nimico di un intero Comune.

Dunque a' giudizio del Contraddittore se vivesse oggi Cajo Verre, e facesse della Sicilia quel crudo governo, che già ne fece, non potrebbe quella oppressa Provincia ricusarlo come nimico. Qual cosa è più sconcia ad udire? Altrimente, che 'l Con-

(a) *Così dicesi nella Conclusione fatta nel parlamento del dì* 21 *del mese di Gennaro. Si veggano gli atti della ricusa a carte* XIII.

Contraddittore, ne giudicano il Guerreyro, ed altri. Fatto ſta, che la cauſa, onde ricuſaſi il Giudice, tocchi o tutto il Comune, o la più gran parte di eſſo (*a*). Ma'l Contraddittore allega in pro ſuo Deciſioni, ed autorità di Dottori raccolte dall' ultimo noſtro Scrittore Franceſco Maradei citandone il luogo (*b*), e volendo, che *ſu tal propoſito ſi vegga*. L'ho io veduto, e l'ho veduto a ſuo danno. Quivi ho letto quel, che ſi è ſcritto da lui, cioè, che ne'tempi del Sanfelice il S.C. deciſe, non potere le Univerſità ricuſare per cauſa d' inimicizia; ma leggendo innanzi (*c*) (ch' è quello, ch' e' forſe non ha avuto tempo di fare) io vi ho trovato, che altrimente deciſe ne' tempi del Reggente de Marinis il Supremo Conſiglio d' Italia, ed altrimente ne' tempi a noi viciniſſimi l' abolito Collateral Conſiglio nella cauſa tra' PP. Geſuiti, e i creditori del patrimonio di D. Lucrezia Caracciolo. Il Procurator generale de' Geſuiti a nome della ſua Compagnia, ch' è delle più vaſte Univerſità del Mondo, ricusò come nimico il Conſiglier Grimaldi: e tuttochè foſſe nata l' inimicizia non altronde, che da letterarie conteſe, il Collateral Conſiglio nell' anno 1711 deciſe, che *non interve-*

(a) *De recuſat. lib.* 3. *cap.*2.
(b) *Obſ. ad ſingul.* 388. *num.* 63.
(c) *Num.* 64. *ad* 66.

veniſſe. Ma più che per l'autorità di, sì riguardevoli Tribunali, può ciaſcuno reſtar di ciò perſuaſo riflettendo, che non meno a i Comuni, che alle particolari perſone ſi può fare, e ſi fa tuttodì del bene, e del male: e che come amico è chi fa del bene, così chi fa del male è nimico. Dunque potendoſi dimoſtrare, che 'l Sign. Preſidente Petroni gran male, e male irreparabile ha fatto al Comune di Foggia, poteva, e dovea la R. Camera ricevere i Capi, ne' quali ricuſavalo quel Comune come un *Miniſtro manifeſtamente nimico*.

Dice, che ſecondo le noſtre Leggi non altrimente potea l'Univerſità di Foggia ricuſare il Sign. Preſidente che per *concluſione* fatta in pubblico parlamento *colla diſtinzione de' capi*: e cita il §. V della *Pr.III. de Procurat.* Quinci poi trae a carte XXI, che non doveano riceverſi i primi VI Capi, come propoſti a nome degli Amminiſtratori prima del dì 21 del meſe di Gennaro, nel qual dì feceſi in pubblico parlamento la *concluſione* della ricuſa a nome della Città di Foggia; e che degli altri propoſti dopo del ſuddetto dì 21 ſe ne potea ricevere un ſolo naſcente da una *Relazione* fatta dal Sign. Preſidente al Sign. Avvocato Fiſcale Colangelo, perchè coteſto ſolo Capo d'inimicizia in quel parlamento ſi eſpoſe.

Ma la *Prammatica*, che dal Contraddittore ſi cita, non torna bene nel caſo noſtro. A chiaro intendimen-

to

to di ciò si vuol notare, che prima dell' anno 1585 sovente accadeva, che a nome di qualche Università si desse altrui querela, senzachè 'l volesse, o 'l sapesse l'Università. Contra coteste frodi l' anno 1585 diè fuori il Duca di Ossuna un *Bando*, cui confermò poi nell' anno 1599 il Conte di Lemos per la suddetta *Pr. III.* Or cotesta *Pr.* si legga dal proemio fino al fine, e si troverà, che parla di capi di querele, che a nome di qualche Università si danno altrui, massimamente *agli Ufficiali*. E che han che fare le querele colle ricuse? Le querele sono azioni criminali nascenti dal disio della vendetta, e dirette alla punizion di coloro, contra cui si propongono: e perciò come odiose son da restringere il più che si può. Le ricuse sono mere eccezioni, le quali non meno ne' civili, che ne' criminali giudizj si propongono così dal reo, come dall'attore unicamente a difendere, e conservare un proprio diritto, non a fare, che 'l reo si punisca: e perciò *favorabili* da i Dottori son dette (*a*). Ed una Legge, che in odio della vendetta, e della pena ha voluto prescrivere il modo, come si debbano a nome delle Università proporre le querele, si estenderà contra le regole della buona interpetrazione alle ricuse? Ma si estenda pure, e mi si opponga il §. V: che a me non mancan risposte.

(a) Guerreyro *de recusat. lib.* 1. *cap.* 1. *num.* 18.

poste. In quel §. *si comanda sotto* alcune *pene a' Sindici*, *Eletti*, *ed altri del governo delle Università*, *che non possano*, *nè debbano scrivere sotto nome delle dette Università contra Ufficiali*, *nè altri*, *che prima non sia congregata l' Università more solito e consueto*, *e se ne faccia conclusione*, *e deliberazione con distinzione de i capi*. E se avviene, che cotesta *distinzion* non si faccia? I Capi non distintamente proposti nel parlamento non possono, dice il Contraddittore, riceversi da' Tribunali. Io altrimente l'intendo. La *Pr.* in quel §. *V.* vuol che soggiacciano i *Sindici*, e gli *Eletti* ad alcune pene: altro non dice. Il mio Contraddittore legga il §. *IV*: ch' è 'l § a i Tribunali diretto. Quivi si *comanda a' Tribunali*, *che non debbano ammettere memoriali*, *suppliche*, *nè comparse*, *che tratteranno de offensione contra Ufficiali*, *nè altri sotto nome di Università*, *nè di altri*, *se con detti memoriali*, *suppliche*, *e comparse non ci saranno le fedi autentiche della procura con special mandato di poterlo fare*. A cotesta solennità, non ad altro debbono i Tribunali por mente: e cotesta solennità non mancava nel nostro caso. Non è poi vero, che la sola *Relazion* fatta al Sign. Fiscale Colangelo si propose nel parlamento del dì 21 del mese di Gennaro. Vi si espose ancora (a), *che 'l Mastrogiurato*, *e i Governanti suoi compagni avea-*

 no

(a) *Si veggano gli atti della ricusa a carte* XIII.

no ricevuti dal Sign. Presidente diversi aggravj, e pubblici maltrattamenti in occasioni di affari, e cause attinenti alle loro cariche: nè si tacque, ch' erano gli Amministratori *ricorsi al Re, ed alla R. Camera non solo domandando, che la Città sia risarcita nella sua stima, e decoro, ma dando formalmente per sospetto il Sign. Presidente con formali Capi di ricuse:* (eran cotesti i primi VI Capi) seguentemente si domandò, se i *Reggimentarj aveano per rati i ricorsi, e le cause suddette, e se voleano proseguirle:* e si conchiuse che sì.

Dice a carte XXII, e XXIII, che in virtù delle nostre *Prammatiche* debbono i Capi della ricusa sottoscriversi o *da' principali*, o *dall' Avvocato ordinario, e non da altri Dottori* (*a*), o dal procuratore col mandato *specialissimo*, e col *deposito duplicato* (*b*). Quindi deduce, che non si doveano ricevere, perchè gli avea proposti D. Giovanni Ricciardi come procuratore della Città di Foggia, ed aveagli proposti col *deposito semplice:* e comechè gli avesse ancora sottoscritti come Avvocato, nondimeno non era, e non è Avvocato ordinario di Foggia, *essendo tale il Sign. D. Carlo Cito.*

Non nego, che l'Avvocato ordinario di Foggia è'l *Signor D. Carlo Cito;* come non si può parimente negare, che D. Giovanni Ricciardi è procura-

(a) *Pr.* 10. §. 4. *Pr.* 15. §. 4. *de suspic. offic.*
(b) *Pr. diei* 30. *Apr.* 1731.

ratore ad un tempo, ed Avvocato di quella Città. Posto ciò mi dica, in quale delle nostre *Prammatiche* è scritto, che l'Avvocato, che può sottoscrivere la ricusa, esser dee l'Avvocato ordinario del *ricusante*, qual è 'l *Sign. D. Carlo Cito?* Non parlan così le *Prammatiche*, ch'e' cita. Le rilegga, e troverà, che non dicono esse, che son da sottoscriversi i Capi dall'Avvocato ordinario del *ricusante*, ma dall'*Avvocato della CAUSA*, *che porta il peso*, *ed è Avvocato ordinario di ESSA* (a). Può 'l *ricusante* aver due Avvocati: l'uno *ordinario*, l'altro *straordinario*; ma fa difender la causa, in cui ricusa il Giudice, dall'Avvocato *straordinario*. In cotesto caso l'Avvocato *ordinario* del *ricusante* non può sottoscrivere i Capi, perchè non è l'Avvocato *ordinario* della *causa*, e *non ne porta il peso*; ma gli sottoscriverà l'Avvocato *straordinario*, perchè sebbene per rispetto del *ricusante* sia *straordinario*, nondimeno è *ordinario* per rispetto della *causa*. A torre qualunque dubbio la *Prammatica*, che delle *sospezioni* fece il Conte di S. Stefano l'anno 1689 dichiarò, che l'Avvocato della causa, dal quale si debbono sottoscrivere i Capi, *è quello*, *che attualmente la sta discutendo*, *e non altri*. Il *Sign. D. Carlo Cito* è Avvocato ordinario di Foggia, ma non del-

 le

(a) *Pr. 10. §. 4. Pr. 15. §. 4. de suspic.*

le cauſe di Foggia, di cui è giudice il Sign. Preſidente Petroni. Per quel, ch'e' dice del depoſito *duplicato*, ſarebbe ſtato neceſſario, ſe aveſſe D. Giovanni Ricciardi ſottoſcritta la ricuſa come procuratore; ma ſoſtenendo egli due perſone ad un tempo, quella di procuratore, e quella di Avvocato, ed avendola ſottoſcritta come Avvocato, il depoſito *ſemplice* baſtava: e ſarebbe baſtato anche nel caſo, che ſottoſcritta l'aveſſe come procuratore, e come Avvocato per la notiſſima maſſima, che *nelle coſe miſte ſi attende quel, che prevale* (a).

Dice in fine a carte XLI, che tra' primi XIV Capi della ricuſa eravi un Capo naſcente dalla tenuità dell' annona di Foggia dal Sign. Preſidente preſcritta in carri 825: che coteſto Capo era preſcritto: che le noſtre *Prammatiche* (b) tolgono a' Tribunali la facoltà di procedere nelle ricuſe per Capi preſcritti: che perciò non potea su quel Capo cadere il decreto di *Oſtendatur:* che ſeguentemente doveano riceverſi le *nullità*, conciosiachè le *Prammatiche* vietanti nelle cauſe delle ricuſe i gravami non ſi debbano intendere de' gravami naſcenti da *difetto di giuridizione*; e che finalmente di quel Capo tuttochè moſtrato al Sign. Preſidente non è da tenere alcun conto.

Co-

(a) Gabriello *Conſ.* 118. *n.* 5. *&* 6. *vol.* 1. Peregrino *de fideic. art.* 40. *n.* 26.

(b) *Pr.* 22. *de ſuſpic. Pr. diei* 30 *Apr. an.* 1731.

Cotesta gran fabbrica rovina ad un soffio. Cotesto Capo nascente dalla tenuità dell' annona non è tra' Capi della ricusa. I Capi riguardanti l'annona nascono da altre provvedenze del Sign. Presidente, le quali, come si mostrerà, cominciarono nel mese di Settembre, e non prima ebber fine che nel dì 15 del mese di Decembre: e dato ancora che molto prima avessero avuto fine, non sarebbon que' Capi soggetti a prescrizione, perchè quelle provvedenze son tali, che al dir de' nostri (a) *han tratto successivo*, e *gravano ogni dì*.

Sciolte coteste difficoltà si venga alla causa. Si è detto, che 'l Sign. Presidente ha risposto a' primi XIV Capi. Ma poichè non meno per le risposte, che pe' Capi e' si è reso al Comun di Foggia sospetto, io per non ripetere in ciascuna sua risposta, le medesime cose, premetterò tre massime legali, a cui mi rapporterò poi nell' esame, che dovrò farne.

La prima massima è questa. Lo stesso è mostrare al Giudice ricusato i Capi, che interrogarlo ad istanza della parte, e d' ordine del Magistrato. Da ciò segue, ch'e' dee necessariamente rispondere affermando, o negando, e se non risponde, il silenzio gli nuoce, interpetrandosi come una confession del fatto, che gli si oppone. Introdotto nel

(a) *Petra in Rit.* 265. *num.* 42. *lib.* 3. *Maradei Observ.* 388. *num.* 70.

nel foro Ecclesiastico, indi nel Civile l'uso delle *posizioni*, cui simigliantissimi sono i Capi delle ricuse, il litigante per liberarsi dal peso della pruova ha diritto di pretendere, che l'avversario risponda a que' fatti, ch' e' gli propone: il qual diritto fa, che contravvenga alla Legge l'avversario, che non risponde, e seguentemente faccia di se presumere il peggio. Ci è ne' Libri del jus Romano qualche cosa simigliante (*a*), secondo cui il Cujacio insegnò, che la taciturnità sebbene regolarmente non si abbia per confessione, nondimeno si ha per confessione, quandochè preceda l' interrogazion della parte (*b*). Aggiungendosi poi alla istanza della part l'autorità del Magistrato chi non risponde è contumace, nè può dalla contumacia trarre altro che danno (*c*).

La seconda massima è questa. Lo stesso è non risponder per nulla, che non rispondere a proposito (*d*), o rispondere oscuramente, sicchè dubbio ed

(a) Callistrato *in L.* 1 §. 1 *de interrog. in jur. fac.*

(b) Cujacio *in L. qui tacet* 124. *de reg. jur. ex lib.* 56. *Pauli ad Edict. Taciturnitas omnino non habetur pro confessione, nisi contra adversarii interrogationem fiat.*

(c) Ulpiano *in L. de aetate* 11. §. 4. *de interrogat. in jur. fac.*

(d) Ulpiano *in cit. L.* 11. §. 5., *Quod ait Praetor, OMNI-*

ed incerto ſia il ſenſo della riſpoſta (a).

Conſeguenza della prima, e della ſeconda è la terza maſſima, ch'è queſta. Deve il Giudice ricuſato riſpondendo dire il vero, e ſenz' affettazione, ſicchè niuna neceſſaria circoſtanza ne aſconda, e niente vi aggiunga ad iſcuſare il fatto, che gli ſi oppone. Se 'l Giudice ricuſato non riſponde, ſe non riſponde a propoſito, ſe oſcuramente riſponde, ſe riſpondendo o non dice il vero, od affettatamente alcuna coſa aſconde, od aggiunge, per comun ſentimento de' Dottori è ſoſpetto (b).

Poſte coteſte maſſme entro nella difeſa de' Capi dal Comun di Foggia propoſti contr' al Sign. Preſidente

---

OMNINO NON RESPONDISSE, poſteriores ſic exceperunt, ut omnino non reſpondiſſe videatur, qui AD INTERROGATUM non reſpondit.

(a) Ulpiano §. 7. *Nihil intereſt, neget quis, an taceat interrogatus, an obſcure reſpondeat, ut incertum dimittat interrogatorem.*

(b) Guerreyro *De recuſat. lib. 6. cap. 5. num. 13. In depoſitione cautus ſit Judex recuſatus, ut deponat prudenter, integre, moderate, ſine exceſſu, vere ſine affectatione, integre ſine deminutione, aut augmento; nam ſi vel imprudenter, vel immoderate, vel mendaciter, aut deminute, ſive non ad interrogata deponat, ex hoc tantum juſte ſuſpectus judicabitur.*

dente Petroni, e gli riduco tutti a due cause, cioè, alla *inimicizia*, ed all'*affettazione*.

CAPO I.

Della inimicizia del Sign. Presidente Petroni.

E' Cosa perigliosissima litigare dinanzi a un Giudice inimico. Deve il Giudice star tra due, e non inchinare più all' una, che all' altra parte: e ciò dall' inimico si spera invano. Meritamente adunque le provvide Leggi permettono al litigante di ricusare il Giudice come inimico: e perchè la ricusazione abbia luogo, non è necessario, che l' inimicizia sia *capitale*, nè che sia *vera*, o che sia nata per colpa del Giudice. Basta la *non capitale*, anzi ancor la leggiera (*a*): basta la *presunta* (*b*); e basta anche quella, che sia nata per colpa del litigante, purchè non sia *affetta-*

ta

(a) Capecelatro *Consult.* 101. *num.* 39. *Nec capitalem requiri inimicitiam ad recusandum Judicem uti suspectum, sed tantum levem, &, qualis qualis sit, sufficere, uno ore tradiderunt omnes.*

(b) Guerreyro *de recusat. lib.* 4. *cap.* 2. *n.* 5. *Ampliatur tertio, ut procedat non solum quando inimicitia est vera, sed præsumta tantum, quæ sufficit.*

ta (*a*). E mi giova oltre a ciò di notare, che sebbene generalmente sia vero, che circa le pruove de' Capi delle ricuse niente di speciale si trovi stabilito per Legge (*b*), nondimeno per rispetto della inimicizia comunemente s'insegna, potersi provare non solo per congetture, ma ancora per testimonj *singolari*, che rendano testimonianza di atti diversi tendenti al medesimo fine (*c*), come quella, che consistendo in un segreto movimento del cuore è sovente nascosta agli occhi altrui, nè può provarsi altrimente. E quinci ancora segue, che sovente si provi per congetture tratte dagli effetti, quali sono gli atti inurbani, e sdegnosi, le minacce, e cose simiglianti, di cui a suo luogo si parlerà.

I primi argomenti della inimicizia del Sign. Presidente si traggon da' fatti espressi nel principio della istanza, e ne' primi tre Capi. Gli Amministratori della Città di Foggia fin dal primo dì del mese di Settembre dell'anno 1763, che fu 'l dì del possesso della lor carica, si dieron la cura della pubblica annona. Giusta l' in-

C

(a) *Pr.* 15. §. 14. & *Pr.* 19. *de suspic. official.*

(b) Guerreyro *lib.* 6. *cap.* 17. *num.* 19.

(c) Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 2. *n.* 26. & 22. *Inimicitia probatur per conjecturas, nec non per testes singulares deponentes de diversis actibus tendentibus ad eumdem finem.*

inveterato costume fecero essi citare i padroni de' grani riposti nelle *fosse* del *piano* della Città. Nacque tra' padroni de' grani, e gli Amministratori discordia circa 'l prezzo, e circa la quantità. Ricorsero i primi al Sign. Presidente. Costui nel dì 9 di quel mese ordinò, che de' grani del *piano* si sequestrassero per l'annona di un anno carri 825 di tom. 36 l'uno, e 'l prezzo di ciascun tomolo fossero carlini 12$\frac{1}{2}$, vale a dire, un carlino più della voce (*a*). A tenore di cotesto *appuntamento* fecesi dagli Amministratori il *ratizzo*, e 'l *sequestro* (*b*). A' padroni di que' grani cominciò poi a spiacere, che i soli loro grani soggiacessero a quel *ratizzo*. E' gli voleano vendere altrui per trarne maggior guadagno, e guadagno molto maggiore promettea loro la scarsezza dell'anno. Ricorsero di bel nuovo al Sign. Presidente pretendendo, che vi dovessero ancor soggiacere i grani riposti nelle *masserie del distretto*. Ciò loro molto giovava. Quanto era il grano, che dalle *masserie* sarebbesi trasportato nel *piano*, tanto scemavansi le loro rate. Furono essi dal Sign. Presidente esauditi ad un tratto, tuttochè gli si fosse dagli Amministratori fatto vedere, che rompeasi l' *antico solito*: ch' essendosi cotesto *ratizzo* altre volte tentato, non si era mai per le molte difficoltà recato ad ef-

(a) *Si veggano gli atti dell' annona nella carta* I.
(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XIX.

effetto : e che ſeguentemente richiedea la ſicurezza della pubblica annona, che fermo reſtaſſe il *ratizzo*, e 'l *ſequeſtro* de' grani già riposti nelle *foſſe del piano*. Convenne, che gli Amminiſtratori cedeſſero alla dura neceſſità, tanto più che promiſe loro il Sign. Preſidente, che fermo ſarebbe reſtato il primo *ratizzo*, e 'l *ſequeſtro* ſino a che nelle *foſſe* del *piano* della Città non ſi foſſero le rate de i grani delle *maſſerie* effettivamente ed interamente riposti. Or perchè ſi faceſſe dagli Amminiſtratori coteſto ſecondo *ratizzo*, fece il Sign. Preſidente conſegnar loro dal Segretario della R. Dogana un *certificato*, in cui ſi deſcrivea la quantità de' grani riposti nelle *maſſerie* del *diſtretto*, ma non ſi ſpiegava, ſe ſi eran da quella dedotte le convenevoli quantità per lo vitto, e per la ſemenza: ch' era una delle molte difficoltà, che ſi aveano da ſuperare, primachè ne ſeguiſſe il traſporto. Si preſentò dagli Amminiſtratori al Sign. Preſidente il ſecondo *ratizzo*: ed e' nel dì 27 ordinò (*a*), che i padroni de' grani riposti nelle *maſſerie* faceſſero a proprie ſpeſe dentro due dì traſportare le loro rate nelle *foſſe* del *piano*. Ma non fece poi eſeguire coteſto ſecondo *ratizzo* : e permiſe intanto, contraddicendo invano gli Amminiſtratori, che * D. Orazio Cimaglia, e * Gaetano la Rocca vendeſſero altrui

* *Capo I.*
* *Capo II.*

(a) *Si veggano gli atti dell' annona a carte* 111.

trui il primo nove, il secondo otto carri compresi nel primo *ratizzo*, e sequestrati per la pubblica annona: * anzi avendo gli Amministratori preteso di esser preferiti per quello stesso maggior prezzo, per cui voleva il Cimaglia vendergli altrui, il Sign. Presidente gli escluse: e pure al favore della pubblica annona di quel Comune, nel cui territorio era nato quel grano, aggiungeasi, che la vendita di quel grano erasi in virtù del *ratizzo*, e del *sequestro* promessa dal Cimaglia al Comune di Foggia sin dal mese di Settembre, e non prima del mese di Decembre fu poi promessa ad altrui. La cosa non ebbe quì fine. * Gli Amministratori vedendo, che 'l Sign. Presidente facea tuttodì dissequestrare, e vendere il grano del primo *ratizzo*, senza far mai eseguire il secondo; e prevedendo oltre a ciò, che la pubblica annona sarebbe del tutto mancata nel mese di Aprile, ricorsero a S.M. supplicandola, che si fosse degnata di ordinare, che facesse da' padroni de' grani dar loro per la pubblica annona altri 400 carri (*a*): ed avendo S. M. con sua Real Carta del dì 5 del mese di Novembre (*b*) al Signor Presidente ordinato, che senza indugio *facesse formar l' annona*, secondochè si era praticato negli anni scarsi

* *Capo I.*

* *Capo III.*

(a) *Si veggano i suddetti atti a carte* XXXVIII, *e* XXXIX.

(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XXXVII.

ſcarſi 1743 (*a*), *e* 1759, *e faceſſe noto il Real Diſpaccio;* porſero memoriale al Sign. Preſidente chiedendo l'eſecuzione degli ordini di S. M. (*b*). Ma non oſtante che foſſe agli Amminiſtratori riuſcito di dimoſtrargli per validi documenti, (e ſono eſſi negli atti) che dal dì 1 del meſe di Settembre ſino al dì 15 del meſe di Novembre eranſi conſumati per la pubblica annona carri 231, e tom. 7.$\frac{1}{4}$ (*c*), e che nell'anno 1759 furono deſtinati alla pubblica annona per ſoli 10 meſi carri 900 (*d*), altro non riuſcì loro di ottenere dal Sign. Preſidente nel dì 15 del meſe di Decembre, che quello, che ſenza la di lui autorità non ſolamente il Comune di Foggia, ma ciaſcun privato avea diritto di fare, cioè, che foſſe lor lecito di comperar grano da chi 'l voleſſe lor vendere, eccettone il grano deſtinato *all'annona*, ed al *ſupplemento dell'annona di Napoli*, e 'l grano, che *biſognaſſe per l' uſo de' locati*, e *per lo vitto*

e per

(a) *Nel Real Diſpaccio ſi dice*, degli anni ſcarſi 1755, e 1759. *Ma 'l primo di eſſi non fu ſcarſo, e ſi volle forſe ſcrivere* 1743., *ſecondochè nella ſupplica ſi dicea.*

(b) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* XLV.

(c) *Si vegga il documento ne' ſuddetti atti a carte* XLIV.

(d) *Si vegga il documento ne' ſuddetti atti a carte* XLIII.

e per la ſemenza (*a*). Con queſto burlevol decreto le ſperanze de' poveri Amminiſtratori, e la Real Carta deluſe.

Ecco epilogati il principio, e i primi tre Capi della iſtanza. Debbo ora moſtrare, che i fatti ſon veri: ed ecco come il dimoſtro. Che quando eraſi già cominciato ad eſeguire il primo *ratizzo*, ne aveſſero i padroni de' grani del *piano* preteſo il ſecondo: che contrario foſſe all' *antico ſolito* coteſto ſecondo *ratizzo*: che vi ſi foſſero gli Amminiſtratori fortemente oppoſti, e che 'l Sign. Preſidente rompendo l'*antico ſolito*, e nulla curando la ſicurezza della pubblica annona l'aveſſe in grazia de' padroni de' grani del *piano* oſtinatamente ordinato, facendo a queſto effetto dar loro dal Segretario un *certificato* contenente la quantità de' grani delle *maſſerie*; nella *Relazione*, che d' ordine della R. Camera della Sommaria han fatta nel dì 3 del meſe di Marzo l' Uditore e l' Avvocato Fiſcale della R. Dogana di Foggia, eſpreſſamente ſi dice. *Non tantoſto*, così quivi ſi legge (*b*), *eraſi cominciato ad eſeguire tal ratizzo*, (cioè quel primo) *ricorſero DIVERSI PADRONALI DE' GRANI SISTENTI NEL PIANO da detto Signor Preſidente pretendendo, che 'l ratizzo dinotato aveſſe dovuto cadere non meno ſopra i grani del pia-*

(a) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* LI.
(b) *Si veggano gli atti della ricuſa a carte* CVIII *at.*

piano; che sopra di quelli sistenti nelle masserie site nel distretto di questa Città, e per tal causa ESSENDO STATI ESSI GOVERNANTI CHIAMATI *avanti detto Ministro*, NON OSTANTE CHE AVESSERO ESPOSTO L' INCONVENIENTE, *che ne sarebbe derivato per l'* INTERROMPIMENTO DEL SOLITO, *con tutto ciò se gli ordinò da esso Sign. Presidente, che avessero proceduto a fare un secondo ratizzo, comprendendo in quello così i grani del piano, come i grani delle masserie in distretto nella medesima quantità però di carri* 825..... *fondato sopra un certificato esibitoli dal Segretario di questa R. Dogana.*

Il Contraddittore di cotesta particella della *Relazione* nella sua Scrittura a carte XXXIX audacemente scrive così, *Si può sentir senza orrore, che l' Uditore, e l' Avv. Fiscale della R. Dogana* IMPRONTANDO IL LINGUAGGIO DE' RICUSANTI (notisi la bella e gentil' espressione) *riferiscano alla R. Camera, che 'l ratizzo de' grani ancor delle masserie non fu uniforme al solito, e che i Governanti al medesimo si opposero?*

E chi *senza orrore* può leggere cotesto, ch' e' scrive di due onoratissimi Ministri del Re? Dunque sarà lecito di offenderne due per difenderne un solo? Ma lo scusi la passion della causa, e si difendano intanto que' due. Che l' *antico solito* fosse maisempre stato di farsi il *ratizzo* de' soli grani riposti nelle fosse del *piano* della Città, si prova

per

per tre fortissime congetture. La prima è questa. Il primo *ratizzo* di que' soli grani si fece nel dì 9 del mese di Settembre, e fecesi intesi i padroni di esso, e 'l loro Avvocato D. Orazio Cimaglia (*a*): seguentemente se ne fece dagli Amministratori il sequestro (*b*): ed e' nulla opposero: e pure, per quel che già se n' è detto, dovea loro spiacere, che su i soli loro grani cadesse. E perchè nulla opposero? Di cotesto dannoso silenzio non si può recare altra ragione se non che questa. Non si opposero, perchè l'*antico solito*, di cui erano ben consapevoli, togliea loro l'ardimento di opporsi. La seconda è questa. I padroni de' grani delle *masserie* immediatamente ricorsero allo stesso Sign. Presidente, ed a S. M. contra 'l secondo *ratizzo*, come cosa del tutto nuova (*c*): e se tal non era, che poteano essi da que' *ricorsi* sperare? La terza è questa. Il secondo *ratizzo* tuttochè più volte dal Sign. Presidente ordinato non si è mai eseguito. Chi è, cui noto non sia il fervido zelo del Sign. Presidente Petroni? L' adoperò tutto a fornire la grande impresa: e pure non la potè mai recare ad effetto. E perchè? Perchè l'*antico solito* gli opponeano costantemente i padroni de' grani

(a) *Si veggano gli atti dell' annona nella I carta.*
(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XIX.
(c) *Si veggano i suddetti atti a carte* XV, *e* XVII.

ni riposti nelle *masserie* del *distretto*. A coteste congetture si aggiunga quel che per un pubblico giurato atto testimoniano Saverio Martone, Domenico Buontempo, Domenico Biccari, ed Onofrio Basile *Caporali del piano di Foggia*. Dicono essi (*a*), ch' *essendo antichi in detto impiego sanno benissimo, che per antico non mai interrotto solito li ratizzi per l' annona si sono eseguiti sopra li soli grani, che stavano nelle masserie, eccetto solo in questo corrente anno, che per disposizione dell' attuale Sign. Presidente Governadore si è fatto de i grani sistenti nelle masserie*.

Ma 'l Contradditor non rifina, ed a difendere il Sign. Presidente, e smentire ad un tempo l'Uditore, e l' Avvocato Fiscale della R. Dogana di Foggia scrive a carte XXVI, XXVII, e XXVIII, che *negli anni di scarsa raccolta* si è usato in Foggia di farsi il *ratizzo* degli uni, e degli altri grani.

Ed ecco un' altra pruova dell' *antico solito*, della quale il Contradditor mi fa dono. Allega egli un *solito*, ch' è una eccezion del *solito* allegato da me. Dunque *conferma la regola in contrario*. Nè cotesta eccezione è vera. Nel suddetto pubblico giurato atto si dice, che negli anni 1749, e 1755 *i grani del piano non bastavano per l' annona, purnondimeno i Mastrigiurati D. Saverio Ce-*

 len-

(a) *Si vegga il Volume delle Scritture a carte* XIV.

lentano, *e D. Ramiro Roſſignoli comprarono i grani da' luoghi convicini*, *ſenzachè mai foſſero ſtati ratizzati li grani ſiſtenti nelle maſſerie*, *non oſtante che da alcuni padronali del piano ſi foſſe preteſo.* A memoria di coloro, che vivono, non ci è ſtato anno più ſcarſo dell' anno 1759. Mi dimoſtri il Contraddittore, ſe può, che in quell' anno ſi foſſe fatto il *ratizzo* anche de' grani ripoſti nelle *maſſerie*. Nol dimoſtrerà mai. De' ſoli grani delle foſſe del *piano* ſi fece.

Soggiunge il Contraddittore, che degli uni e degli altri grani ſi fece nell' anno 1746 con decreto del Preſidente Marchant, e nell' anno 1755 con decreto del Preſidente di Andrea confermato dalla R. Camera della Sommaria; e che *ſulle tracce di coteſti ſtabilimenti* l'ha poi ordinato il Sign. Preſidente Petroni: indi a carte XXXIII ſi maraviglia, come a *notizia* dell'Uditore, e dell'Avvocato Fiſcale di Foggia *non foſſero giunte le provvidenze del* 1746, *e* 1755, *ſulle quali eraſi regolato il Preſidente Petroni: che in Foggia eran troppo note*, *e ſi doveano riferire alla R. Camera.*

Sì troppo noto era in Foggia, e meritava di riferirſi alla R. Camera, che tutte e due quelle volte nulla oſtanti i decreti di que' due Preſidenti il *ratizzo* ſi eſeguì su i ſoli grani delle *foſſe del piano* a tenor dell' *antico ſolito*: che 'l decreto del Preſidente Marchant non valſe nè molto, nè poco, perchè ſopravvenne Real Carta ordinante, che 'l

che 'l *solito* si osservasse (*a*): che cotesta Real Carta da' padroni de' grani delle *masserie* del *distretto* non si fece presente nell' anno 1755 al Presidente di Andrea, e 'l costui decreto fu con *appuntamento* della R. Camera approvato non intese le parti; ma come n' ebbero notizia i padroni de' grani delle *masserie*, se ne richiamarono alla stessa R. Camera, dove pende ancora la lite. Stando così la cosa chi non vede, che nuovo argomento ne nasce a confermare quel *solito*, di cui fedel testimonianza ci rendono que' due rispettabilissimi Ministri del Re. Perchè poi conosca il Contraddittore, che nè quel *solito negli anni di scarsa raccolta* è vero, nè 'l Sign. Presidente *si regolò sulle provvidenze del* 1746, e 1755, basterà che rifletta, che l' anno 1755 non fu degli anni *di scarsa raccolta*, (e dalla Relazion fatta dal Presidente di Andrea alla R. Camera (*b*) chiaramente costa, che altronde che dalla *scarsa raccolta* si mosse a voler soggetti al *ratizzo* anche i grani delle *masserie*) e molto meno dell'anno 1755 fu scarso l' anno 1746: e che grandissima è la differenza tra la condotta di que' due Presidenti, e la condotta del Sign. Presidente Petroni. Que' due Presidenti da principio ebbero quella novità per giusta e per utile, e da principio tentarono di eseguir-

D 2

(a) *Si veggano gli atti di Orsini a carte* x.

(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XVI.

guirla. Il Sign. Presidente Petroni ordinò prima il *ratizzo* a tenor dell' *antico solito:* fece, che s' incominciasse ad eseguire, (e ciò nella suddetta *Relazione*, ed in un *memoriale* a nome della Città dato al Sign. Presidente (*a*) si dice) e poi turbando la pace de' padroni de' grani delle *masserie*, e di tutti coloro, cui doveva importare la sicurezza della pubblica annona, ordinò con espressa contraddizione degli Amministratori di Foggia quel secondo *ratizzo*.

Che poi si fossero quegli onoratissimi Amministratori opposti al secondo *ratizzo* (ch'è l'altra cosa da que' due Ministri riferita, e dal Contradditor non creduta) agevolmente si prova. E' ben verisimile, anzi è da presumere ancora per Legge, che ciascuno abbia fatto quel, ch' era tenuto di fare. Or quattro erano le ragioni, per cui doveano gli Amministratori opporsi di tutta forza a quel secondo *ratizzo*. La prima era, perchè non si era mai fatto a quel modo. Le novità, se qualche grande ed evidente utilità non le approvi, si disapprovan sempre dagli huomini avveduti, cui la sperienza ha mostrato, che riescon sempre dannose. La seconda era, perchè richiedea la sicurezza della pubblica annona, che de' soli grani riposti nelle fosse del *piano* della Città si facesse il *ratizzo*. Il grano, che immettesi in

(a) *Si veggano gli atti dell' annona a carte* 11.

in quelle fosse, s'immette per vendersi. Dal venir che fa tuttodì molta gente nella Città di Foggia, e dal trovarsi il grano nelle fosse di quella Città, ne segue, che molto più facilmente si vende il grano di quelle fosse, che 'l grano delle *masserie*. Quinci ancora segue la sicurezza dell'annona della Città. Dal grano, che dalle masserie si è già trasportato nelle fosse della Città, non si deduce *vitto*, o *semenza*, perchè vi si è trasportato per vendersi (*a*); ma da' grani, che sono ancora nelle *masserie*, i padroni, cui spiace di venderlo per la pubblica annona a prezzo determinato, e non a danaro contante, pretenderebbon sempre di dedurre gran quantità per *vitto*, e *semenza*, e per rispetto de' restanti grani potrebbono in molti modi far credere, che si fossero già venduti ad altrui: nè basterebbero a smentirgli i *riveli*, poichè questi si fanno sull' entrare del mese di Agosto, e la cura della pubblica annona comincia sull' entrare del mese di Settembre. La terza era, perchè lo stesso era ordinare quel secondo *ratizzo*, che involgere il Comune di Foggia in una molestissima lite, il di cui esito non era da sperarsi felice, com'

(a) *Si vegga negli atti di Prattico a carte* VII *la Relazione del dì 3 del mese di Marzo fatta per ordine della R. Camera dall'Avvocato Fiscale della R. Dogana di Foggia.*

com' era in fatti due altre volte, cioè ne' suddetti anni 1746, e 1755 infelicissimo riuscito. I padroni delle *masserie* del *distretto*, cui doveva esser dannoso quel secondo *ratizzo*, averebbono certamente preteso, (come il pretesero già ne' tempi de' Presidenti Marchant, e di Andrea) che non essendo i loro grani riposti nelle *fosse* del *piano* non doveano soggiacere a *ratizzo* per l'annona della Città di Foggia. L' essere i grani riposti nel *piano* della Città di Foggia, dove tanta gente vien tuttodì, ne agevola, secondochè si è detto, la vendita. Questo comodo, che anno i padroni di que' grani, fa poi, ch'e' debbano aver l'incomodo, che sopra i soli loro grani cada il *ratizzo* per l'annona di quella Città. Ma quandochè fosse a' padroni de' grani delle *masserie* mancata ogni altra ragione, non mancava di certo la ragion potentissima dell' *antico solito*, contra cui nelle controversie di cotesto genere non ci è ragione, che vaglia. Oltre a ciò nuova ragione potean trarre da quel, ch' era avvenuto ne' tempi di Marchant, e di Andrea. Quando cotesti due Presidenti tentarono di far cadere il *ratizzo* su gli uni, e su gli altri grani, non si era fatto altro *ratizzo* a tenor del *solito* de i soli grani del *piano*: era quello il primo *ratizzo*, che si volea fare: e pure non fu quel *ratizzo* eseguito. Per contrario dal Sign. Presidente Petroni si voleva ordinare un secondo *ratizzo*, quando se ne trovava a te-

tenor del *solito* già fatto un altro, e si era fatto, e cominciato ancora ad eseguire con pace: segno evidentissimo, che non ci erano nell' anno 1763 quelle ragioni, che negli anni 1746, e 1755 aveano potuto indurre que' due Presidenti ad ordinare un *ratizzo* del tutto nuovo. Quandochè poi si fosse giudicato contr' a' padroni delle *masserie*, poichè per lo secondo *ratizzo* non sarebbe cresciuta la quantità destinata alla pubblica annona, e cotesta quantità si trovava già sequestrata, perchè farsi dal Comune di Foggia una lite senz' alcun pro? La quarta era, perchè potea temersi, che sulla speranza del secondo *ratizzo* si dissequestrasse, e si vendesse altrui buona parte del grano destinato in virtù del primo all' annona di quel Comune, e mancasse poi per le deduzioni di *vitto*, e di *semenza*, e per le antecedenti vendite vere o simulate la mal fondata speranza su i grani delle *masserie*, come di fatto su quella speranza fu quasi la metà de' grani del *piano* dissequestrata, e venduta, e quella speranza mancò. Tanto è vero, che gli Amministratori a cotesto secondo *ratizzo* si opposero, che 'l Sign. Presidente per indurgli a consentirvi, ebbe loro a promettere, (e 'l promise loro con un *appuntamento*) che sarebbe restato fermo il primo, fino a che non si fosse interamente eseguito il secondo. Questa gran circostanza fu certamente ignota agli Autori della suddetta *Relazione*. Ma che sotto una tal condizio-

zione fosse al Signor Presidente riuscito d'indurre gli Amministratori a consentire nel secondo *ratizzo*, e ch' e' l' avesse sotto una tal condizione ordinato, oltre l'esser la cosa tanto verisimile, che nulla più, costa per un *memoriale* dato al Sign. Presidente a nome della Città nel dì 27 di quel mese, nel qual tempo recentissima era la memoria dell'*appuntamento* di quel secondo *ratizzo*. In esso si legge (*a*), *SI RESTO' APPUNTATO AVANTI V. S. ILL., che dopo avuto il certificato dal magn. Segretario di questa Regia Dogana . . . . si fosse fatto il nuovo ratizzo sopra tutti i padronali de' grani raccolti, o esistenti così nelle masserie, che sono in distretto di questa Città, come ancora sopra i grani sistenti nello stesso piano, e che detto* SECONDO *RATIZZO ALLORA DOVESSE AVERE IL SUO* LUOGO, *quando i padronali de i grani sistenti nelle masserie avessero a loro spese* CONDOTTO *IN ESSO PIANO TUTTE LE DI LORO RESPETTIVE RATE*, *RESTANDO TRADITANTO FERMO IL PRIMO RATIZZO PER SICURTA' DI QUESTO PUBBLICO*, *DA FARSI POI LA DEDUZIONE in ciaschedun padronale DE I GRANI SISTENTI NEL PIANO*, *DOPO CHE SARANNO INFOSSATE TUTTE LE RATE DE I GRANI*,

(a) *Si veggano gli atti dell' annona a carte* 11.

NI, CHE DEVONO VENIR DALLE MASSERIE . . . Ricorre perciò da V.S.Ill., e la supplica compiacersi ordinare, che il medesimo si esegua . . . affinchè VENUTE TUTTE LE RISPETTIVE RATE DA FUORI POSSA POI FARSI LA DEDUZIONE A PADRONALI DE I GRANI SISTENTI NEL PIANO di questa Città, sopra de i quali è caduto il primo ratizzo, che presentemente esiste, e si sta eseguendo. Quante volte, e con quanta premura si ripete in cotesto *memoriale* la condizione, sotto cui consentirono gli Amministratori nel secondo *ratizzo!* Così parla, e così scrive chi ha in una qualche cosa non di sua libera volontà consentito, e teme di restar deluso.

Ed o come delusi restarono gli Amministratori del Comune di Foggia! Prima di eseguirsi il secondo *ratizzo*, anzi quando non era più da sperare che si eseguisse, fece il Sign. Presidente dissequestrare e vendere quasi la metà de' grani destinati in virtù del primo alla pubblica annona. E di cotesto gran fatto, che solo basta a render sospetto il Sign. Presidente Petroni, che dicono nella loro *Relazione* l'Uditore, e l'Avvocato Fiscale di Foggia? Scrive il Contraddittore a carte XLI, che dalla loro *Relazione sorge certezza di fatto, che non è vero essersi dal Presidente Petroni permessa la vendita de' grani ratizati per l'annona*. Ed ecco come gli tornano in grazia ad un

tratto. Negli animi gentili non è mai durevole l'ira. Ma forte temo, ch'e' non si abbia ad adirare un'altra volta, e non si plachi sì presto. Cotesto gran fatto del Sign. Presidente Petroni in quella *Relazione* non si nega di certo, ma modestamente si afferma. Quivi dopo di essersi detto, che si era dal Sign. Presidente ordinato il secondo *ratizzo*, soggiungesi, *motivo, per cui venne a restare a' padronali de' grani sistenti nel piano dissequestrata quasi la metà del grano prima ratizzato, che poi se lo venderono*. Quanta modestia è in coteste parole! Nè si dice in esse, che fece il Signor Presidente dissequestrare e vendere quasi la metà de' grani, nè si niega. Ma si vuol notare, che dagli accorti Autori della *Relazione* si rende per esse una risposta ad una domanda lor fatta dalla R. Camera della Sommaria: e la domanda pur quivi espressa era questa, *se esso Sign. Presidente Petroni dal ratizzo di carri* 825 *ne avea fatta vendere la metà; per cui veniva a mancare il pieno dell' annona al Pubblico*. Le risposte son da rapportarsi alle domande, e secondo queste s' interpetrano. Se lo stipulatore mi dice, *Darai?* ed io *impersonalmente* gli rispondo, *Si darà*, per Legge io rispondo a proposito, perchè rispondendo *Si darà*, voglio dire, che si darà da me (a). Così gli Autori di quel-

(a) Vinnio *in* §. 5. *Inst. de inut. stipulat. num.* 8., *Quid*

quella *Relazione* interrogati, se fece il Sign. Presidente dissequestrare e vendere quasi la metà de' grani, da buoni giurisconsulti, quali e' sono, risposero, *Restò dissequestrata*, ben sicuri, che i dottissimi Ministri, che siedono nella R. Camera, usando dello stesso legal principio averebbono a quelle parole *restò dissequestrata* sottintese quest' altre, *dal Presidente Petroni*. E dovea la cosa andar così. Gli Amministratori non averebbono mai permesso quel *dissequestro*, e quella vendita. In un anno sì scarso sarebbero stati traditori della padria, ed oggetto delle furie popolari. Se non curavano il pubblico bene, temer doveano il proprio rischio. Come poi permetter poteano quel *dissequestro*, e quella vendita, quandochè coll' autorità del Sign. Presidente si era fatto il *ratizzo*, e'l sequestro? Il solo Sign. Presidente potea di fatto permetterlo, e'l solo Sign. Presidente di fatto il permise.

E buon per gli Amministratori di Foggia, che 'l Difensore de' loro avversarj non nega, che i grani da Gaetano la Rocca, e da D. Orazio Cimaglia venduti si dissequestrarono, e si lasciaron vendere dal Sign. Presidente: se non che pretende, che conformi a giustizia furono que' due *dis-*

 se-

Quid si interrogatus, DABIS? respondeat impersonaliter, DABITUR? Puta recte, atque ad interrogatum responsum videri debere.

ſequeſtri, e quelle due vendite. Gaetano la Rocca (e' dice a carte XLVIII) avea nelle foſſe del *piano* 153 carri di grano. La ſua rata in virtù del primo *ratizzo* furono carri *66*, e tom. 8. Avea nelle *maſſerie* altri carri 307, e tom. 12.: onde in virtù del ſecondo *ratizzo*, che gli uni e gli altri grani compreſe, la ſua rata furono carri 102 e tom. 10. Ma pretendeva egli doverſi da coteſta ſeconda rata dedurre carri 22 oltre il *vitto*, e la *ſemenza*, dicendo, che da una ſola maſſeria in fuori, il cui grano non eccedea carri *199*, e tom. 21, tutte le altre ſue *maſſerie* non erano nel *diſtretto*, ſeguentemente non ſoggette a quel ſecondo *ratizzo*. Quinci tra lui, e la Città nacque lite, ch'è durata più meſi. Prima di ſporre le altre coſe, che dice il Contraddittore, ſiami lecito di domandargli, chi fu, che in coteſta lite involſe il Comune di Foggia? E' non riſpondendo tacitamente confeſſa, che ve la involſe il Sign. Preſidente ordinando il ſecondo *ratizzo*, e volendo, che ſi faceſſe ſopra un *certificato*, in cui non ſi deducea nè *vitto*, nè *ſemenza*, e non ſi dicea, ſe 'l grano era nato nel *diſtretto*, o fuori, tuttochè ſi diceſſe ne' *riveli*, ond'eraſi tratto: e di ciò bella teſtimonianza ci rende lo Scrivano del Conte, che nella ſuddetta cauſa tra la Rocca e la Città fece d'ordine del Sign. Preſidente nel dì 2 del meſe di Gennaro una *Relazione* avendo ſotto gli occhi quel confuſo ed indiſtinto *certificato*

to (a). Ma innanzi. Soggiunge il Contraddittore, che nel mese di Ottobre, mentre cotesta lite pendea, ricorse colui al Sign. Presidente dicendo, che del grano riposto nelle fosse del *piano* avea venduti a *panettieri Abruzzesi* per comodo *de' locati* carri 8 eccedenti il *ratizzo*, *e CHIESENE IL DISSEQUESTRO :* e così fu dal Sign. Presidente *intesi i Governanti* ordinato *con decreto del dì* 18. Or qual danno portò cotesto *dissequestro* al Comune di Foggia? *Il Segretario della R. Dogana certificò*, ch' erano in quelle fosse riposti 153 carri di grano, e la colui rata non erano più che 102.

Bel romanzo! Se la cosa fosse andata così, par verisimile, che gli Amministratori si fossero opposti, onde avesse dovuto la Rocca implorare l' autorità del Sign. Presidente? Vendendosi quegli otto carri, pur ne restavano in quelle fosse oltre la rata altri 43. Posto ciò chi mai avrebbe osato di comparire dinanzi al Sign. Presidente per impedir quella vendita? E poi perchè Gaetano la Rocca *CHIEDE IL DISSEQUESTRO?* Chi dice *dissequestro* suppon *sequestro*. Dunque il grano, che si volea vendere a' *panettieri Abruzzesi*, era una parte della rata sequestrata per la pubblica annona. Dunque la quantità del grano ecce-

(a) *Si veggano gli atti dell' annona a carte* LI, LII, *e* LV.

cedente la rata de' carri 102 si era già venduta ad altrui prima del dì 18 del mese di Ottobre, e se ne voleano vendere quegli otto carri sulla speranza di altrettanti, che si sarebbono dalle *masserie* trasportati nel *piano* in virtù del secondo *ratizzo*. A coteste congetture aggiungasi un' altra, che sola basta a mostrare, che nel dì 18 del mese di Ottobre non avea la Rocca in quelle fosse grano eccedente la rata addetta alla pubblica annona. Pretendendo gli Amministratori, che quegli otto carri eran parte di quella rata, e pretendendo la Rocca il contrario, era la controversia di mero fatto, e di cotesto fatto dovea per legittimo documento costare, e potea poi quel decreto interporsi: e 'l documento dovea prodursi da Gaetano la Rocca, che chiedeva il *dissequestro*. E qual documento e' produsse? *Il Segretario della Regia Dogana il certificò*, scrive il Contraddittore. E 'l Segretario che ha che fare co' grani riposti nelle fosse del *piano?* I Caporali del *piano* soprantendono a quelle fosse, e sono ne' loro libri notate tutte le quantità de' grani, che ciascuno vi tiene, e fan que' libri nelle controversie di cotesto genere pienissima fede. E perchè dunque dovendo la Rocca produrre il *certificato* de' Caporali del *piano*, *certificato*, che più gli giovava, *certificato*, che poteva agevolissimamente avere, perchè volle anzi produrre il *certificato* del Segretario, *certificato*, che non gli giovava come

fatto

fatto da chi secondo l'uffizio suo non potea farlo *certificato*, ch'e' potea meno agevolmente avere, appunto perchè non potea farlo colui? Chi ha modo di agevolmente, e con maggior pro far cosa, che gl'importi, e la vuol fare in modo, che meno agevole, e meno utile gli riesca, dà manifesti indicj o di stoltezza, o di frode. Si considerino unite insieme le congetture, che ho io proposte, e si rifletta ancora, che 'l Segretario, da cui quel *certificato* si fece, è quel Segretario, che ha tolto dagli atti dell' annona quell' altro *certificato*, sopra cui si fece il secondo *ratizzo*: quel Segretario, che nulla curando gli ordini della R. Camera eseguiti in Foggia dall'Uditore, e dall'Avvocato Fiscale nol volle esibire, e venuto poi prigione in Napoli ne ha esibito un'altro, ch'è falso; e si conchiuda, che nel dì 18 del mese di Ottobre non avea la Rocca altro grano nelle fosse del *piano*, che 'l grano sequestrato per l'annona di Foggia, e che all' annona di Foggia quegli otto carri si tolsero.

E per rispetto del *dissequestro*, e della vendita de' carri 8, e tom. 12 di D.Orazio Cimaglia il Contraddittore che dice? Tutto il grano (e' scrive a carte XLVII, e XLVIII) immesso dal Cimaglia nelle fosse del *piano* erano carri 63: la rata di essi in virtù del primo *ratizzo* era di carri 26, e tom. 4, si ridusse poi in virtù del secondo a soli 14 carri. Di questi e' non potea disporre, e non ne dispose.

se. Erano destinati alla pubblica annona. Della restante quantità potea disporre, e ne dispose a suo piacere. Tra coloro, cui la vendè, fu D.Bonifazio Lombardi, che nel dì 8 del mese di Decembre ne comperò per l'annona di Napoli quegli 8 carri, e tom. 12. Or poichè restavan salvi i 14 carri, a' quali per lo secondo *ratizzo* erasi ridotta la rata del Cimaglia, meritamente il Sign. Presidente Petroni intese le parti nel dì 17 di quel mese ordinò, che *si consegnasse il grano al Lombardi, giacchè la magnifica Università essendo stata pienamente soddisfatta dell' intiero suo ratizzo, non ha altro che pretendere da detto magnifico Cimaglia:* indi aggiunse, *E per la prelazione pretesa dalla medesima, considerate le circostanze de' tempi*, (cioè, come chiosa il Contraddittore, *attenti i pressantissimi Reali ordini per l' annona di questa Metropoli*) *si è detto, che quella non debba aver luogo.*

E 'l secondo *ratizzo* erasi nel dì 17 di quel mese eseguito? Il secondo *ratizzo* mai non si eseguì, come ho già detto, e questo è 'l luogo, in cui convien che si mostri. Nel dì 9 del mese di Novembre ricorsero per la terza volta gli Amministratori al Sign. Presidente dolendosi, che non si era eseguito, e chiedendo le *lettere compulsoriali*: e'l Sign. Presidente ordinò, che avessero *con effetto* usato di lor ragione; ma negò loro le *lettere compul-*

pulforiali (*a*). Dunque nel dì 9 del mefe di Novembre non fi era efeguito, e 'l Sign. Prefidente non avea voglia di efeguirlo. Non fi efeguì poi ne' reftanti giorni di quel mefe, nè o nel mefe di Decembre dello fcorfo anno, o nel mefe di Gennajo dell'anno corrente, poichè l'Uditore, e l'Avvocato Fifcale di Foggia non prima del dì 15 del mefe di Febbrajo (*b*) cominciarono in virtù di *provifioni* della R. Camera ad adoperarfi per provvedere a' bifogni di quel Comune: ed in quel mefe riufcì loro d'indurre ad una tranfazione i padroni de' grani delle *maſſerie*, i quali non aveano efeguito il fecondo *ratizzo*. Giova, che quì fi trafcrivano le importantiffime parole della fuddetta *Relazion* loro (*c*), *Di vantaggio abbiamo procurato far componere, e transiggere tutte le partite litigiofe, che per le narrate caufe ftavano SOSPESE NEL RATIZZO FISSATO DA ESSO SIG. PRESIDENTE GOVERNADORE di carra* 825: *tantoppiù che fi era appurato da effi Governanti, che que' padronali non aveano grano neppure per il proprio vitto: onde confiderandofi l'IMPOTENZA de' medefimi, e le RAGIONI, che militavano a pro degl' ifteffi AVVERSO DI DETTO RATIZZO, fi fono obbligati di contribuire*

F *ref-*

(a) *Si veggano gli atti dell' annona a carte* XLII.
(b) *Si veggano i fuddetti atti a carte* CVIII.
(c) *Si veggano gli atti della ricufa a carte* CX.

respettivamente carra 67 e tom. 31 e mezzo colli primi grani nuovi da raccoglierſi nel venturo meſe di Luglio, non oſtantecchè le ſuddette partite aveſſero IMPORTATE ASSAI PIU' SECONDO IL SISTEMA DEL CENNATO RATIZZO. Si torni ora al Cimaglia, cui permiſe il Sign. Preſidente la vendita di quel grano. Nel dì 17 del meſe di Decembre il ſecondo *ratizzo* non ſi era eſeguito. Dunque in virtù dell'*appuntamento* mentovato nel *memoriale* à nome della Città dato al Sign. Preſidente, di quell' *appuntamento*, che induſſe gli Amminiſtratori a conſentire nel ſecondo *ratizzo*, di quell'*appuntamento*, che un tempo fu negli atti dell'annona di Foggia, ed ora non ci è, ſtava ancor fermo il primo: dunque la rata del Cimaglia erano ancora carri 26 e tom. 4, non ſoli carri 14: dunque non è vero quel, che nel decreto del Sign. Preſidente ſi dice, *che la magnifica Univerſità, eſſendo ſtata pienamente ſoddisfatta, non aveva altro che pretendere dal magnifico Cimaglia.* Il *magnifico Cimaglia* doveva ancora carri 12, e tom. 4, e poteano e doveano gli Amminiſtratori pretendergli in virtù del ſuddetto *appuntamento*, con cui ſi ordinava (*a*), che *la deduzione in ciaſcun padronale de' grani ſiſtenti nel piano ſi doveſſe fare, dopochè foſſero inſoſſate tutte le rate de i grani, che doveano veni-* re

(a) *Si veggano gli atti dell'annona a carte* 11.

re dalle masserie. Ed o quanto giova al Sign. Presidente, che non si trovi oggi negli atti dell' annona l'*appuntamento*, con cui quel secondo *ratizzo* si ordinò sotto quella espressa condizione. Se oggi ci si trovasse, chi non farebbe le maraviglie di lui, che contravvenne a quella condizione, sotto la quale gli riuscì d' indurre gli Amministratori al secondo *ratizzo?* Importa però, che si sappia, che quell'*appuntamento* ci fu. Nel *memoriale*, che ho trascritto, espressamente si mentova, e chiaramente si dice, che sotto quella condizione il secondo *ratizzo* si ordinò dal Sign. Presidente: e quel *memoriale* al Sign. Presidente è diretto, e ben fu letto da lui, che l' onorò di un suo decreto. Se per un qualche caso, o per arte di alcun di coloro, che alla ricusa si oppongono, non ci sia oggi negli atti dell'annona di Foggia, io nol so. So, che quegli atti si doveano per ordine della R. Camera trasmettere dall'Avvocato Fiscale della R. Dogana di Foggia, e dopo di essere stati nelle mani di un procuratore degli avversarj si sono dal Sign. Presidente mandati al degno loro Avvocato: so, che in quegli atti molti antichi numeri son cancellati, e si son posti i numeri nuovi, e più carte ci sono non segnate di numeri: so, che agli avversarj giova, che quell'*appuntamento* più negli atti non sia. Ma se giova loro, che più non ci sia, deve al Comun di Foggia giovare la ragione, per cui si è tolto

 dagli

dagli atti. Se n'è tolto, perchè non ne potesse nella presente causa di ricusa trarre il Comun di Foggia argomento a mostrare, che'l Sign. Presidente non inducesse altrimente gli Amministratori a consentire nel secondo *ratizzo*, che sotto quella condizione, alla quale poi contravenne. E chi è, che appunto dall' esserne stato tolto lo stesso argomento non tragga?

Ma debbo io, per non mancare al cliente, tornare a i decreti, onde permise il Sign. Presidente i *dissequestri*, e le vendite di que' grani. Non sono gli Amministratori di Foggia contenti di quel, che ne ho detto: e pur dovrebbe loro bastare. Vogliono essi, che un'altra cosa faccia io sapere alla R. Camera: ed o quanto mi è grave! Dicono essi, (e'l dico io a fede loro, e se la cosa non è vera, torni loro in biasimo) che 'l fatto di Gaetano la Rocca avvenne nel mese di Decembre, non nel mese di Ottobre: che di que' due decreti e'non serban memoria: che a voce fecesi il *dissequestro*, a voce la vendita si permise, a voce la prelazione si esclusè; e che, sebbene abbiano gli avversarj presentato presso gli atti una copia del primo, ed un *certificato*, che fa quel buon Segretario del secondo decreto; nondimeno qualche bella osservazione potrebbe farsi su i decreti originali. Una cosa soggiungo io come un sospetto. In una causa di meri sospetti, qual' è questa, sospettandosi non si offende persona. Inter-

ter-

terrogato il Sign. Presidente di que' due fatti espressi ne' primi due Capi replicò, *Remitto me actis pro annona Foveæ confectis*. In cotesti atti que' due decreti non sono, anzi non ci è parola riguardante que' fatti. Se que' due decreti si fosser fatti, a que' due decreti si sarebbe rimesso, non agli *atti dell'annona*. Oltre a ciò nelle formole di que' decreti trovo io una certa affettazione. Sono in essi contra l'usato stile de' nostri Tribunali espresse le ragioni, per cui si son fatti. La vendita del grano di Gaetano la Rocca, la quale non si dovea per quel, che ne ho detto, permettere, nel primo decreto permettesi *attento il servizio del pane de' locati*. La prelazione, che per lo grano nato in Foggia, e sequestrato già per la pubblica annona parea che dovesse al Comun di Foggia competere, si esclude nel secondo per quella ragione, *considerate le circostanze de' tempi*. Coteste ragioni, le quali parer potrebbono altrui scuse, che adduce il Giudice del proprio fatto, non sono degne della gravità del Sign. Presidente Petroni.

Ho giustificato la più gran parte de' fatti. Che se'l Contraddittore gli nega ancora, farò io che gli confessi lo stesso Sign. Presidente, e sarà la cosa bella e finita. Il Sign. Presidente a i fatti espressi nel principio della istanza, e ne' primi due Capi, che ne dipendono, replicò, *Remitto me actis pro annona Foveæ confectis, & juri*. Il Sign. Pre-

Presidente rimettendosi *agli atti dell'annona di Foggia* vuol dire, che per quegli atti costa della verità, o falsità de' fatti, che gli si oppongono. Ma se mai a conoscere, se sieno veri, o falsi i fatti, di cui s' interroga, non potessero giovare quegli atti, a cui e' si rimette; che si avrebbe allora a dire? Sarebbe certamente da dire, che 'l Signor Presidente non risponde. Tanto è non rispondere a chi domanda, quanto rispondere dicendo di rimettersi a quel che può dire un mutolo. Posto ciò, si vegga, quali domande gli si fanno a nome del Comune di Foggia. Gli si domanda, se vero sia, che 'l secondo *ratizzo* fu da lui ordinato contra l' *antico solito*, e contraddicendo gli Amministratori. Cotesto *solito*, e cotesta *contraddizione* per le riflessioni da me fatte sul primo *ratizzo*, e su i modi di dire usati nel *memoriale* diretto al Sign. Presidente dee parere che in quegli atti si affermi: certamente non si nega: almeno nè si nega, nè si afferma. Dunque il Sign. Presidente non risponde. Gli si domanda, se vero sia, ch' e' fece consegnare agli Amministratori un *certificato* delle quantità de' grani riposti nelle *masserie* del *distretto*, nel quale non si spiegava, se si eran dedotte, o no le quantità necessarie per lo *vitto*, e per la *semenza;* nè si distinguea, quali erano nel *distretto*, e quali fuori. Cotesto *certificato* era negli atti nel dì 2 del mese di Gennaro: e di ciò costa dagli atti stessi

ſi (*a*): ora non ci è. Dunque il Sign. Preſidente non riſponde. Gli ſi domanda, ſe vero ſia, ch'e' promiſe agli Amminiſtratori con un *appuntamento*, che ſarebbe reſtato fermo il primo *ratizzo* ſino a che non ſi foſſe il ſecondo del tutto eſeguito. Coteſto *appuntamento* era, ſecondochè ſi è moſtrato, in quegli atti: ora non ci è. Dunque il Sign. Preſidente non riſponde. Gli ſi domanda, ſe vero ſia, che, prima di eſeguirſi il ſecondo *ratizzo*, e' fece diſſequeſtrare, e vendere altrui quaſi la metà de' grani deſtinati in virtù del primo alla pubblica annona, e ſpezialmente carri 8 della rata di Gaetano la Rocca, e 9 della rata di D. Orazio Cimaglia: e ſe vero ſia, che avendo la Città di Foggia preteſo di eſſer preferita per lo ſteſſo prezzo nella compera de' grani, che 'l Cimaglia vendeva altrui, eſcluſe una petizione sì giuſta. Dell'avere, o del non avere il Sign. Preſidente permeſſo a D. Orazio Cimaglia, ed a Gaetano la Rocca di vendere altrui una parte de' grani deſtinati alla pubblica annona, e dell'avere o del non avere eſcluſa la prelazion chieſta dalla Città non può coſtar da quegli atti, per-

(a) *Negli atti dell'annona a carte* LIV *ci è una Relazione fatta nel dì* 2 *del meſe di Gennaro dallo Scrivano Paſquale del Conte d'ordine del Sign. Preſidente, nella quale ſi dice, che quel certificato* eſiſteva originalmente negli atti dell'annona.

perchè niuna di cotefte cofe è in effi. Dunque il Sign. Prefidente non rifponde. Dunque per la prima delle tre maffime, che fi fono da me premeffe a carte XIII., e XIV della prefente Scrittura, il Sign. Prefidente confeffa tutti cotefti fatti. E quì rifletto, che a provare, che 'l Sign. Prefidente confeffa i fatti, giovami ancora la terza maffima. Il Giudice replicando deve o negare, o confeffare i fatti, de' quali s' interroga, e dee confeffargli, o negargli fenz' alcuna affettazione nulla togliendone, nulla aggiungendovi: nè dee replicando contentarfi di femplicemente rimetterfi agli atti, perchè così replicando non ci fa fapere, fe neghi, o confeffi i fatti; ma dopochè gli ha negati, può, fe vuole, a confermazion della replica citar quefti, o quegli atti. Dunque la non affettata, e l' intera rifpofta del Sign. Prefidente, quandochè non volea confeffare i fatti, doveva effer quefta, *Expofita non funt vera, & remitto me actis &c.*, rifpofta a lui non ignota, perchè così l'ha data a' Capi V, VI, e VII. Colui, che interrogato di un fatto proprio, o di un fatto, che dee fapere, rifponde non altro, che *Remitto me actis*, dà mal fofpetto di fe, perchè moftra di non aver l' ardimento di negare temendo delle pruove, onde potrebbe il ricufante smentirlo, e di vergognarfi di confeffare quel, che gli nuoce. Dunque il Sign. Prefidente non nega i fatti efpreffi nel principio della iftan-

istanza, e ne' primi due Capi, che ne dipendono. Vengo ora al Real Dispaccio del dì 5 del mese di Novembre, ed al decreto fatto dal Sign. Presidente nel dì 15 del mese di Decembre, de' quali si tratta nel III Capo. Ordinavasi al Signor Presidente da S. M., che senza indugio *facesse formar l' annona* di Foggia, secondochè si era praticato *nell' anno* 1759, nel qual' anno da pubblici documenti costava, che per soli 10 mesi eransi destinati alla pubblica annona carri 900 (*a*). Al Comune di Foggia, che chiedea l' esecuzione di quella Real Carta, permise quasi per ischerno quel, che senza decreto di Giudice era permesso a ciascun privato. Ordinò, che fosse lecito agli Amministratori di *comperare da' massari e negozianti tutte quelle quantità di grano, che stimassero di poter bisognare per uso dell' annona in aumento delle carra* 825 *già ratizzate* (*b*). E come oh Dio! potè scrivere il Sign. Presidente Petroni, *in aumento delle carra* 825? Sapea bene, che una gran parte se n' era col suo permesso dissequestrata e venduta. *In aumento di quel poco grano, che ci è restato*, era da dire. Ma innanzi. Eccettuò nel suo decreto il grano destinato *all' annona*, ed *al supplemento dell' annona di Napoli*. Ma secondo i generali clementissimi

G or-

(a) *Si veggano gli atti dell' annona a carte* XLIII.
(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* LI.

ordini di S. M. si sarebbe dovuto eccettuare cotesto grano, quandochè si fosse trovata già *formata* in Foggia la *pubblica annona:* e l' *annona* di Foggia gli comandava il Re che *facesse formare*. Finalmente eccettuò quel grano, che *bisognasse per l' uso de' locati*, o per lo *vitto*, e per la *semenza delle masserie*. E per potere gli Amministratori di Foggia comperare a cotesto modo il grano, era necessario, che ricorressero al Re? che ricorressero a lui? Chi de' *massari*, o *negozianti* avrebbe venduto grano al Comune di Foggia? Il Comune di Foggia non aveva, e non ha danaro *addetto a comperar grani*, come nella più volte lodata *Relazione* di que' due degni Ministri si dice: onde dovea comperar grano non a danaro contante, ma coll' obbligo di pagarne il prezzo col danaro, che si sarebbe ritratto dalla vendita del pane. Si aggiunge, che dovendosi di quel tempo a tenore degli ordini di S. M. vendere il grano a prezzo certo, i *massari*, e i *negozianti*, che 'l voleano vendere a molto più caro prezzo, non l' averebbero venduto mai agli Amministratori di un Comune, perchè non poteano senza rischio contravvenire agli ordini di S. M. Coteste difficoltà dovea torre col suo zelo, e coll' autorità sua il Sign. Presidente Petroni, e non deludere gli Amministratori con quel decreto, che in sustanza ordinava, che uscissero di speranza di aver più

gra-

grano. Così prima di me l'interpetrarono i due giudiziosissimi Ministri di Foggia. Premesso nella loro *Relazione* il decreto ne traggono la conseguenza così, *Si videro adunque i magn. Governanti preclusa la strada di pretendere l' aumento del ratizzo, e si conobbero insieme inabilitati a fare la compera de' grani, che mancavano per non avere l' Università danaro addetto a comperar grani*.

Bella, e non da omettere è la difesa, che fa 'l Contraddittore di cotesto decreto. Scrive a carte XL, che *giusto non era, che 'l Presidente Petroni togliesse a' padroni de' grani quel maggior prezzo, che aver ne poteano più di un carlino oltre la voce da estranei compratori*. Dunque era giusto, che perisse un Comune, perchè straricchissero i privati! E non ci erano di quel tempo gli ordini di S. M., che si vendesse il grano due carlini più della voce a tomolo? Molto più che alla privata utilità de' padroni de' grani era da badare alla esecuzione degli ordini Reali, ed a' pubblici bisogni di quel Comune. Soggiunge a carte LII, che averebbono gli Amministratori *trovata gran* quantità *di grano, non ostante l' eccettuazioni contenute in quel decreto, se avessero voluto eseguirlo:* e che l'avrebbon trovata, il prova per l'*appuntamento* fatto nel dì 27 del mese di Febbrajo dall'Uditore, e dall'Avvocato Fiscale di Foggia, in virtù del quale comperarono carri 183, e tomoli 30, secondochè nella suddetta *Rela-*

zion loro ſi dice. Ma non ſi taccia quel, che nella ſteſſa *Relazione* ſi aggiunge. Que' due degni Miniſtri del Re primieramente permiſero agli Amminiſtratori di tener *le guardie nelle maſſerie per impedire l' eſtrazioni*: ſecondamente chiamati a ſe più volte i padroni de' grani or co' modi gentili, or coll' autorità gl' induſſero a quella vendita. Nel dì 27 di Febbrajo, che fu 'l dì di quell' *appuntamento*, non era certo e determinato, come nel meſe di Decembre, il prezzo del grano: ſeguentemente era o quanto più alto. Se nel meſe di Decembre aveſſe almen fatto il Sign. Preſidente quel, che poi fecero nel meſe di Febbrajo l' Uditore e 'l Fiſcale, con diſpendio molto minore un maggior pro ne avrebbe ritratto il Comune di Foggia. E i danni di quel maggior prezzo donde ſono al Comun di Foggia venuti? Non altronde, che dal ſecondo *ratizzo* non mai eſeguito, e dal *diſſequeſtro* della metà de' grani del primo.

Non potendo il Contraddittore coteſti danni negare con un *Ci è chi dice* ne ſcagiona il Signor Preſidente. *Ci è chi dice*, e' ſcrive a carte XXXVI, *di aver le pruove, che abbiano i Governanti venduto ſecretamente il grano dell' annona*.

E potrebbe meglio difenderſi il Sign. Preſidente, che per coteſte pruove? E perchè chi dice di averle, non le produce? E' forſe amico degli Amminiſtratori di Foggia? Non è poſſibile. Un loro

ro amico non darebbe sì belle notizie all' Avvocato de' loro avverſarj, il quale, a parlar chiaro, è l' Avvocato del Sign. Preſidente. Dunque eſſer dee lor nimico: e non può ſtare, che un nimico degli Amminiſtratori di Foggia non ſia amico del Sign. Preſidente. E sì belli amici ha 'l Preſidente Petroni, che potendolo sì ben difendere, gli fan ſapere per mezzo del ſuo Avvocato di aver coteſte pruove, e non gliene fanno un dono? Ma ſi laſci pure coteſto ignoto impoſtore, e ſi torni al decreto del dì 15 del meſe di Decembre. Leggendo io nel margine del Capo III, *Remitto me actis*, mi recai ſubito in mano gli atti dell' annona di Foggia, e vi trovai alcune circoſtanze, per cui molto più che per quel decreto l'animo inimico del Sign. Preſidente ſi ſcopre. Nel dì 7 del meſe di Novembre capita nelle mani del Sign. Preſidente la Real Carta del dì 5, con cui gli ſi ordinava, che *ſenza dar luogo a' raggiri faceſſe formar l' annona* a tenore di quel, che ſi era praticato negli anni ſcarſi: e che *faceſſe noto il Real Diſpaccio*. La formola, *Faccia noto il Real Diſpaccio* non è delle formole uſate ne' Reali reſcritti. E' una nuova formola dinotante il gran deſiderio, che aveva il Re di conſolare con una pronta provvedenza l'afflittiſſima Città di Foggia, cui era tra poco per mancare l'annona. Lo ſteſſo dì 7 ordina il Sign. Preſidente l'eſecuzione di quella Real Carta. La fa poi, come il

Re

Re comandava, ſubito nota a i ricorrenti? No. La notizia di coteſta ſovrana benigniſſima determinazione vien di Napoli per una privata lettera in Foggia nel dì 6 del ſeguente meſe di Decembre. Si dà lo ſteſſo dì 6 al Sign. Preſidente un *memoriale* a nome di quel Comune, e quivi gli ſi eſpone eſſerſi avuta la notizia del Real Diſpaccio, e ſe ne chiede l'eſecuzione. Come potea più celarſi? Si ordina lo ſteſſo dì 6 dal Sign. Preſidente, che venga lo Scrivano cerziorate le parti (*a*), indi nel dì 7 ſi notifica agli Amminiſtratori il Diſpaccio (*b*). Ma perchè dalla data del decreto appariva, che la privata notizia del Diſpaccio eraſi avuta dagli Amminiſtratori, primachè ſi foſſe dal Sign. Preſidente fatto loro notificare, quel 6, ch'era la vera data, ſi è poi mutato in 7: e'l vede anche un orbo. Si ſpendono poi otto altri giorni per cerziorare gl'intereſſati, e finalmente nel dì 15 ſi fa quel decreto. E'l Sign. Preſidente in un affare, in cui periglioſiſſimo era l'indugio, deludendo le ſollecite cure di S. M., e le preſſanti premure degli Amminiſtratori, tien celato per un meſe intero il Diſpaccio! E perchè tanto indugio? Io nol so. So bene, che ſi eſtraſſe in quel meſe dal *piano*, e dalle *maſſerie* gran quantità di grano.

Giu-

(a) *Si veggano gli atti dell'annona a carte* XLV.
(b) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* XXXVII.

Giustificati a cotesto modo i fatti espressi nel principio della istanza, e ne' primi tre Capi, che ne dipendono, il Sign. Presidente è sospetto. L'essersi per Decreto della R. Camera della Sommaria ordinato, che gli si mostrassero, è grandissimo argomento, che, posti que' fatti, sono essi sussistenti per Legge. Ma si vuol quì sciorre una difficoltà. Volgarissima è la massima, *Si gravaris, appella*. Con essa si soglion difendere i Giudici nelle cause di ricusa: e con essa si difende il Sign. Presidente dal mio Contraddittore a carte LIII. Sia ingiusto l'*appuntamento*, con cui il Sign. Presidente ordinò quel secondo *ratizzo*: ingiusti sieno i due decreti, con cui permise il *dissequestro*, e la vendita de' grani di Gaetano la Rocca, e di D. Orazio Cimaglia; e 'l decreto del dì 15 del mese di Decembre. Ben poteano gli Amministratori richiamarsene alla R. Camera della Sommaria. Se non l'han fatto, lor danno.

Agevoli sono le risposte. Dell'*appuntamento* ordinante il secondo *ratizzo* e' non si doveano alla R. Camera richiamare, perchè si fece sotto l'espressa condizione, che fermo restasse il primo fino a che non si fosse quel secondo interamente eseguito: alla qual condizione contravvenne di fatto il Sign. Presidente. Di quel, che poi ordinò nelle cause di Gaetano la Rocca, e di D. Orazio Cimaglia, quandochè sia vero, ch'e' non fece decreti in iscritto, non poteano richiamarsi: e dato an-

ancora che avessegli fatti in iscritto, nè men poteano, perchè 'l Sign. Presidente gli fece in su quel punto eseguire. E di fatto scrive il Contraddittore a carte XLVIII, che 'l decreto nella causa di D. Orazio Cimaglia si fece, *mentr'era per caricarsi il grano*. Finalmente del decreto del dì 15 del mese di Decembre ben poteano, e doveano richiamarsi: e senza indugio se ne richiamarono al Re (*a*), seguentemente dentro i tempi legittimi il ricusarono nella R. Camera della Sommaria. Ma si vegga, come sia da intender la massima, che mi si oppone. Egli è vero, che la sola iniquità del decreto non è causa bastante a ricusare il Giudice. La prava disposizione dell' animo del Giudice è quella, che 'l fa sospetto; ma perchè nel segreto dell' animo umano non si può trapassare altrimente, che per congetture tratte da' segni esterni, le congetture a conoscere quella prava disposizione non si traggono altronde, che o dalla troppa iniquità de' decreti, o dal troppo irregolar modo di procedere, cui non può scusar l' ignoranza (*b*). Or quante congetture di una

(a) *Si veggano gli atti di Bargiacchi nella* 1 *carta*.
(b) Galeota *Controv.* 39. *num.* 35., *&* 39. *Non se fundat Dux solum in ipsis gravaminibus ante, & post compromissum illatis, & successive continuatis, quæ de jure sufficere deberent . . . . verum-*

una prava disposizion d'animo si posson mai trarre o dalla iniquità de' decreti, o dal modo irregolar di procedere, concorron tutte nella causa presente. Può ben darsi il caso, che un Giudice anche dotto ignori una Legge, e che contra quella chiara ed espressa Legge, che ignora, e' faccia un decreto. Il decreto è iniquo, non è sospetto il Giudice. Ma per nimico, e seguentemente per sospetto anno i Dottori quel Giudice, il quale, non ostante che la Legge, o qualunque altra ordinazione si alleghi, pur' e' non l' osserva, se però sia tale, che non possa interpetrarsi altrimente (*a*). Si venga ora al caso. Si pretende da' padroni de' grani del *piano* un secondo *ratizzo:* si pretende per la sola privata loro

H uti-

---

rumtamen innititur super iniquo animo Judicis, & malo modo procedendi: & sic suspicio non tantum fundatur super gravamine, sed super iniquo animo, qui in dubio, probato gravamine, præsumi debet, quia in male factis præsumitur malus animus, & quod gravamen non re tantum, sed ex mente processit.

(a) Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 9. *n.* 22. *Judex recusari potest ex metu activo, quando ordinationem, seu aliam legem ei allegatam non servat, quia denegare justitiam est injuriam facere, nisi ordinatio seu Lex allegata varias patiatur interpretationes.*

utilità: si pretende nel dubbio (non vo dir altro) del pubblico danno: si pretende contra l' *antico solito*: l' *antico solito*, e 'l pubblico danno dagli Amministratori si allega; contuttociò dal Sign. Presidente si vuole, e tanto basta, perchè le contrarie ragioni dagli Amministratori allegate non vagliano. Qual delle cose dagli Amministratori allegate a dubbio, ed a varia interpetrazion soggiacea? L' *antico solito?* Ma ho io dimostrato, che tal era l'*antico solito*, qual si allegava: che si era altre volte tentato di rompere, ma non era stato mai rotto; e che quel secondo *ratizzo*, dopochè si era già fatto il primo, e fatto con pace, e cominciato ancora ad eseguirsi, non si si era nè men tentato. Il pubblico danno? Ma ho io parimente mostrato, che al Comune di Foggia non potea mai dal secondo *ratizzo* venire alcun pro, perchè non crescea per esso la quantità destinata in virtù del primo alla pubblica annona; ma ben dovea venirgliene danno: e quandochè non tutti que' danni gliene venissero, quanti se ne poteano verisimilmente temere, e gliene son poi di fatto venuti, il danno certo eran le liti, che convenivagli di sostenere contr' a' padroni de' grani delle *masserie*, i quali certamente si sarebbono opposti.

Ma innanzi. Il Sign. Presidente non poteva ignorare, che in virtù di più Decreti dell' abolito Collaterale confermati negli anni a noi vicini dalla

dalla Real Camera di S. Chiara (a), e (quel che più rileva) in virtù di un *ſolito notorio* in Foggia al Preſidente Governadore è vietato rimeſcolarſi negli affari della pubblica annona. All'arbitrio degli Amminiſtratori la pubblica annona è rimeſſa, ed alla Corte locale ne compete il richiamo. Io non riprendo l'aver lui interpoſta l'autorità ſua, quando il primo *ratizzo* ſi fece. Da lui ricorſero i padroni de' grani del *piano*, e gli Amminiſtratori per troppa venerazione conſentirono in lui. Quando poi nuovamente da lui ricorſero, perchè ſi faceſſe il ſecondo *ratizzo*, vedendo, che gli Amminiſtratori contraddiceano, dovea trarſene fuora. Chi contraddice alla coſa, che 'l non competente Giudice vuol che ſi faccia, non conſente di certo nella perſona del Giudice: e ſe tace, cotesta taciturnità come procedente da riverenza e da timore non può valer per conſenſo. Di ciò facilmente ſi renderà perſuaſo, chiunque ſa, quanto ſuoni in Foggia il *Preſidente Governadore*, e chiunque pon mente all' indole quanto al giuſto inchinata, altrettanto ſtizzoſa del Sign. Preſidente Petroni. Il Sign. Preſidente adunque uſando d'una giuridizione non ſua obbligò gli Amminiſtratori, che in lui non conſentivano, ad un ſecondo *ratizzo*. E coteſto voler fare quel, che

H 2 non

(a) *Si veggano gli atti di Bargiacchi a carte* v.

non avea diritto di fare, e 'l volerlo fare senza che 'l volesser coloro, a' quali importava, per argomenti tratti da i Libri del jus Civile (*a*) rendealo sospetto a bastanza.

Innanzi ancora. Non poteva il Sign. Presidente non ricordarsi, che nell' *appuntamento*, con cui ordinavasi il secondo *ratizzo*, si era inserita l' espressa condizione, che, primachè non si fosse interamente eseguito, fosse restato fermo il primo. E perchè fece poi, primachè si eseguisse, dissequestrare, e vendere altrui quasi la metà de' grani destinati in virtù del primo alla pubblica annona? Ci è dubbio, o varia interpetrazione, che 'l possa scusare? Avesse almen fatto poi eseguire il secondo *ratizzo*. E' nol fece mai eseguire. Gran cosa! Ne ordina con più decreti l' esecuzione, e facendone sempre più forti istanze gli Amministratori, permette loro, che usino di lor ragione, e nega poi loro le lettere *compulsoriali*. Chi è che trovi interpetrazion da scolparlo?

Non meno della iniquità de' decreti è inescusabile nel Sign. Presidente l' irregolarità del procedere. Gli farebbe gran torto chi credesse, ch' e' non previde, che sarebbe quel secondo *ratizzo* riuscito dannoso a' padroni de' grani riposti nelle *masserie*. Chi è che prima di ordinarlo non gli ave-

(a) Ulpiano *in L. quæ omnia* 25. *ff. de procurat.*, *Hoc ipso suspectus est, qui operam suam ingerit invito.*

averebbe più volte intesi? Ma 'l Sign. Presidente Petroni l' ordina la prima volta, e non gli sente: ne prescrive l' esecuzione nel dì 27, e nè meno gli sente. Soggiacciono a dubbio, od a varia interpetrazione le Leggi, che al Giudice non permettono di condannare altrui senza sentirlo? So, che poi il Sign. Presidente gl' intese, ma gl' intese, quando molti, e chiarissimi segni di *precipitazione* avea dati. E' la *precipitazione* una delle più grandi irregolarità di procedere, e seguentemente un de i più grandi argomenti della prava disposizione dell' animo del Giudice. E quà son da riferire i *dissequestri* de'grani contraddicendo gli Amministratori permessi a voce, o permessi con decreti in iscritto, ma fatti in su quel punto eseguire. Non poteano al Sign. Presidente essere ignote le Leggi ordinanti, che non vengano i Giudici a *subite* determinazioni, ma le *ponderino* bene, ed intese le parti le facciano, e poi le diano fuori in iscritto, perchè possano richiamarsene (*a*): nè poteva essergli ignoto quel, che della ricusa nascente dalla *precipitazione* si è da' Dottori insegnato (*b*). E pure se ci fosse, chi volesse scusare il Sign. Presidente dicendo, che la *preci-*

(a) *L. judices 9. C. de judiciis*, *L. hac Lege 2. C. de sent. ex peric. recit.*

(b) *Petra in Rit. 265. num. 165. tom. 2. & num. 175. tom. 3.*

cipitazione è talvolta effetto di troppo zelo, io, che ho grande opinione della di lui somma integrità, forse menerei buona la scusa; ma non troverei poi, come scusarlo dell'aver tenuta per un intero mese celata al Comun di Foggia la Real Carta del dì 5 del mese di Novembre, nella quale leggeasi, *Faccia noto il Dispaccio*. Irregolarità maggiore non ci è forse mai stata. Correa rischio quel Comune di perir della fame, e tuttodì si estraevano grani dal *piano*, e dalle *masserie*; onde dannosissimo era l'indugio. Dunque richiedea la cosa stessa, che non si perdesse tempo: e perchè tempo non si perdesse, erasi in quella Real Carta inserita la clausola del tutto nuova, *Faccia noto il Dispaccio*. Chiaro, e non soggiacente a varia interpetrazione era l'ordine sovrano del Re. Perchè dunque il Signor Presidente non fa noto il *Dispaccio?* Perchè l'asconde, ed aspetta, che dopo un mese ne giunga la privata notizia di Napoli?

Cotesta tanto inescusabile iniquità di decreti, ed irregolarità di procedere non era da aspettarsi da un Giudice dotto, e zelante del giusto, qual è di certo il Sign. Presidente Petroni. E' dunque da dire, che qualche non conosciuta passion l'ingannò. Si consideri, quanto avvenne in Foggia dal mese di Settembre dell' anno 1763, nel qual mese piacque al Sign. Presidente di ordinare il secondo *ratizzo* fino al fin di quell' anno, e si troverà, che

che tutto avvenne per fare il pro de' padroni de' grani riposti nelle fosse del *piano*. Loro solamente giovava quel secondo *ratizzo* : al Comun di Foggia, ed a' padroni de' grani riposti nelle *masserie* era certamente dannoso. Era di ciò ben persuaso il Sign. Presidente, ma l' assalirono, e 'l vinsero le iterate e sempre più forti istanze de' padroni de' grani del *piano*. Così cominciò poco a poco a riguardar come suo il privato loro interesse. Ed eccolo divenuto loro amico molto più, che ad un indifferente Giudice si conveniva. Che se nimici del Comune di Foggia erano da riputarsi i padroni di que' grani, perchè pretendendo contra l' *antico solito* il secondo *ratizzo* metteano, se non altro, in forse la pubblica annona, eccolo divenuto amico de'nimici di quel Comune, e nimico ad un tempo senz'avvedersene di esso Comune. Sospetto a giudizio de' nostri Dottori è 'l Giudice amico del mio nimico, perchè nimico mio si presume (*a*). Che se quando i padroni de' grani del *piano* pretesero il secondo *ratizzo*, non erano inimici del Comune di Foggia,

(a) Costantino in *L. si liberi* 28. §. 2. *C. de inoff.*, *Si tamen mater filium insidiis appetiit, vel INIMICIS EJUS SUAS AMICITIAS COPULAVIT, atque in aliis sic versata est, ut inimica ejus crederetur*. Si vegga ancora il Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 2. *num.* 9.

gia, e nimico di quel Comune non era il Sign. Presidente Petroni, quando l'ordinò, forse perchè gli uni il pretesero, e l'ordinò l'altro a condizione, che non si dissequestrasse rata alcuna de' grani del *piano*, primachè vi si fossero immessi i grani delle *masserie*; quando poi prima di eseguirsi il secondo *ratizzo* venderono gli uni presso che la metà di que' grani, e l'altro il permise, crudelissimi nimici divennero di quel Comune. Pur cotesta inimicizia sarebbe stata tollerabile in qualche modo. Quel permettere, che i grani del *piano* si vendessero altrui, nascer potea da voglia di giovare a' padroni di essi, non da voglia di nuocere al Comune di Foggia, tuttochè gli nocesse per conseguenza. Ma quel non preferire il Comune di Foggia, nel cui territorio erano nati que' grani: quel non preferirlo per lo stesso prezzo, quel non preferirlo nella compera di que' grani, che a molto minor prezzo gli si erano antecedentemente in virtù del primo *ratizzo* promessi, non potea nascere altronde, che da voglia di nuocere.

E perchè non fece allora il Sign. Presidente eseguire il secondo *ratizzo?* Potea così provvedere ad un tempo non meno al ben privato de' venditori, e de' compratori de' grani del *piano*, che al pubblico bene del Comune di Foggia. Furon queste le prime giustissime idee del Sign. Presidente. Di fatto non contento di averne ordinata l'esecuzio-

ne

ne nel dì 27 del mese di Settembre (*a*), l'ordinò nuovamente nel dì 26 del mese di Ottobre (*b*), e ne' dì 5 e 9 del mese di Novembre (*c*). Ma quando e' men sel pensava, una nuova privata passion l'occupò. Alla innaspettata novella del secondo *ratizzo* percossi, come da fulmine, i padroni delle *masserie* del *distretto* ricorsero dolentissimi al Sign. Presidente, perchè non facesse lor perdere quel maggior lucro, che avrebbon fatto vendendo i grani ad altrui. Le costoro lamentevoli voci altamente commossero il cuore del Sign. Presidente, ed a pietà l'inchinarono. La pietà poco a poco il sedusse facendogli parer vera una falsa ragion di uguaglianza. Se a'padroni de' grani del *piano* (così nel cuor gli parlava) si è permesso di vendergli altrui tuttochè destinati alla pubblica annona, come non permettersi a' padroni delle *masserie* del *distretto?* Dovea non lasciarsi mai vincere da i molli prieghi nè de i primi, nè de i secondi (*d*): dovea con grandissima indignazione ascoltargli, anzi non doveva ascoltargli per nulla; ma le tenere passioni private l'assali-

 rono

(a) *Si veggano i suddetti atti a carte* III.
(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XXXII.
(c) *Si veggano i sudd. atti a carte* XXXV, *e* XLII.
(d) Callistrato *in L. observandum* 19. §. 1. *de off. Præsid.*, *Neque precibus calamitosorum* (*jus reddentem*) *inlacrymari oportet*.

rono ſenza farnelo accorto, e gli diſarmarono il cuore di quella nobil ferocia, onde indura l'huom forte incontro a' preghi, ed a' pianti: e 'l fecero in fine divenir nimico del Comune di Foggia.

Ed ecco come colla ſcorta delle Leggi, e de' buoni interpetri di eſſe ho io fatto per gli effetti conoſcere nel Sign. Preſidente (ſalva ſempre la nota oneſtà ſua) un animo avverſo al Comune di Foggia. Se ci è poi chi voglia da me ſapere, donde coteſta avverſione foſſe mai nata nell' animo del Sign. Preſidente, io primamente gli riſpondo, che non me ne debbo brigare, conciofiachè per comun ſentimento de' Dottori (*a*) baſtino a ricuſare il Giudice i ſoli effetti di un animo avverſo, ſenzachè la cagion ſe ne ſappia: ſecondamente gli dico, che ponga mente all' indole del Sign. Preſidente: all'impegno, che moſtrò di ordinare il ſecondo *ratizzo* per diſſequeſtrare la metà de' grani del primo: alla contraddizione degli Amminiſtratori, e ne troverà la cagione. E' 'l Sign. Preſidente amantiſſimo del giuſto, e non è tra noi chi poſſa penſare altrimente di lui; ma chi è tra noi che non ſappia, come di ſubita ira ſi accenda, come frema, e dia nelle furie, ſe ci è chi oſi di contraddirgli? E chi è, che per la cotidiana ſperienza non ſappia, che le

(a) Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 2. *num.* 21, 22, & 39, & *cap.* 9 *num.* 17, & 18.

le collere degli huomini giusti considerate da loro com' effetti di zelo acquistano nuova forza ogni dì? Ciò posto immagini chi può (che io nol saprei dire) come il Sign. Presidente si commosse, e stizzì contra gli Amministratori, quando a quel secondo *ratizzo* si opposero. Da questa negli animi altrui debol cagione, ma nell' animo del Sign. Presidente grandissima nacquero poi que' decreti, e quel suo procedere, che tanti danni al Comun di Foggia han recati.

E qual danno (dicemi il Contraddittore) glien' è venuto?

Dato ancora (io gli rispondo) che non gliene fosse venuto alcun danno, pur sarebbe il Sign. Presidente sospetto. La prava disposizion dell'animo rende sospetto il Giudice: il perchè da' Dottori si ha per nimico non solamente colui, che in effetto ha nociuto, ma ancora colui, che ha tentato di nuocere (*a*). In effetto poi grandissimo è stato il danno. Nè parlo io del danno delle liti, in cui quel secondo *ratizzo* involse il Comune di Foggia: parlo del danno, che ha dovuto sostenere per rifarsi di quella metà de' grani del *piano*, che fece il Sign. Presidente dissequestrare e vendere senza far poi

 ese-

(a) De Marinis *resol.* 209. *n.* 10. *tom.* 1. *De jure inimicus dicitur non solum qui cum effectu nocuit, sed etiam ille, qui posse fecit, ut noceret, & nocuisset, si potuisset.*

eseguire il secondo *ratizzo*. Si è detto, che l'Uditore, e'l Fiscale di Foggia altro non poterono per transazione ottenere da' padroni de' grani delle *masserie*, che la promessa di *contribuire carra* 67 *e tom.* 31 *e mezzo colli primi grani nuovi da raccogliersi nel venturo mese di Luglio*, *NON OSTANTE CHE LE PARTITE AVESSERO IMPORTATO ASSAI PIU'*. Costesti 67 carri, e tom. 31÷ non bastavano, e quandochè fosser bastati, non si poteano avere prima del mese di Luglio. Intanto come si aveva a fare per non perir della fame? Prestarono anche in ciò l'opera loro que' due zelanti Ministri: ed ecco quel, che dintorno a ciò riferiscono (*a*), *Dopo ciò essendo stati nuovamente chiamati tutti i suddetti padronali, ed intesi pienamente con detti magnifici del Governo, essendosi ristretti detti padronali nel proprio vitto, a gran stenti si sono ratizzate ad essi buonamente altre carra* 183 *e tom.* 30, *che summano tom.* 6618 *con essersi convenuto pagarseli alla ragione di carlini* 27 *il tomolo*. Di ciò non si dubita, e ce n'è l'*appuntamento* negli atti (*b*). Or se non avesse il Sign. Presidente ordinato il secondo *ratizzo*, o se l'avesse fatto eseguire, o se non avesse fatto dissequestrare e vendere quasi la metà de' grani destinati in virtù del primo alla pubblica

(a) *Si veggano gli atti della ricusa a carte* CIX.
(b) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* LVII.

blica annona, cotesti 183 carri, e tom. 30 non si sarebbono comperati carl. 27 al tomolo, vale a dire 14 ÷ sopra i carlini 12÷, ch'era il prezzo de' grani già sequestrati: la qual somma eccedente per 183 carri e tom. 30 ascende a duc. 9596 - 10. E perchè cotesti 183 carri, e tom. 30 non pareggiavano la quantità de' grani dissequestrati e fatti vendere dal Sign. Presidente, gli Amministratori temendo delle furie popolari ricorsero nuovamente all'Avvocato Fiscale, e per la costui opera riuscì loro di avere allo stesso prezzo di carlini 27 altri tom. 1053: e ce n'è l'*appuntamento* negli atti (*a*): ed ecco al danno di duc. 9596 - 10 si aggiunge un nuovo danno di altri duc. 1526 - 85. E non sarà poi il Sign. Presidente *manifesto nimico* del Comune di Foggia? Come il Contraddittore lo scuserà? Non potrà certamente negare il danno. Dirà, che non ebbe l'animo di farlo? Il credo bene, ma gli rispondo, che l'avere il Sign. Presidente troppo favorito col pubblico danno ora i padroni de' grani del *piano*, ora i padroni de' grani delle *masserie* l'ha fatto divenire cotanto temuto in Foggia, quanto un nimico: e tanto basta, perchè sia sospetto (*b*). Se-

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* LV.
(b) Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 9. *num.* 24. *Judex potest recusari ex metu activo, quando nimis & extra terminos iuris uni parti favet, & alteram gravat.*

* Capo XVII.

Seguono quattro altri fatti riguardanti ancora l'annona. Il primo è. * Nel dì 8 del mese di Gennaro fece il Sign. Presidente trarre dalle fosse del *piano*, e propriamente dalle fosse de' Giliberti tom. 75 di grano, e perchè non gli si opponessero gli Amministratori, fece lor dire dallo scrivano Mariani, che servivano per lo Sign. Marchese Cavalcanti Spettabile Luogotenente della R. Camera della Sommaria. Al nome venerato di un sì riguardevole Personaggio si recarono a gloria gli Amministratori di chinare il capo, e tacere: seppero poi lo stesso dì, ma quando era vano l' opporsi, che dovea condursi quel grano al forno di Nola. Il Capo XVII, che cotesto fatto contiene, non è del numero de'Capi mostrati al Sign. Presidente. Per due *pubblici giurati atti* fatti da' *caporali*, e *sfossatori* del *piano* ne costa, e costa ancora per essi, ch' erano que' 75 tom. riservati alla pubblica annona (*a*). Nè gli avversarj negano il fatto: anzi il confermano per una lettera scritta nel dì 12 del mese di Decembre dal suddetto Spettabile Sign. Marchese al Sign. Presidente. Ma ci è in quella lettera l' importantissima condizione, *purchè però non manchi alla Città di Foggia il pieno per la sua annona*. Questa importantissima clausola dovea fare, che 'l Sign. Presidente si ricordasse del Real Dispaccio

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* LXXX.

cio del dì 15 del mese di Novembre, con cui gli si era ordinato, che *avesse fatto formar l'annona ;* e del suo recentissimo decreto del dì 15 del mese di Decembre, con cui avea permesso agli Amministratori di comperare i grani, che bisognassero *in aumento dell' annona*, eccettone il grano, che servisse per l'*annona*, o per l'*aumento dell' annona* di Napoli, pe' *locati*, o per lo *vitto*, e per la *semenza :* e poichè 'l *forno di Nola* non era tra' casi eccettuati, e lo Spettabile Sign. Marchese Cavalcanti usando della sua solita saviezza, e giustizia preferiva espressamente l'*annona di Foggia* a quel *forno*, doveva il Sign. Presidente non permetter mai, che partisse di Foggia quel grano. E poichè quando giunse in Foggia la lettera, e quando que' 75 tomoli si fecer partire, pagavasi il grano in virtù degli ordini Reali non più che due carlini sopra la voce, doveva almeno il Sign. Presidente per quel medesimo prezzo preferire al forno di Nola il Comune di Foggia, che dovette poi comperarlo carlini 27 al tomolo. O se nel dì 8 del mese di Gennaro, quando diè que' 75 tomoli al forno di Nola, si fosse il Sign. Presidente ricordato, che nel dì 17 del mese di Decembre aveva esclusa la prelazion chiesta per lo stesso prezzo da quel Comune nella compera del grano del Cimaglia, forse per rifarlo in parte del danno averebbelo preferito a quel forno! Ma come ricordarsene nel dì 8 del

mese

mese di Gennaro, se in quel giorno avea tanto in ira gli Amministratori, che in una sua *Relazione* al Re scritta in quel dì gli aveva ingiustamente querelati come *oppressori della gente?* Di cotesta *Relazione* si parlerà più giù.

Il secondo fatto contiensi nel Capo VIII, che si è già mostrato al Sign. Presidente. * Senza sua espressa licenza non si potea vender' orzo, e i mulinari della Città nel dì 3 del mese di Gennaro non aveano orzo da dare agli animali addetti a i molini: seguentemente temeasi, che non mancasse la farina nel dì seguente. In sì gran rischio fu'l Sign. Presidente a nome della Città strettamente pregato dal Sindaco, che gliene facesse vendere una convenevole quantità. La sua risposta fu, *che non volea saperne niente: che poco gl' importava; e che 'l Sindaco non fosse andato più da lui per affari della Città*. Ricorsero allora i mulinari allo scrivano Mariani, che soprantendea d' ordine del Sign. Presidente alla vendita delle vettovaglie nel *piano*. La risposta del Mariani fu, *che avea ricevuto ordine dal Sign. Presidente di dar l' orzo solamente a' carrettieri, non a' mulinari, per cui avesse pensato la Città*. In tempo di aperta guerra, nel qual tempo *si rompono i patti della umana società* giusta l' espressione del Puffendorfio (*a*), un pubblico nimico che potea far di peggio al

* *Capo VIII.*

(a) *De jur. nat. lib.* 4. *cap.* 6. §. 14.

al Comune di Foggia, che porlo nel rischio di perir della fame? Al Capo contenente un fatto cotanto atroce rispose il Sign. Presidente, *Exposita non sunt vera, & mihi ignotum est, quod dixerit scriba Alexius Mariani, ac proinde remitto me juri*. Negò dunque la sua risposta, e disse di non sapere la risposta del Mariani. Ma se la risposta del Mariani è vera, è da presumere, che vera sia pur quella del Sign. Presidente. Della risposta del Mariani costa per un *pubblico atto* (*a*). Il R. Notajo Saverio Ciccone a richiesta degli Amministratori, e de' mulinari si portò nel medesimo dì col Cancelliere della Città dal Mariani, ed in presenza di più testimonj gli domandò, *per qual motivo si negasse a i mulinari l'orzo:* e 'l Mariani quella risposta gli fece. A tenore del *pubblico atto*, che se n' è formato, son pronti il Notajo, il Cancelliere, e gli altri testimonj, se ce ne sia uopo, a *deporlo*. Or non avrebbe di certo osato il Mariani di negar l'orzo, e molto meno avrebbe osato di rispondere, che d'ordine del Sign. Presidente il concedeva a' *carrettieri*, e negavalo a i *mulinari*, se l'ordine non fosse stato più che vero. Ciò si conferma per quelle medesime scuse, che 'l Contraddittore ne fa nella sua Scrittura a carte LXVII, e LXVIII. E' deride la strana cura, che prendeano gli Amministra-

K

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* XXXV.

ſtratori di coteſti *muli*, ch' erano *de' particolari*, *non della Città* di Foggia, e vuol che ſi creda affettata per trarne *un capo di ricuſa*. E 'l giudizioſiſſimo Contraddittore a coteſto modo ragiona, e ſcrive! Chi è che non intenda, che prendeano gli Amminiſtratori la cura della farina, e del pane, non de' *muli?* Forſe ci ſarà documento, che ſebbene non ci ſieno in Foggia molini *ad acqua*, e vi manchi talvolta anche l'acqua da bere, pur ſi poſſa per un particolar privilegio di quella Città macinare il grano ſenza muli, od altre beſtie ſimiglianti? Per riſpetto poi del fatto, e' nol nega del tutto. Confeſſa, che 'l Notajo Ciccone, e 'l Cancelliere della Città ſi portarono dal Mariani, e 'l richieſero dell' orzo pe' muli de' molini, ma dice che vi ſi portarono *ad un' ora di notte*: e 'l Mariani il negò dicendo, *ch' era notte, e non ſi poteano aprire le foſſe dell' orzo*; ſoggiunſe però, che *le avrebbe aperte la mattina ſeguente per tempo*. Inveriſimiliſſima riſpoſta! Molto meglio per quell' aſſoluto *Vera non ſunt expoſita*, che per eſſa difendeſi il Sign. Preſidente. Nella prima ſua ora tanto alta è la notte in Foggia, che non ſi poſſono aprir le foſſe dell' orzo? Si avea forſe da far lungo cammino per giungere al *piano* della Città? Si avea da aprir di notte, e col lume qualche magazzino di polvere da ſchioppo, ſicchè l'aprirlo portaſſe pericolo? E poi chi non sa, che ſpezialmente negli an-

ni

ni ſcarſi di nottetempo ſi macina il grano? L'eſſerſi di notte portati dal Mariani quel Notajo e quel Cancelliere è grande argomento, che gran riſchio ſi correva, e che per l'indugio dovea creſcere il riſchio. Il *pubblico atto*, che ſi produce, l'inveriſimilitudine del racconto, che a difeſa del Sign. Preſidente ſi fa del fatto, e la gran circoſtanza dell'eſſere accaduto nel dì 3 del meſe di Gennaro, nel qual dì era, come ſi moſtrerà, fortemente sdegnato cogli Amminiſtratori il Sign. Preſidente, moſtrano chiaramente, che 'l fatto ſta, come nel Capo ſi eſpone.

Coteſto ſecondo fatto confermaſi per lo terzo eſpreſſo nel Capo XIX.* Non contento il Mariani di aver negato l'orzo a i mulinari Antonio Caputo, Michele di Virgilio, Angelo Paolone, Paſquale Natale, Gioſeppe, e Liborio di Staſio, Lonardantonio Montenero, Giovanni di Fiore, Geſidio Mancinelli, Nicola di Aurelio, Lionardo Cerſa, e Paſquale Antonino, fecegli ancora maltrattare da' ſoldati, che aveva a' fianchi. Fece incarcerare il primo, gli altri fece o battere, od inſeguire. Queſto XIX Capo non ſi è moſtrato al Sign. Preſidente: ma della incarcerazione del Caputo, e degli aſpri e crudeli modi uſati con gli altri ci è un *pubblico atto giurato* (a): e, ſe biſognerà, per legittime *depoſizioni* ne potrà meglio

* *Capo XIX.*

K 2

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* XXXVI.

glio costare. Ma 'l Contraddittore a carte LXVIII non nega l' incarcerazion del Caputo. La scusa dicendo, che fecelo il Mariani incarcerare *per averlo ingiuriato*. E qual dovette esser la causa, per cui un povero *mulinajo* osasse d' ingiuriare lo Scrivano *Alessio Mariani* nome per lo favore del Sign. Presidente temutissimo in Foggia? Dovette esser grandissima, e non altra, che quella, che nel Capo si espone. Negar l' orzo a i muli di un mulinajo è lo stesso, che torre al mulinajo gli alimenti, ch' e' trae dal fitto de i muli. Cotesta era causa a quelle ingiurie corrispondente. Soggiunge il Contraddittore, che 'l Mariani nel dì 8 del mese di Febbrajo ne fece relazione al Sign. Presidente, e 'l Sign. Presidente ordinò, che *statim si rilasciasse*. E di ciò donde costa? Da un *certificato*, che 'l Segretario della R. Dogana ne fa lo stesso dì 8. O quanti *certificati* fa cotesto buon Segretario! E perchè dovea farsi cotesto *certificato*, e farsi lo stesso dì? Il Sign. Presidente disequestrò, come si è mostrato, quasi la metà de' grani del primo *ratizzo* con tanti e tanti ordini a voce, senzachè se ne formassero *certificati*, e potea forse un dì doverne dar conto, perchè si offendea per essi il Comune di Foggia; e poi di una grazia, che ad un mulinajo incarcerato si fa, formasi dal Segretario un *certificato!*

Resta il quarto notevolissimo fatto espresso nel Capo XXVII. * Perchè sovente mancava l' orzo a' muli

* *Capo XXVII.*

muli addetti a' molini della Città, l'Uditore, e l'Avv. Fiscale di Foggia eseguendo gli ordini della R. Camera della Sommaria provvidero a sì gran bisogno. *Facciam presente a codesto Supremo Tribunale* (così dicono essi nella più volte citata *Relazione* del dì 3 del mese di Marzo) *di essersi in vigore di altre provisioni data la providenza per far sussistere gli animali addetti alli molini, e quegli impiegati al trasporto de' comestibili, con essersi ratizzate a' massari carra* 120 *di biade per uso de' cennati animali, cioè carra* 60 *di orzo, ed altrettante di avena*. Fecesi cotesto *ratizzo* nel dì 17 del mese di Febbrajo: e ce n' è l' *appuntamento* negli atti (*a*), donde costa, che de' 60 carri di orzo 39 ne diè la generosa e pia D. Lisabetta Cuoci al basso prezzo di 11 carlini al tomolo. Ma della generosità di cotesta gran donna non potè, colpa del Sign. Presidente, godere il Comune di Foggia. Nel dì 1 del mese di Marzo trenta di essi ne tolse il Sign. Presidente a quel Comune, e fecegli dare all' *assentista* Lombardi. Così deluse le provvide cure di que' due zelanti Ministri, e le speranze di quell' afflitto Comune. Come scuserà cotesto fatto il sottile Contraddittore? E' lo scusa in modo, che le scuse riescono gravissime accuse. Dice a carte LXIX, e LXX, che que' 30 carri di orzo *prima*

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* LIV.

prima di esser destinati all' annona della Città di Foggia erano stati sequestrati dal Sign. Consiglier Pallante per uso di questa Metropoli: e che giunse poi al Sign. Presidente Real Dispaccio ordinante, che *prontamente consegnasse al Commissionato dell' Assentista* (ch' era il Lombardi) *l' orzo*, *che aveva unito quel Consigliere* a tenore dell' *annessa nota*, nella quale e' soggiunge, ch' *era l' orzo di D. Elisabetta Cuoci:* e così dice che *fu poi eseguito senza contesa alcuna*, *come ha certificato lo stesso Lombardi*. Di tutte cotesste cose non ce n' è una sola, che non sia falsa: e dolgasi pure, che ne ha ragione, l' onestissimo Contraddittore de' suoi clienti, che gli han fatto scrivere sì brutte mensogne. E' falso, ch' era stato quell' orzo sequestrato dal Sign. Conf. Pallante, primachè si destinasse all'annona di Foggia. Se fosse stato sequestrato dal Sign. Conf. Pallante, come averebbono que'due avveduti Ministri osato di destinarlo ad altr' uso? Si aggiunge, che fecero essi, prima di stabilirsi il *ratizzo*, a se venire i *caporali* del *piano*, cui quel sequestro non poteva essere ignoto, ed *intesi i caporali*, come nell' *appuntamento* si dice, fu l' orzo della Cuoci destinato all'annona. E' falso, che l'orzo della Cuoci era nella *nota*, che si trasmise col Real Dispaccio al Sign. Presidente. Si esibisca pure cotesta *nota*, o ne formi almeno un *certificato* quel buon Segretario, che ne sa far tanti, e tanti ne

fa,

fa, quanti gli avverſarj ne vogliono. Ma primachè coteſto *certificato* ſi formi, eſibiranno gli Amminiſtratori la *nota*, donde coſterà, che dell' orzo della Cuoci non ne fu ſequeſtrato dal Sign. Conſ. Pallante nè meno un tomolo. Abusò poi del Reale Diſpaccio il Sign. Preſidente: e lo ſteſſo *certificato* del Lombardi il convince. Nel Diſpaccio, che dal Contraddittor ſi traſcrive, ordina il Re, che 'l Sign. Preſidente conſegni al Lombardi *per la ſuſſiſtenza de' cavalli della Truppa, e della ſua Reale Scuderia l' orzo, che aveva unito il Conſ. Pallante*. Dovea l' orzo eſſer quello, che ſi era dal Sign. Conſ. Pallante ſottopoſto a ſequeſtro, e dovea conſegnarſi non ad altro uſo, che de' *cavalli della Truppa, e della Scuderia* di S. M., al qual uſo era giuſto che qualunque altro cedeſſe. L' orzo della Cuoci non ſoggiacea, come già ſi è provato, a quel ſequeſtro, e dice nel ſuo *certificato* il Lombardi, che *richieſe al Preſidente Petroni* (ſon parole del Contraddittore) *che ſi ordinaſſe alla Cuoci di venderglielo per uſo dell' ANNONA DI QUESTA CITTA', e per ſoſtenere la VATICA deſtinata per la medeſima*. Ed era coteſto l' uſo nella Real Carta preſcritto? E 'l Sign. Preſidente Petroni ſente dal Lombardi, che non pe' *cavalli della Truppa*, e non per la *Reale Scuderia* dovea quell' orzo ſervire, e gliel fa conſegnare togliendolo contra gli ordini Reali alla pubblica annona di Foggia?

gia? Ma si scusi il Sign. Presidente. Non è sempre vero, che l'ira è un furor breve. Nel dì 8 del mese di Febbrajo si erano al Sign. Presidente mostrati i Capi della *ricusa*. Lo spazio di 21 giorni, quanti eran corsi da quel dì sino al dì 1 del mese di Marzo, in cui cotesto fatto avvenne, dovea bastare a tranquillargli l'animo, ma non bastò.

Vengo agli altri argomenti della inimicizia del Sign. Presidente col Comune di Foggia. Segni di animo inimico sono le inurbanità, le contumelie, le minacce: e per ciascuno di cotesti tre segni può 'l Giudice ricusarsi come inimico (*a*). Di essi il segno men chiaro è l'inurbanità, come quella, ch'è posta in una semplice discortesia: e pure se si voglia per essa ricusare un Giudice, chi dirà che non basti? Il non salutare, o non risalutare non è un gran fallo: è una semplice discortesia, e non delle più grandi del mondo: contut-

(a) Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 2. *num.* 39. *Recte procedit recusatio, si Judex verba injuriosa aut minatoria contra recusantem protulisse probetur, quia inimicitia præsumitur*. Lo stesso Guerreyro *lib.* 4. *cap.* 9. *num.* 17. & 18., *Judex potest recusari ex metu activo, quando litigantem verbis contumeliosis affecit . . . Extende ut procedat & si verba contumeliosa in litigantem non injiciat, sed asperis verbis excipiat*.

tuttociò s' insegna dal Mastrillo, dal Carrasco, dal Graziano, e dal Farinacio ap presso il Guerreyro, che gli segue (*a*), ben pot ersi ricusare il Giudice, che non abbia salutato, o risalutato il litigante: e se fuori del nostro Re gno così s' insegna e si giudica per la privata au torità de' Dottori, così si dee nel Regno insegna re e giudicare per la pubblica autorità delle particolari nostre Leggi, secondo cui la ricusa non altrimente si esclude, che giurando il Giudice di non aver veduto il litigante, che 'l salutava (*b*): tanto piene di urbanità sono le nostre Leggi. Posto ciò sussistenti per Legge esser debbono i Capi IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, e XXI, ne' quali espongono gli Amministratori molte gravi discortesie, ed ingiurie lor fatte dal Sign. Presidente. Nè mi si dica, che le discortesie, e le ingiurie fatte agli Amministratori non toccano il Comune di Foggia, a di cui nome la ricusazion si è proposta, poichè le discortesie, e le ingiurie ne' soprammentovati Capi espresse sonosi fatte agli Amministratori come a rappresentanti il Comune: nel qual caso non è da dubitare, che per essi al Comune son fatte. A giudizio delle Leggi Romane non ci è cosa più vile de' servi: e le Leggi Romane, se gra-

L ve

(a) *Lib.* 4. *cap.* 2. *num.* 21.
(b) *Pr.* 15. §. 19. *de suspic. offic.*

ve ingiuria a' servi si faccia, l' han come fatta a' padroni (a). Si esaminino ora i Capi.

Rifaceasi col pubblico danaro la Chiesa maggiore della Città di Foggia. Era ben giusto, che intesi gli Amministratori quel danaro si spendesse: e non altrimente che co' loro mandati erasi speso nell' antecedente anno 1762. * Nel dì 15 del mese di Decembre dell' anno seguente si portarono essi dal Sign. Presidente per esporgli la ragione della Città; ma non poterono esporla intera. *La Città non dev' essere intesa* (rispose allora il Sign. Presidente) *sono io la Città*, *sono io il tutto*. Vollero gli Amministratori tirare innanzi; ma fece morir loro le parole sul labbro il Sign. Presidente. Una grand' ira non soffre indugio. Dal fondo del cuore, ov' era chiusa, venne fuori ad un tratto, e gli si sparse tutta su per gli occhi, e per le gote, e fecegli sì forte voce uscir dal petto, e sì villane parole di bocca, che taciti e confusi a vista di molta gente accorsa a i gridi partirono. Le parole meno ingiuriose furono, *che tutto si facea per maneggio di danaro*. Furono in somma trattati pubblicamente da ladri. Al Comune di Foggia importava, che 'l suo danaro si spendesse intesi i suoi Amministratori. Dunque come rappresentanti quel Comune andaron coloro dal Sign. Presiden-

* *Capo IV.*

te,

(a) *L. item apud* 15. §. *si quis* 31. *de injur.*

te, e come rappresentanti quel Comune furono sì male accolti, e con tanta vergogna mandati via. A cotesto Capo, ch' è 'l IV, quando gli fu mostrato, il Sign. Presidente così rispose, *Exposita, prout recordor, non sunt vera erga magnificos Gubernantes, sed tantum inculcasse generatim observantiam Ordinum R. Cameræ: ac proinde remitto me juri*. Pare a prima giunta, che 'l Sign. Presidente neghi il fatto, ed io dico, ch' e' nol nega. Non nega, che nel dì 15 del mese di Decembre andarono gli Amministratori da lui. Non nega, che pretesero di essere intesi nella spesa del pubblico danaro, alla quale son da riferire gli Ordini della R. Camera mentovati nella risposta. Par, che solo neghi il modo ingiurioso, con cui gli accolse, e gli mandò via. Ma perchè nol nega francamente? Perchè tra l' *exposita*, e 'l *non sunt vera* tramette quel *prout recordor?* Egli è questa una clausola di un huom, che dubita. Dunque mi si conceda per ora, che 'l Sign. Presidente nel dì 8 del mese di Febbrajo, che fu 'l dì, nel quale a i Capi rispose, non sapea di certo, se 'l fatto, qual dagli Amministratori si espone, era vero, o no. Ma cotesto era un fatto proprio, e non da gran tempo accaduto. Com' è verisimile, ch' e' ne dubitasse? Essendo questa una causa di meri sospetti, non si rechi il Sign. Presidente ad offesa, che io di lui sospetti così. Fu tale il fatto, qual dagli Amministratori si espo-

ne. Se nè ricordava bene il Sign. Preſidente; ma ricordavaſi ancora, che molta gente vi fu preſente. Se francamente il negava, l'averebbon ben molti con giuramento affermato. Negandoſi colla giunta di quel *prout recordor*, in ogni caſo ſarebbe ſtato ſalvo il ſuo punto. Il non ricordarſene potea far credere, che gl' incivili, e ingiurioſi modi furono di que' ſubiti e non voluti movimenti del cuore, che non ſi noverano tra gli atti umani, e perciò non s'imputano in delitto: e di fatto così gli ſcuſa il Contraddittore a carte LVIII traendone argomento da quel *prout recordor*. Ma ſe l' immediato dolerſi della offeſa, è indizio, che l' offeſa ſi è fatta, coteſto indizio nel caſo noſtro non manca. Le ingiurie fatte a perſone pubblica carica eſercitanti mal ſi poſſono diſinfingere: nè le diſſimulorono gli Amminiſtratori del Comune di Foggia. L' atroce fatto, e tutte le ſue circoſtanze eſpoſero immediatamente al Re, la ſovrana giuſtizia implorando contra l' offeſa fatta lor nell' onore in quel giorno (*a*): e coteſta querela è ſtata da S. M. rimeſſa alla R. Camera della Sommaria. Averebbono oſato coloro di ſporre al Re quel fatto, e le tante circoſtanze, che vi concorſero, ſe non ne aveſſero avute più che pronte le pruove? Chi è, che'l creda di gente ben nata, ed ac-

(a) *Si veggano gli atti di Bargiacchi a carte* III.

accorta; quali sono gli Amministratori del Comune di Foggia?

Cotesta querela, come fu sottoscritta, venne a notizia del Sign. Presidente: ed ecco nuov' ira si aggiunge all' antica. Guai agli Amministratori, se più gli capitano innanzi. Ma come non capitargli innanzi, se 'l Sign. Presidente tuttodì dissequestra e fa vendere il grano destinato alla pubblica annona, e corre rischio la Città di perir della fame? * Questa estrema necessità sospinge il *Capoeletto*, ed Avvocato della Città di Foggia D. Michele Fucci a comparirgli nuovamente innanzi, e pregarlo a nome della Città, che a' padroni di quel grano più non si permetta di venderlo. E che gli risponde il Sign. Presidente? Pieno d' ira antica e nuova, *Tali premure*, gli dice in presenza di molta gente, *si praticano da'Governanti per far negozio sopra de' padroni de' grani*. A questo Capo, quando gli fu mostrato, rispose il Sign. Presidente, *Nec etiam exposita*, *prout recordor*, *sunt vera*. *Ceterum remitto me actis*, *& aliis ex ipsis apparentibus*. Del *prout recordor* si è detto abastanza: è ora da dir qualche cosa di quel *remitto me actis*. Deve il Giudice secondo le massime, che si son premesse a carte XIII, e XIV, rispondere a' Capi in modo, che s' intenda quel, ch'e' dice. Tanto è rispondere, e non farsi intendere, quanto non rispondere: e 'l non rispondere si ha per una confessione del fatto. Or a' quali atti rimet-

* *Capo V.*

mettesi il Sign. Presidente? Un gran fascio di atti fabbricati per cause diverse, e tutti alla presente causa appartenenti è venuto di Foggia: ed e' non ci vuol far sapere, a quali di essi rimettesi. E come farcel sapere, se cotesti atti non ci sono mai stati al mondo? Contiene il Capo non altro, che una grave ingiuria pubblicamente da lui fatta al *Capoeletto*, ed all' Avvocato di Foggia, che di un pubblico affare il pregava. Atti giudiziarj dintorno a ciò non si sono mai fatti. Dunque il Sign. Presidente confessa il fatto.

Ingegnosissima è la difesa, che fa di cotesti due fatti il Contraddittore. Per rispetto del primo e' dice a carte VI, e VII, che D. Giambattista Battipaglia, e D. Raffaello Rosati *deputati* alla fabbrica della Chiesa fino al dì 14 del mese di Decembre aveano speso a lor modo il danaro co' mandati de' soli Amministratori, non sottoscritti, come si conveniva dal Presidente Governadore: che nel suddetto dì 14 *cotesto concerto* tra 'l Battipaglia, e 'l Rosati *si sciolse*, perchè 'l Battipaglia facea tutto da se solo: che 'l Rosati ricorse quel dì dal Sign. Presidente dolendosi del Battipaglia, e facendogli sapere, che in virtù degli Ordini della R. Camera muniti della soscrizione del Presidente Governadore doveano spedirsi i mandati: che ciò spiacque al Battipaglia, ed agli altri Amministratori, perchè lor si togliea la libertà di spendere a capriccio il pubblico danaro: onde

(così

(così soggiunge a carte LIV) *per prender tempo, ed evitare insieme il colpo della giustizia del Presidente Petroni* fecer pensiero di andar da lui, come vi andarono, nel dì 15 chiedendo *di essere intesi*; ma 'l Sign. Presidente accorgendosi, che *tutto si facea per maneggio di danaro, e che partecipi delle frodi del Battipaglia erano i Governanti suoi colleghi*, giustamente *gli rampognò*. Per rispetto poi di tutti e due i fatti scrive a carte LV, non essere *argomenti, che mostrino inimicizia del Ministro col ricusante lo averlo trattato con inciviltà in qualche occasione, e lo avèr palesato il reo concetto, che avesse della di lui condotta:* e 'l prova a carte LVI, e LVII per la ricusa del Giudice *Rossino*, la quale ne' tempi del Sanfelice (*a*) non militò, non ostante che colui avesse detto del reo, che *meritava mille morti per essere buomo infame, e che se era solo nella causa a votare, lo volea far trovare appiccato una mattina:* il prova per l'autorità del Giurba, che dice (*b*), non esser da ammettere facilmente la ricusa de' Giudici, che liberamente dicono a' litiganti, che anno essi il torto: il prova per una nostra *Prammatica* (*c*), la quale, perchè non si ammetta la ricusa d' un Giudice, che non abbia salutato, o risalutato il li-

(a) *Decis.* 80.
(b) *Decis.* 54. *num.* 7.
(c) *Pr.* 15. §. 19. *de suspic. offic.*

litigante, contentasi, che 'l *Giudice affermi di non averlo veduto :* onde poi deduce, che avendo il Sign. Presidente risposto, *Exposita non sunt vera*, non è da tener conto di coteſti due Capi : aggiunge ch' è da por mente al *temperamento* del Giudice, ed alla di lui *natural vivacità e fortezza nello esprimere un estemporaneo concetto*, che *possono essere cagioni innocenti, onde taluno creda di essergli si usata poca attenzione, e di aver ricevuta un' offesa :* e 'l conferma per la ricusa del Senatore di *Josse*, che per testimonianza del Cafaro (a) nel Senato di Tolosa non militò, sebbene avesse detto al litigante, che temeraria era la lite da lui mossa, e meritava di esserne punito; poichè si riflettè, che l' avea detto nel caldo dell' ira, di cui per qualunque picciolissima cagion si accendea.

Ingegnosissima, torno a dire, è la difesa, che fa 'l Contradditore di cotesti due fatti, ma non è difesa che basta. Il *Mastrogiurato* D. Giambattista Battipaglia, e tutti gli altri Amministratori di Foggia sono degli huomini più onorati del mondo. Per tali si sono avuti da tutti i Signori Presidenti Governadori di Foggia fino al dì 20 del mese di Marzo dell' anno 1762, nel qual dì venne in Foggia il Sign. Presidente Petroni : e per tali si sono avuti dal medesimo Sign. Presidente Pe-

(a) *Quaest.* 1. *num.* 17.

Petroni dal ſuddetto dì 20 del meſe di Marzo fino al dì 14 del meſe di Decembre, in cui primamente il Roſati l' ingannò: nè l' ingannarlo era difficil coſa. Sin dal meſe di Settembre, quando gli Amminiſtratori al ſecondo *ratizzo* ſi oppoſero, erano divenuti oggetto ſpiacevole agli occhi del Sign. Preſidente. Non era da durar gran fatiga per indurlo a credergli ladri. Ma della ſomma onoratezza del Battipaglia, e de' ſuoi colleghi molte coſe ſcriverò ne' Capi ſeguenti. Ed o ſe 'l Sign. Preſidente le degnaſſe di un guardo! Da huomo giuſto, qual è, confeſſerebbe, che ſi laſciò quel giorno dal Roſati ingannare. Quì ſolamente moſtrerò, che 'l mal concetto, in cui erano quel dì gli Amminiſtratori appreſſo il Sign. Preſidente, non baſta a ſcuſar le ſue collere, e quelle atroci ingiurie, onde gli offeſe. Non è, dice Calliſtrato (*a*), non è proprio di un coſtante e retto Giudice dare in eſcandeſcenza contra coloro, cui crede cattivi: e'l Giuriſconſulto eſpreſſamente gliel vieta. E quinci è nata la ſentenza nel foro ricevutiſſima ſenza contraddetto di alcuno, che ſoſpetto è 'l Giudice, da cui ſi profferiſcono contr' al litigante minaccevoli, od ingiurioſe parole.

M La

(a) *In L. obſervandum 19. §. 1. ff. de off. Præſid.*, *Sed & in cognoſcendo neque excandeſcere jus reddentem adverſus eos*, *QUOS MALOS PUTAT*, *oportet*, *id enim non eſt conſtantis*, *& recti judicis*.

La Decisione del S. C. nella causa della ricusa del Giudice *Rossino* tanto è lontano, che giovi al Contraddittore, che anzi gli nuoce. E' scrive, che 'l S. C. non ebbe per sospetto il Giudice *Rossino*, perchè profferì quelle parole nel tempo, ch' era Giudice della causa, nel qual tempo il Sign. Presidente le sue profferì, poichè può 'l reo in quel tempo appellare: e che l'avrebbe avuto per sospetto, se le avesse profferite prima di esser Giudice. Perda io la causa, se dice il Sanfelice cotesto, ch'e' scrive. Reca, egli è vero, il Sanfelice l'opinion dell'Abbate, che distingue a quel modo [opinione dal Cafaro *(a)* giustamente ripresa], ma soggiunge poi *(b)*, che militò la ricusa del Consiglier Varela, il quale, quando era già Giudice del Marchese di Pescara, da cui si dicea che si fosse fatto ammazzare il Marchese d' Oira, e mentre informavalo della causa l' Avvocato del reo [circostanza dal suddetto Cafaro *(c)* espressa] proruppe in quelle parole, *Così ha fatto ammazzare il Marchese d' Oira il Marchese di Pescara, come io sono il Consigliere Varela :* e finalmente tornando al Giudice *Rossino*, dice *(d)*, che non si dubitò, che per Legge sussistea la ricusa,

(a) *In cit. quæst.* 1. *num.* 33.
(b) *Num.* 5. (c) *Num.* 28.
(d) *In cit. Decis.* 80. *num.* 6. *Non fuit dubitatum, de jure*

cusa, e che alcuni furono di parere, che si desse termine a provare le parole profferite dal *Rossino*, il quale rispondendo al Capo le avea negate; ma che la più gran parte ebbero la ricusa per *calunniosa*, poichè si eran prima dallo stesso reo nello stesso giudizio altre cause di ricusa allegate contra lo stesso Giudice, e si erano rigettate: onde secondo la dottrina del Muta, ed una Decisione del Collateral Consiglio non gli si dovea permettere, che nuovamente per altre cause il ricusasse. Non gli giova l'autorità del Giurba, che parla della semplice *propalazion del voto*, non degli aspri, e ingiuriosi modi dal

M 2 Giu-

jure prædicta subsistere, & aliqui ex Dominis censuerunt, quod detur terminus ad probandum verba prædicta, quæ negabantur per Judicem; sed majori parti visum fuit CALUMNIOSE PROPOSITA hæc exceptio, ideo non admittenda . . . . eo maxime, quia aliæ fuerant prius allegatæ recusationum caussæ in personam ejusdem Judicis, & rejectæ, & denuo non licebat caussas illas proponere ex dictis per Muta decis. 15., & decisum refert in Collaterali Consilio Novarius in collect. super Pragm. Regni Pragm. 1. de suspic. offic. n. 4.: & ideo sub die 13. Octobris 1622. in Collaterali Consilio accedentibus tribus aliis Consiliariis fuit provisum, quod interveniat.

Giudice usati (*a*). Non gli giova la nostra *Prammatica*, che parlando del Giudice, il qual non saluta, o non risaluta il litigante, non è da estendere ad un Giudice, che grave e pubblica offesa gli faccia nell'onore. Pare al Contraddittore, che sia lo stesso non far di berretta a taluno, che trattarlo pubblicamente da ladro? E poi quando fosse lo stesso, è da osservare, che la *Prammatica* ad escludere la ricusa non si contenta, che'l Giudice semplicemente *affermi di non aver veduto* il litigante, mà vuol, che l'affermi *con giuramento*, la qual parola, giacchè'l Contraddittore tutte le altre ha trascritte, e quelle, che la precedeano, e quelle, che la seguivano, vorrei sapere, perchè gli sia tanto spiaciuta, che l'ha omessa. L'avrà forse omessa lo stampatore, o'l copista: che ben sicuro esser doveva il Contraddittore, che avrei, come sono uso di fare, riconosciuto quel luogo, e ragionato poi così. Se per una berretta non tratta di capo deve il Giudice *con giuramento* affermare di non aver veduto il litigante, come dell'averlo gravemente offeso nell'onore si scagionerà per un semplice *Exposita non sunt vera?* Potrebbe in qualche modo giovargli la sola Decisione del Senato di Tolosa nella causa della ricusa

(a) *Cæterum recusari ob id posse Judicem, quod jam aperuit animi sui opinionem, facile non admitti censuit Valascus.*

cusa del Senatore *Josse*, il quale, tuttochè fornito di quelle virtù, che adornano il Sign. Presidente Petroni, era, come il Sign. Presidente, prontissimo all'ira; e pur non gli giova. Dice il Casaro, che fu ricusato quel Senatore, perchè nel caldo dell' ira avea detto al litigante, che *aveva il torto*, *che averebbe perduta la causa*, *che temerariamente litigava*, *e meritava pena*. Son parole coteste, che spiacciono al litigante, ma non l'offendono nell'onore. Oltre a ciò soggiunge il Casaro, che sebbene per la grande opinione, che di quel Senatore, si avea non si fosse dato luogo alla ricusa, nondimeno il Presidente del Senato pubblicamente, e forte il riprese: e ch' essendo poi stato la seconda volta ricusato per lo stesso *capo*, militò la ricusa. Le Leggi scusano in qualche modo colui, che una volta e per un impeto d'animo cade in qualche fallo, ma non iscusan colui, che vi cade per abito. Così gran differenza è posta tra l' huomo *irato*, e l'*iracondo*, tra l' *ebbro*, e l'*ebbrioso* (*a*). Finalmente di quel Senatore ci dice a fede del Maynardo il Casaro, che non gli venivan dal cuore le sconce cose, ch'e' diceva, e poichè se le avea fatte cader di bocca, se ne pentiva ad un tratto (*b*).

Ma

(a) A. Matteo *in Proleg. cap.* 2. *num.* 14.

(b) *Dominus Josse Senator Tholosanus integerrimus ira per-*

Ma 'l Sign. Presidente lasciatosi dal Rosati ingannare serbò lungo tempo l'ira contra gli Amministratori di Foggia. L'ira del Senator di Tolosa era un primo impeto non avvertito del cuore: l'ira del Sign. Presidente Petroni fu quell'ira vendicatrice, che, perchè nel cuore si serba, procede al dir di Seneca (*a*) *dal volere*, *e dal consiglio*, e dee perciò render sospetto il Giudice.

Gran pruova ne fanno tre sue *Relazioni*, che sono tre *querele* da lui date agli Amministratori. Una di esse in un Real Dispaccio del dì *6* del mese di Gennaro *querela*, ed *accusa* è chiamata (*b*): e l'altre due non le sono dissimili. La prima, e la terza si umiliarono al Re, la seconda fu diretta al Sign. Fiscale Colangelo: la prima è del dì 24, la seconda del dì 31 del mese di Decembre dell'anno 1763, la terza del dì 8 del mese di Gennaro: tutte e tre dettate da quella grand'ira, che l'avea nel dì 15 del mese di Decembre occupato. Della terza dirò qualche cosa: le altre due debbo minutamente esaminare, come quelle, in cui si appoggiano i Capi IX, e XIII. Ma primachè ciò si faccia, son da notar due cose, per cui l'animo del Sign. Presidente si scopre: l'una

---

percitus interdum quaedam ore proferebat, *quae corde nunquam cogitarat*, *cujus postea statim eum poenitebat.*

(a) *De ira lib.* 2. *cap.* 3.

(b) *Si veggano gli atti di Bargiacchi a carte*

na è, che l'ira, ch'e' disfogò nel dì 15 contra que'poveri Amminiſtratori, durò nel di lui animo tutto il meſe di Decembre, nè ſolamente durò, ma ſi accrebbe, poichè non contento di avergli trattati a voce da ladri, volle in quel meſe iſteſſo trattargli da ladri in iſcritto, perchè più lungo tempo duraſſe la lor vergogna: l'altra è, che ſebbene con più ripoſato animo ſi ſcriva, che ſi parli, pur non ſi accorſe, ch'e' laſciava in quelle carte un ſegno manifeſtiſſimo dell'ira ſua. D. Giambattiſta Battipaglia, e D. Michele Fucci ſono huomini ben nati, quanto D. Rafaello Roſati: ed è 'l Fucci, come il Roſati, Dottor dell' una, e dell'altra Legge, ed è parimente Avvocato della Città di Foggia; e 'l Sign. Preſidente in tutte e due le *Relazioni* parlando del Roſati, che gli era in grazia, dice *D.Rafaello*, parlando poi del Fucci e del Battipaglia coſtantemente dice, *Michele*, e *Giambattiſta* ſenza dar loro del *Don*, che tanto è avvilito a dì noſtri? Può darſi maggior diſprezzo? E non è'l diſprezzo il ſegno più chiaro di un'animo avverſo, e nimico? E' molto più trattar da vile un huomo ben nato, che non fargli di berretta. Quella giuſtizia, che vuole, che ſi faccia diritto a ciaſcuno, quella ſteſſa giuſtizia vuole, che ſi ſerbi a ciaſcuno la ſua dignità. Teſtimonia il Toro (*a*), che militarono

(a) *Comp. Deciſ. p. 3. ſect. 3. v. ſuſpicio.*

rono le ricufe del Prefidente D. Francefcantonio David, e del Luogotenente D. Ernando de Avalos, perchè nel dare udienza niun fegno del dovuto onore avean fatto a due *Titolati*, e gli aveano anzi pofpofti a' loro inferiori. Si efamini ora parte a parte la *Relazione* del dì 24. *

* Capo IX.

S. R. M. = Sign. = Gli anni addietro volendo la Città di Foggia riparare la Chiefa Madre, per ritrovare li fondi della fpefa, domandò il permeffo alla R. Camera di poter ciò fare cogli avvanzi del peculio univerfale, e ne ottenne ordine a 3 di Marzo 1755 diretto al Prefidente Governadore della Dogana di quel tempo D. Giulio Cefare di Andrea, che o per partito, o per amminiftrazione aveffe fatto feguir le rifazioni neceffarie, e che qualora ftimava farle per amminiftrazione, aveffe l' Univerfità eletti due probi Deputati per la perfezione dell' opera, e per l' economia della fpefa, e che qualfifia pagamento fi fuffe fatto con mandato di effi Deputati roborato con la foscrizione del Prefidente Governadore per ovviare ogni frode, che fogliono fempre commettere la miglior parte degli Amminiftratori delle Univerfità del Regno.

Manco male, che non da' foli Amminiftratori di Foggia fi ruba.

Cominciata l' opera per amminiftrazione, come parve al Prefidente di Andrea, fi eleffero due Deputati fecondo il prefcritto della R. Camera, li quali badando alla economia della fpefa con loro mandati fotto-

toscritti da' Presidenti Governadori in appresso si fecero li pagamenti a dovere.

Lo stesso Presidente di Andrea, cui furon diretti i primi Ordini della R. Camera, non fece da i *Deputati* spedire i mandati, ma dagli Amministratori. Gli spedivano, e sottoscriveano gli Amministratori, indi il Presidente Governadore: e 'l Percettore, a cui si diriggeano, pagava a' *Deputati*. Così si è poi praticato fino all'anno 1760. Di ciò costa dagli *atti della fabbrica della Chiesa*. Dunque lo spedirsi, e 'l sottoscriversi dagli Amministratori i mandati è cosa tanto antica, quanto la prima esecuzione degli Ordini della R. Camera, e cominciò con buona fede, perchè cominciò colla direzione del Presidente di Andrea.

Questo lodevol costume durò fino all'anno 1760, *e da quel tempo in poi il Presidente Governadore non curò far mantenere le cose nella sua osservanza*..

Sino all'anno 1760. si praticò, come ho detto. Dall'anno 1760. fino al mese di Agosto dell'anno 1762. non vi furono mandati, perchè non vi fu fabbrica (*a*). Ricominciata la fabbrica nel suddetto anno 1762 si ritenne la soscrizione degli Amministratori, non quella del Presidente Governadore. Che se 'l Presidente Governadore di quel tempo *non curò*, com'e' dice, *di far mantenere le cose nella sua osservanza*; ne segue, non esser da imputare agli -

N Am-

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* LIII.

Amministratori in delitto. Ma nè men se ne deve il Presidente di quel tempo incolpare. Essendosi scemate le rendite della Città, non potè, come ho detto, proseguirsi la fabbrica: onde nel dì 17. del mese di Luglio dell' anno 1762. in un pubblico *parlamento* si stabilì di ricorrere alla R. Camera, perchè si permettesse agli Amministratori di rimettere per soli 4. anni alcune gabelle abolite, donde poteano ritrarsi annui duc. 3000. (*a*): e fu loro dalla R. Camera permesso (*b*). Or poichè a' primi Ordini della R. Camera, che riguardavano gli annui *avvanzi* delle rendite ordinarie, era espressamente apposta la condizione della soscrizion del Presidente Governadore, e fu poi omessa negli ordini riguardanti la rendita delle gabelle, ecco l'innocente occasione, per cui dal Presidente Governadore, e dagli Amministratori di quell'anno si credette, che necessaria non fosse. Forse era ancor necessaria, ma che gran fallo è mai il non averla creduta tale? E qual danno n'è venuto al Comune di Foggia? Gli Amministratori, che senza la soscrizion del Presidente spedirono i mandati negli anni 1762. e 1763., anno già renduti i conti della loro amministrazione: ed è notevol cosa, che tra que'pochi, i quali si oppon-
gono

(a) *Si veggano gli atti del proseguimento della fabbrica a carte* X.

(b) *Si veggano i sudd. atti a carte* XIX.

gono alla ricusa, e per difendere le ingiurie fatte agli Amministratori dal Sign. Presidente a voce ed in iscritto, rei gli vogliono di avere spediti senza la di lui soscrizione i mandati, ci sono D. Giovanni Ceci, D. Niccolò de Carolis, D. Giambattista Filiasi, e D. Tommasantonio Celentani, che ne'suddetti anni 1762. e 1763. dierono a'presenti Amministratori l'esempio di spedir mandati senza la soscrizione del Presidente Governadore. Se i presenti Amministratori son ladri, perchè seguendo l' esempio altrui omisero quella soscrizione, quinci traggano la convenevol conseguenza i loro avversarj, che dieron loro l' esempio.

Nè io dopo di esser venuto in questo Governo ho potuto riporre in piedi il buon metodo di prima, non avendo scienza di quanto era occorso in questa pendenza per aversi maliziosamente gli Amministratori di Foggia presi dalla Banca gli atti a percontare, li quali han tenuti sepolti presso di essi per aver campo di operare a lor modo. Non prima della scorsa settimana cominciai ad aver notizia del fatto con un memoriale presentatomi da D. Rafaello Rosati, uno de' Deputati della fabbrica, persona onesta, e puntuale, il quale si dolse a voce, ed in iscritto della mala condotta di Giambattista Battipaglia altro Deputato, che per trovarsi anche Mastrogiurato di questa Università faceva eseguire le sue risoluzioni rispetto alle spese, ed ad ogni altro della fabbrica senza intelligenza di detto Rosati, avendomi

domi costui esibitò nel tempo medesimo il processo, ed altri atti all' affare appartenenti.

Si conosca ora, quanto può l'ira anche negli animi degli huomini giusti. Dal Contraddittore si scrive a carte VII, che'l *concerto* tra'l Battipaglia, e'l Rosati *si sciolse nel dì* 14. del mese di *Decembre*. Il Battipaglia a giudizio del Sign. Presidente è stato sempre cattivo. Dunque il Rosati, che sino al dì 14. fu di *concerto* con lui, dovette esser cattivo sino a quel dì. Come poi diventa *onesto e puntuale* così di botto? Il Sign. Presidente dovea meglio, che altri, sapere, che niuno di buono divien cattivo, o di cattivo divien buono ad un tratto. Come poi sì facilmente crede le tante cose, che in biasimo degli Amministratori da colui gli vengon dette, e tanto a fermo le crede, che le rappresenta al Re come cose, di cui non fosse da dubitare? E' non dovea mai starne a fede di un huomo, cui bastava il solo *concerto* col Battipaglia a render sospetto: ed eran poi cose, ch' e' poteva in men di mezza ora sapere altronde. Cotesta tanta credulità non degna di un huomo avveduto, qual'è'l Sign. Presidente, fu certamente effetto di quella grand' ira, che contra gli Amministratori avea concetta nell'animo. Le cose tornavan tutte in biasimo degli Amministratori: e l'ira contra gli Amministratori concetta le fece a lui parer vere: e pure eran false. Gli dice il Rosati, che *si aveano ma-*

li-

liziosamente gli Amministratori di Foggia presi dalla Banca gli atti della fabbrica a percontare, li quali avean tenuti sepolti presso di essi per aver campo di operare a lor modo: ed e' sel crede, e 'l rappresenta al Re. Chi non si averebbe fatto esibire dal Segretario il libro delle *ricevute de' processi* per osservarvi in man di chi stavano, e e per quanto tempo erano stati quegli atti? Se si avesse il Sign. Presidente fatto esibire quel libro, vi averebbe trovato, che nè 'l Sindaco della Città, nè i presenti Amministratori avean mai *presi quegli atti a percontare*, ma dal dì 2 del mese di Giugno dell' anno 1762 fino al dì 10 del mese di Decembre dell' anno 1763 gli avea tenuti (chi 'l crederebbe?) quell' *onesto e puntuale* D. Raffaello Rosati. Di ciò fa fede d' ordine dell' Avv. Fiscale di Foggia il Segretario della R. Dogana, il qual conserva quel libro (*a*): e 'l conferma non accorgendosene lo stesso Sign. Presidente dicendo, che non altri che 'l suo *onesto e puntuale* D. Raffaello *gli aveva esibito il processo, e gli altri atti all' affare appartenenti*. Gli dice il Rosati, che 'l *Battipaglia altro Deputato per trovarsi anche Mastrogiurato della Università faceva eseguire le sue risoluzioni rispetto alle spese, ed ad ogni altro della fabbrica senza intelligenza di esso Rosati*, le quali parole per argomento tratto dal con-

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* IL.

contesto della *Relazione* significato, che 'l Battipaglia rubava solo: ed e' sel crede, e'l riferisce a S. M.: gli spiega ancora il modo, onde colui agevolmente rubava, ed e' sel crede, e nella suddetta *Relazione* lo spiega così,

Facendo il Battipaglia due uffici incompatibili fra loro, cioè di Deputato della fabbrica, che fa il mandato del pagamento delle spese, e di Governante, che ne fa seguire il pagamento.

Or ecco come il Sign. Presidente potea facilmente ricredersene. Nel dì 24 del mese di Novembre avea chiamato il Battipaglia un pubblico *parlamento* (*a*) per la elezione di un nuovo *Deputato* alla fabbrica, giacchè dal dì, ch' era stato egli eletto Amministratore del Comune di Foggia, quella carica era vacata: e di fatto propose per *Deputato* il Barone D. Michele Bruno. Al Battipaglia si opposero i Reggimentarj dicendo, ch' e' ben potea l'una e l'altra carica esercitare. A' Reggimentarj si oppose il Battipaglia *sul motivo che ritrovandosi Mastrogiurato, come tale dovea sottoscrivere i mandati per le liberazioni a i Deputati*. Non acquetandosi i Reggimentarj risposero, *che non era necessaria una tal sua sottoscrizione, potendosi tali mandati sottoscrivere dagli altri Governanti*. Finalmente *UNA VOCE, ET NEMINE CONTRADICENTE conclusero*, che

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* LXVIII.

che detto Mastrogiurato continuasse la sua Deputazione, come prima, nella fabbrica della Chiesa unitamente col Dott. D. Rafaello Rosati, e che i mandati delle liberazioni si sottoscrivessero dagli altri del Governo. A cotesto *parlamento* intervenne ancora l'*onesto*, *e puntuale* D.Rafaello (*a*), e nol dice al Sign. Presidente; anzi abusando della prava disposizione del di lui animo gli da ad intendere il contrario: e'l Sign. Presidente sel crede. Or se 'l Battipaglia non sottoscrivea mandati: se gli sottoscriveano gli altri Amministratori; sarà poi vero quel, che dal Sign. Presidente rappresentasi al Re, che 'l *Deputato Battipaglia per trovarsi anche Mastrogiurato della Università faceva eseguire le sue risoluzioni rispetto alle spese della fabbrica senza intelligenza del Rosati?* E se non da i *Deputati*, ma dagli Amministratori si sottoscriveano i mandati, e questi dal Battipaglia dopo quel *parlamento* non furon mai sottoscritti; sarà vero quell'altro ch'e' rappresenta, che'l Battipaglia rubava *facendo due uffici incompatibili fra loro, cioè di Deputato della fabbrica, che fa il mandato del pagamento delle spese, e di Governante, che ne fa seguire il pagamento?* Non sono quì da ommetter due cose, l'una, che molto più sono *incompatibili* gli uffizj di *Deputato*, e di *Percettore* della Città, che quell'*onesto*, e pun-

(a) *Si vegga la suddetta carta* LXVIII.

puntuale D. Rafaello esercitò l'anno 1762: l'altra, che *per tutto il tempo della deputazione del Battipaglia*, e del *Rosati*, il danaro speso nella fabbrica *sempre* è passato per le mani del Rosati, *senza averne avuta ingerenza* il Battipaglia, come per un *pubblico* atto *giurato* attestano cinque *capimastri muratori*, e *falegnami* (*a*), pronti, quandochè ne sia uopo, a deporlo.

In vedere ciò feci decreto, che venissero le parti in mia presenza, e comparvero solo nel Contraddittorio due soli de' cinque Governanti di Foggia, cioè lo stesso Giambattista Battipaglia, e Michele Fucci Capoeletto. Non poterono le istesse parti negare avanti di me, che dal 1760 sin' oggi le gravissime spese della fabbrica, che sorpassano duc. 3000 l'anno, e si ricavano dalle gabelle a tal' effetto di nuovo imposte in danno de' particolari, erano state fatte a loro capriccio senza firma del Governadore della Dogana, e contro il disposto della R. Camera.

Troppa ira è nel Sign. Presidente. Mette in bocca del Battipaglia, e del Fucci una troppo vergognosa confessione, che le gravissime spese della fabbrica *erano state fatte a loro capriccio*. Chi può credere, che una sì vergognosa confessione fosse loro uscita di bocca? Confessaron que' due, che senza la soscrizione del Presidente Governadore si eran fatte quelle spese dall' anno 1762, non

già

(a) *Si vegga il volume della Scritt. a carte* 1.

già dall'anno 1760, come dice il Sign. Presidente. Da ciò trasse il Sign. Presidente la conseguenza, che si eran fatte *a capriccio*, e l'ira, che l' occupava, gli fece credere, che quel, ch' era a lui caduto in mente, si fosse da que' due confessato.

Laonde entrando nel dubbio assai fondato delle frodi commesse imposi alli suddetti Battipaglia, e Fucci, che non disponessero in tal guisa del denaro della Città di Foggia, e che il di lei Cassiere non ardisse far pagamento senza le sollennità praticate, altrimenti oltre di esser tenuto de proprio, *lo avrei in controvenzione fatto carcerare; avendo fatto formare un appuntamento in iscritto, che li due Deputati della fabbrica debbano procedere unitamente, e non separatamente per le spese da farsi: che li mandati delli pagamenti diretti al Cassiere dell' Università si debbano sottoscrivere dal Governadore della Dogana, e che in caso contrario il Cassiere non debba ubbidire in pagare il denaro, senz' aversi ragione veruna di quelli mandati spediti senza la firma mia, e de' miei Predecessori: avendo in fine disposto, che si fossero esibiti tutti li conti delle spese fatte dall' anno 1760 in poi per riconoscersi, se vadano a dovere.*

Di cotesto decreto debbono saper grazia al Sign. Presidente gli *Amministratori* e i *Deputati*, perchè l'ordinata esibizion de' conti sarà bella pruova della loro innocenza.

Queste provvidenze sono al sommo spiaciute agli at-

O *tuali*

tuali Governanti di quì.

Come può dire, che son loro *al sommo spiaciute?* E' non se ne sono richiamati: non se ne dolgono, e non ne temono. I conti si erano già dati nelle solite serme in Foggia, e sonosi oggi esibiti nella R. Camera. Gli rivegga chichesia: gli rivegga lo stesso Sign. Presidente. Ma donde si muove a credere, che sien loro *al sommo spiaciute?*

Per aver' io (così soggiunge) *principiato a scoprire le di loro frodi in danno del pubblico.*

Tante *frodi* ha scoverte, e non ne fa sapere una sola al Re!

Come più d' ogni altro luogo si pratica in Foggia per essere il peculio universale assai ubertoso.

Mi rimetto a quel, che ne dicono que' riguardevolissimi Ministri del Re, che sono stati Governadori della R. Dogana di Foggia. Ho di buon luogo, ch' e' dicono, che 'l *peculio universale* si amministra in Foggia molto meglio che altrove.

Ma sopra tutti sono spiaciute al Capoeletto Michele Fucci, il quale è il regolatore delle cabale, ed al Mastrogiurato Giambattista Battipaglia, che tiene una donna in casa, dal di cui cenno dipende.

(Guai al Vescovo ed al Paroco, che se ne stan cheti.)

Ed ella si sa ben approfittare nelle occorrenze col mezzo del denaro, siccome avea già promesso ad un mastro stuccatore farlo preferire precedente un grosso re-

regalo agli altri migliori maestri, che anno fatto la mostra, o sia modello dello stucco dell'intiera Chiesa.

Stando la cosa ne' termini di una semplice promessa, ne segue, che non è riuscito ancora all'amasia di sedurre il Battipaglia. Si aspetti, ch' e' si lasci sedurre, e poi si accusi. Ma donde ha saputo il Sign. Presidente cotesto fatto? In Foggia non ci è chi 'l sappia. Nol sa nè meno lo stesso Rosati, il quale nel *memoriale*, in cui si dolse del Battipaglia, per rispetto del *modello dello stucco* solamente disse, che *non intendea* colui *di far valutare da' periti la spesa*, che per *tale stucco si dovea far nella Chiesa* (*a*): la qual cosa è falsa, e dato che sia vera, è del tutto diversa da quella, che dal Sign. Presidente si espone a S.M.

A quale oggetto sento di continuo le lagnanze della cattiva condotta di detto Battipaglia; tanto più, che gli altri tre Governanti della detta Città sono subordinati alli detti due primi, e tutti di debole voglia.

E perchè è solito in Foggia, che i Governanti si approfittino bene sulle robe della Università,

(Rimettomi a quel, che ne dicono i Presidenti Governadori del tempo passato)

Fa d'uopo sapersi, che l'antecessore Mastrogiurato D. Niccolò de Carolis prima di finire l'ufficio nel fine del prossimo scorso Agosto si è posto in Chiesa,

O 2 aven-

(a) *Si vegga la contraria Scritt. a carte* VII.

avendosi prima preso da varj padroni di grano duc. 2000. in circa sul pretesto, che il grano serviva per l' annona della Città, per la qual causa con più Dispacci in nome di detti creditori mi ha V.M. ordinato, che dassi la provvidenza di giustizia.

Se io prendessi a difendere, od a scusare cotesto fatto di D. Niccolò de Carolis, potrebbe chiamarsene offeso il venerato Contraddittore. D. Niccolò de Carolis è uno di que' pochi, che alla ricusa si oppongono, per conseguenza è suo cliente. E' lo difenda, se può. Rallegrisi intanto la Città di Foggia, che di tanti suoi figli, da' quali è stato in tanti anni il di lei *peculio* amministrato, ne nomini il Sign. Presidente sol uno, che non le abbia fatto onore.

Maestà, ho l' onore di fedelmente rappresentare il tutto a piedi di V.M., affinchè si degni, se così sarà di suo Regal piacimento, dar riparo colla sua Sovrana autorità a i sconcerti, che quì seguono nell' amministrazione del peculio universale,

(Con quanta sicurezza lo scrive!)

Altrimenti le cose anderanno da male in peggio.

Con questo funestissimo pronostico termina la querela, la qual non è degna del Sign. Presidente Petroni certamente incapace di esporre come vere le cose non vere, e come certe le dubbie; e di esporle poi al Re col biasimo, e col rischio di altrui. L' ingannò quella grand' ira, che destata primamente in lui per la contraddizione degli

gli Amministratori, quando al secondo *ratizzo* si opposero, crebbe poi pe' soffj del Rosati nel dì 14 del mese di Decembre, e scoppiò nel dì 15 in parole ingiuriose, e nel dì 24 in una querela data in iscritto a' poveri Amministratori. In sustanza poi qual'è 'l delitto, di cui si fan rei? Il delitto è non altro, che l'avere spediti mandati senza la soscrizione del Presidente Governadore. E cotesta omissione non cominciata nel tempo de' presenti Amministratori, ma nell'anno 1762 e di buona fede, quantochè si voglia prendere in mala parte, sarebbe altro, che un semplice leggerissimo sospetto di una possibile frode. E per cotesto sospetto si fa tanto romore? Al male, che sospettava, avea già provveduto il Sign. Presidente col decreto ordinante l'esibizione de' conti. Dovea prima aspettare, che i conti si esibissero, e quando gli si fosse poi riuscito di scoprire le frodi, avrebbe allora dovuto far quella *Relazione* a S. M., perchè colla *sovrana autorità sua desse riparo agli sconcerti*.

E quì mi accorgo di avere omessa l'ultima particella della *Relazione*, che da ometter non era. Dice il Sign. Presidente,

Il che ho creduto essere di mia precisa obbligazione far umilmente presente a V. M.

E quando nacque nel Sign. Presidente cotesta tanto *precisa obbligazione?* Poichè cotesta obbligazione il sospinse ad implorare la Reale autorità,

per-

perchè si desse riparo al gran male, è da dire, che nacque, come prima ebbe notizia del male. Or la notizia de' mandati, che senza la soscrizion sua si spedivano contra gli Ordini della R. Camera gli fu data, com' e' dice, dal Rosati nell' antecedente settimana: ed è ben verisimile, che prima non ne sapesse nulla. Ma com' è verisimile, che volgendo il nono mese, dacchè stava in Foggia, nulla sapesse ancora delle *cabale* del Fucci, degli amorazzi del Battipaglia, de i maneggi dell' amasia, e delle ruberie degli Amministratori di Foggia? Son cose coteste, che in un picciol paese, qual' è Foggia, non possono stare lungo tempo nascoste. E non dice il Sign. Presidente, che, perchè l' amasia del Battipaglia *si sapea bene approfittare nelle occorrenze per mezzo del denaro, sentiva di continuo le lagnanze della cattiva di lui condotta?* Quel *sentire di continuo lagnanze* suppone una notizia molto più antica dell' antecedente settimana. E perchè dunque non usò prima della sua autorità per recar colui al dovere? perchè non implorò prima la Reale autorità, se la sua non bastava? *Sic erat in fatis*, che non prima dell' antecedente settimana avesse il Sign. Presidente tante, e sì belle notizie. Ed o qual sospetto mi fa nell' animo entrare cotesta circostanza di tempo. In quella settimana appunto erano stati villanamente, come si è detto, dal Sign. Presidente trattati gli Amministratori di Foggia,

gia, e tra essi il Battipaglia, e 'l Fucci. In quella settimana erano essi ricorsi al Re contra l'offesa lor fatta dal Sign. Presidente, e gliene avean data querela. Dunque in quella settimana, e non prima conveniva, che si avessero le belle notizie delle *cabale* del Fucci, degli amorazzi del Battipaglia, de i maneggi dell' amasia, e delle ruberie degli Amministratori: e nella seguente settimana, e non più tardi, conveniva ancora che si umiliassero al Re, perchè gli giungessero nel tempo istesso, in cui gli si umiliava la querela degli Amministratori. Che se poi tutte coteste cose gli venner dette nella precedente settimana, cioè nel dì 14, e nel dì 15 del mese, perchè nella prima Domenica (nel qual dì si spediscon da Foggia le lettere) non fece quella *Relazione?* Il fervido zelo del Sign. Presidente non dovea permettergli di differirla fino al dì 24, ch' era il Sabato della settimana seguente. Quel, che come un sospetto dicesi nel IX Capo, ch' e' fece quella *Relazione*, perchè nel suddetto dì 24 non gli fecero gli Amministratori l' usato presente, io (e frema pur quanto vuol chi l'ha scritto) io nè l'approvo, nè lo scuso, nè 'l credo. Tuttochè negare un dono, che per invecchiato costume suol farsi in segno di onore, possa parere un' ingiuria, non potea però cadere in mente al Sign. Presidente Petroni una vendetta sì vile. Il ben fondato sospetto è questo. Dopo

il

il dì 15, ch'era il giovedì, sottoscrissero gli Amministratori la querela delle ingiurie lor fatte dal Sign. Presidente in quel dì. Sino alla Domenica non n'ebbe il Sign. Presidente notizia. L'ebbe la seguente settimana, e nel sabato di essa, che fu 'l dì 24, fece quella *Relazione* a debilitar la querela. Ed ora si scopre l'arcano senso di quelle parole della *Relazione*, *Queste provvidenze*, (cioè 'l decreto fatto il dì 15) *sono al sommo spiaciute agli attuali Governanti di quì per aver' io principiato a scoprire le di loro frodi*. Sapea bene il Sign. Presidente, che di quelle *provvedenze* non si erano gli Amministratori richiamati: tanto è lontano, che fosser loro *al sommo spiaciute;* ma volle dare per quelle parole ad intendere, che gli Amministratori gli avean data querela per prevenire qualunque sua *Relazione*, e renderla sospetta appresso il Re: *per prender tempo*, (userò le parole del Contraddittore a carte LIV) *ed evitare insieme il colpo della giustizia sua*.

* Capo XIII.

Passo alla seconda *Relazione* del dì 31 dello stesso mese.* In essa fa 'l Sign. Presidente i medesimi elogj al Battipaglia, ed al Fucci: dipinge ancora come ladri i passati, e presenti Amministratori ripetendo quelle medesime cose, che aveva a S. M. rappresentate: ed avendo ne' sei giorni, che si frapposero tra 'l dì 24, e 'l dì 31 alcune particolari notizie acquistate de' loro ladronecci,

le

le ſcrive al Sign. Avvocato fiſcale Colangelo così.
Si compiaccia rimanere nell' intelligenza, che tutte le rendite della Città, che annualmente ſi affittano, aſcendono alla ſomma di duc. 17015-52.

Quel 52 mi piace. E come ſi sa? Eccone il documento.

Siccome appariſce dalla nota, che ne ho fatto eſtrarre dal Cancelliere della Città, copia di cui per maggior chiarezza a V. S. acchiudo.

Ma coteſta *nota* contien le rendite di un anno ſolo, ch' è l' anno corrente, e le rendite del Comune di Foggia ſon tutte incerte. Degni il Sign. Preſidente di un guardo la *tavola* delle rendite dall' anno 1748 ſino all' anno 1763 fatta dare dagli Amminiſtratori alle ſtampe, e troverà, che in alcuni anni ſono ſtate maggiori di 19, e 20000 ducati, in alcuni minori di 13, e 12000.

Oltre a ciò vengo aſſicurato, che quì ſia un complotto di varie perſone addette a prendere in affitto li corpi dell' Univerſità, le quali coll' intelligenza de' Governanti medeſimi fanno raggirare gli affitti tra loro, frodando in tal guiſa più di duc. 3000 l' anno, che potrebbero creſcere li corpi dell' Univerſità, ſe le coſe andaſſero a dovere.

Sarebbe coteſto un giudizio *ordinario*: e 'l Sign. Preſidente con quel *vengo aſſicurato* decide *eſecutivamente* la cauſa.

Al contrario avendomi fatto dallo ſteſſo Cancelliere eſtrarre da' libri dell' Univerſità la copia dell' ulti-

P mo

mo stato discusso esistente anche in cotesto Supremo Tribunale, tutti li pesi dell' Università non sono più di duc. 11687 - 62.

Degni il Sign. Presidente di un altro guardo la *tavola degli esiti* fatta pur dare dagli Amministratori alle stampe, e vi troverà parecchie altre straordinarie spese. Ma vediamo, dove vada a riuscire il conto, che fa 'l Sign. Presidente.

Da' quali dedotti ducati 435 *di creditori istrumentarj da più tempo estinti, restano di peso annui ducati* 11252 - 62, *di maniera che pure a tenore degli affitti fatti l'introito supera l'esito in duc.* 5762 - 90 *l'anno.*

Bel boccone! E chi è che sel becca? Cel fa sapere il Sign. Presidente soggiungendo,

Questa somma, che indubitatamente avvanza in ogni anno, può V. S. ben comprendere, che se la ripartiscono quelli, che maneggiano il peculio universale.

E con un *può V. S. ben comprendere* si decide una causa di onore? Così s'infama tanta gente ben nata? E come a quell'istesso Cancelliere, da cui ebbe la *nota* delle rendite, e la *copia dello stato discusso*, non domandò, qual uso, od abuso si fosse fatto, di quegli annui 5762 - 90 di avanzo? Gli avrebbe fatto colui sapere, che di quell'avanzo eransi spesi nello spazio di 15 anni duc. 36844 - 42 per la ricompera de' fiscali, e di annue entrate, altri 11111 - 5 pe' feliciati delle strade, altri 13979 - 56 per la fabbrica della Chiesa, ed altri 13359 - 58 per va-

varie ſtraordinarie cauſe approvate dal Magiſtrato: le quali ſomme aſcendon tutte a ducati 75294-61, e ripartite per anni 15 fanno, che, poſte ancora in ogni anno le ſteſſe rendite di ducati 17015-52, gli annui furti, de' quali gli Amminiſtratori ſi accuſano, riducanſi a ſoli 742. Ma lo ſteſſo Cancelliere gli avrebbe fatto ancora ſapere, che per le quantità non pagate o per impotenza, o per *eſcomputi* non reſtava agli Amminiſtratori da rubare un quattrino, non che 742 ducati. I preſenti Amminiſtratori a difendere l' onor loro, e l'onore degli Amminiſtratori paſſati, tra' quali ſono ancora la più gran parte de' clienti del mio Contraddittore, han preſentati in R. Camera i conti dall' anno 1748 fino all' anno 1763: gli han fatti dare alle ſtampe, e notificare a i loro avverſarj, perchè ſe anno obbjezioni da fare, le facciano. Gli legga il Sign. Preſidente, giacchè non volle farſi dal Cancelliere iſtruire, gli legga, e conoſca, come l'abbia una non conoſciuta paſſione ingannato. Gli legga il mio Contraddittore, e trovando in eſſi, che non ſi è fatta mai ſpeſa ſopra le ordinarie nè men di un ſoldo ſenza la pubblica autorità del Magiſtrato; cancelli quanto dintorno a ciò gli han fatto ſcrivere i ſuoi clienti a carte LXXII, LXXIII, e LXXIV. Gli leggan coloro, che ſi oppongono alla ricuſa, e ſi confondano. Io torno intanto alla *Relazione*. Dopo quel conto parla il Sign. Preſiden-

fidente della irregolare ſpedizion de' mandati, della incompatibilità degli uffizj eſercitati dal Battipaglia, del ſuo decreto, di cui traſmette copia al Sign. Avv. Fiſcale Colangelo: e poi ſoggiunge, *Dopo aver di quanto è occorſo fatta diſtinta relazione a S.M., ho creduto mio preciſo dovere di farne conſapevole V.S., acciò poſſa far l'uſo, che crede convenevole per far riformare le coſe, e dar riparo agli ſconcerti, che ſeguono in Foggia nell'amminiſtrazione del peculio univerſale*.

E donde naſcea coteſto *preciſo dovere di farne conſapevole* il Sign. Avv. Fiſcale Colangelo? Se de' ladronecci degli Amminiſtratori di Foggia avea già fatta nel dì 24 di quel meſe *diſtinta Relazione* al Re, perchè poi farne un'altra al Sign. Fiſcale Colangelo nel dì 31? Perchè non aſpettare, che veniſſer fuora i ſovrani oracoli di S.M.? Coteſto era il convenevole, anzi era coteſto il *preciſo dovere*. Ma quando mai compagna dell'ira è ſtata la pazienza? Dal dì 24 ſino al dì 31 eran corſi non più che ſei giorni, ma giorni più lunghi non aveva il Sign. Preſidente avuti mai in ſua vita. Gli pareva ogni ora mille, che su gli Amminiſtratori di Foggia, e ſpezialmente su gli odiati capi del Battipaglia, e del Fucci ſcendeſſe qualche vendetta. Queſto è 'l ſoſpetto, che da coteſta tanta *precipitazione* del Sign. Preſidente ci naſce alla prima in mente. A me ne naſce in mente anche un'altro. Previde il Sign. Preſidente,

te, che la querela degli Amministratori, e la sua si sarebbon rimesse alla R. Camera, a cui furon rimesse di fatto. Or perchè la querela degli Amministratori non prevalesse, volle occupar l'animo del Sign. Fiscale Colangelo. E coteste arti non sono chiarissime pruove del gran timore, che aveva il Sign. Presidente di portar qualche pena delle gravi ingiurie da lui fatte agli Amministratori nel dì 15 di quel mese, e due dì dopo al Fucci? E non sono tacite confessioni di esse?

Ed io non posso dubitar d'ingannarmi sospettando così. Lo stesso Contraddittore difendendo le due *Relazioni* del Sign. Presidente scrive a carte LXXIV, LXXV, e LXXVI, che *non poteva egli farne a meno*, perchè *essendo i Governanti ricorsi al Re querelandosi delle di lui procedure, dovea perciò prevenire il Re, e l'Avv. Fiscale Colangelo per suo discarico;* ma temendo, che le suddette *Relazioni* come fatte non precedente alcun' ordine nol rendessero sospetto *per motivo di propalazion di voto;* soggiunge, che sebbene per la *Prammatica* dell'anno 1689 si fosse stabilito, che allora dalle *Relazioni* de' Ministri *non nasce* quella *propalazion di voto*, che basta a fargli sospetti, quando si facciano *d'ordine del Principe;* nondimeno per una Real Carta dell'anno 1710, fu quella *Prammatica* estesa dal caso, che le *Relazioni* si facciano *por orden*, al caso, che si facciano *de officio*.

E co-

E cotesta Real Carta che può giovargli? Primieramente la parola *de officio* è quivi posta incidentemente: e di ciò non ci lascia dubitare quello stesso Maradei, ch' e' cita, scrivendo (*a*), essersi quella Real Carta data fuori non ad altro fine, che perchè si *osservasse inviolabilmente la Prammatica* dell' anno 1689, in cui necessariamente richiedesi l' *ordine del Principe*: e ciò chiaramente confermasi per la *Prammatica* del dì 30 del mese di Aprile dell' anno 1731, per cui si *rinnova* la *Prammatica* dell' anno 1689, che s' inserisce intera, e se ne ordina *la rigorosa osservanza*, senza che di quella *estensione* si faccia alcun motto. Secondamente è quella Real Carta da intender del caso, che mosso il Giudice o da qualche gran dubbio di mero dritto, nel qual caso solo permetteano le Romane Leggi a i Giudici di far *relazione* al Principe, od a' Magistrati (*b*), o da qualche altra gran circostanza della causa faccia al Principe *relazione* per *provvedenza superiore*; non già del caso, che la faccia per debilitare le querele dategli da' litiganti. La parola istessa *de officio* chiaramente il dimostra. Pubblico è l' uffizio del Giudice: onde come pubblica persona, e per pubblica causa può solamente aprir l' animo suo al Prin-

(a) *In tract. crim. analyt. cap.* 22. *num.* 19.
(b) *L. eum, quem* 79. §. 1. *de judic.*, & *ibi A. Fab.*

Principe. Quandochè poi il faccia per debilitar la querela datagli dal litigante, il fa come persona privata, e per lo suo privato interesse, e di Giudice divien parte. Tuttodì si ricorre da' litiganti contr' a' Giudici: e chi è de' Giudici indifferenti, che osi di *prevenire il Principe*, come il Sign. Presidente ha fatto? Aspettano, che 'l Principe o ad essi medesimi, o ad altrui rimetta i ricorsi: e quando ne son richiesti, allora rispondono. Le *Relazioni ultronee* fatte a debilitare le querele de' litiganti si anno come *scuse non chieste*, e sì fatte scuse si anno per *accuse manifeste*, ed acquistan fede a i ricorsi. Si anno almen per *querele*, come per *querele* si sono avute dall' ottimo nostro Re le *Relazioni* del Sign. Presidente. E posto ciò non la sola *Prammatica* dell'anno 1689, ma ben altre Leggi del nostro Regno il rendon sospetto. Poichè non gli era ignoto, che avean prima querelato lui gli Amministratori di Foggia, dovea parimente non essergli ignoto, che le nostre Leggi (*a*) nè al querelato, nè a' di lui congiunti fino ad un certo grado permettono di querelare il querelante: perchè così non permettasi la privata vendetta. Ira e vendetta spirano le due *Relazioni* del Sign. Presidente: e l'ira ingombrandogli l'intelletto gli torse il giudizio in modo,

(a) *Rit. item servat ipsa Curia, quod accusator* 197. *& Pr.* 1. *de accusat.*

modo, che gli fece parer vere cose non vere, e fecegli trarre da false premesse falsissime conseguenze, per cui gravemente si offende l'onore degli Amministratori di Foggia.

E qui mi entra nell'animo anche un altro sospetto. Non era il Sign. Presidente contento del suo decreto ordinante l'esibizione de' conti. La causa era meramente civile, e co' richiami al Supremo Tribunale della R. Camera potea trarsi in lungo: e 'l più gran nimico dell'ira è 'l tempo. L'ira ingannandolo gli fece nascere un forte desiderio nel cuore, che quel suo decreto si confermasse dal Re, perchè si potesse così da lui medesimo prontamente eseguire: e perciò prima fece il decreto, e poi la *Relazione*, e nella *Relazione* il trascrisse. Ma la causa era in fine di meri conti: e degni di qualche pena e' credea gli Amministratori, e più che gli altri, il Battipaglia e 'l Fucci: ed ecco che l'ira gli detta ancora le cabale del Fucci, gli amorazzi del Battipaglia, i maneggi della costui amasia, e le ruberie di tutti e tre. Così poteva accadere, che gli venisse dal Re conferita una più ampia, e più temuta giuridizione. Ed o come coresto sospetto confermasi per la terza *Relazione* del dì 8 del mese di Gennaro! Per una causa tra D. Pietro Durante, e gli Amministratori, aveagli il Re comandato, che *avesse emendato il mal fatto, e praticata la giustizia*, non già che avesse riferito.

rito. In quella causa disfogò l'ira sua contra gli Amministratori; come diraſſi a suo luogo; ma non gli parve di averla disfogata a bastanza. Fece dunque nel suddetto dì 8 quella *Relazione* al Re. Quivi dice, che *avendo presa la giudiziaria informazione del fatto* (informazion criminale in una causa meramente civile) *col detto di più testimonj esaminati in sua presenza* costava delle violenze usate dagli Amministratori.. Con tale occasione parla del Battipaglia, e del Fucci come di due ribaldi: e di costui dice, che *per timore di ricevere il castigo*, *che meritava*, *si era sotto altro pretesto partito alla volta di Napoli*. Parla poi di un' altra *consimile irregolarità usata* dagli Amministratori *con Gaetano la Rocca*: per la qual causa non si era fatto mai ricorso al Re: tanto è lontano, che gli si fosse dato alcun' ordine da S. M. Finalmente chiude così la *Relazione*, *Da quanto mi ho dato l'onore di fedelmente rappresentare a V. M. a tenore di quello*, *si legge negli atti*, *ben ravvisa la sua Sovrana mente*, *che 'l Battipaglia co' suoi colleghi Governanti di questa Università operando A LOR CAPRICCIO non tralasciano di OPPRIMERE LA GENTE*, *per la qual cosa ESSENDO MERITEVOLI DI UNA MORTIFICAZIONE ESEMPLARE*, (a suo luogo si mostrerà, che usarono gli Amministratori di lor ragione, e che lo stesso Sign. Presidente, quando non gli si era ancora turbata la

 men-

mente, avealo conoſciuto, e dichiarato) *non ho ſtimato dare verun paſſo, ma fare il tutto preſente alla M.V., per riceverne il ſuo Regal' Oracolo.* Chi non vede, che ben conoſcendo il Sign. Preſidente di non potere per la qualità della cauſa, e ſecondo la ſua giuridizione venire a *pena eſemplare*, procurò con quell' affettata *Relazione* di acquiſtarſi un'autorità maggiore, ed una maggior libertà di procedere? Chi non conoſce, quanto piene d'ira, e di una gran voglia di nuocere ſieno le traſcritte parole?

Nè l'ira del Sign. Preſidente disfogavaſi contra le ſole perſone de i cinque preſenti Amminiſtratori: era diretta ancora contra una gran parte de' migliori cittadini, e tendeva al pubblico danno. Nella prima, e ſeconda *Relazione* tutti i preſenti, e tutti i paſſati Amminiſtratori gravemente ſi offendono nell'onore: ed oltre a ciò ſi offendono nella ſeconda anche i futuri e i poſſibili, poichè ſupponendo il Sign. Preſidente, non eſſerci tra' viventi chi poſſa amminiſtrare il peculio univerſale con interezza, e con fede, propone al Sign. Avv. Fiſcale Colangelo come *unico rimedio* di un male preſſochè diſperato la deduzione del peculio univerſale nella R. Camera. *Il peculio univerſale di Foggia*, ſon ſue parole, *è andato bene ſintantochè ſtava dedotto in coteſta R. Camera, e l'UNICO RIMEDIO ſarebbe, che RITORNINO LE COSE NELL'ANTICO PIE-*

DE.

DE. Lo stesso Sign. Presidente dia un guardo anche nel caldo dell' ira agli *atti del sequestro di Foggia*, e vegga, a quanti pesi soggiacea quel Comune, quando era il suo peculio nella R. Camera dedotto: chiami a se poi il Cancelliere di Foggia, il qual gli farà vedere, che tornato nell' anno 1748 il peculio universale in man di que' ladri, si sono estinti tutti i debiti, e molte altre considerevolissime somme si sono spese per pubblico bene; e poi mi dica, se lo spediente da lui proposto sia utile, o dannoso al Comune di Foggia.

Intanto si vegga, che rispose il Sign. Presidente a i due Capi IX, e XIII contenenti le ingiurie fatte in iscritto agli Amministratori colle due suddette *Relazioni*. Rispose al IX, *Remitto me relatis S. R. M.*: rispose al XIII, *Remitto me relatis tam S. R. M., quam Domino Fiscali Colangelo, ac actis, & juri*. Della risposta fatta al Capo IX non debbo brigarmi. E' si rimette alla *Relazione*, e si è già questa minutamente esaminata. Per rispetto della risposta fatta al Capo XIII si vuol quì notare, che avendo il Sign. Presidente riferito, come si è detto, al Sign. Fiscale Colangelo le frodi de' passati, e de' presenti Amministratori, gli si domanda in quel Capo, dove stiano i documenti, onde costa di ciò, *affinchè i rei siano puniti*, e gl' *innocenti reintegrati nella stima*; ed e' risponde, *Remitto me actis*. A quali? Era

Q 2 ben

ben tenuto il Sign. Presidente di farci sapere, a quali atti intendea di rimettersi. Non avendo voluto farcel sapere, la sua troppo vaga, ed oscura risposta in virtù della seconda massima, che si è premessa a carte XIV, dee torcersi contr' a lui. Forse intese di rimettersi agli atti fabbricati ad istanza di D.Giandomenico Widman, ne' quali si parla di dolo commesso nell' amministrazione del peculio universale. Ma cotesti atti quanto tornano in lode agli Amministratori dell' anno 1761, ed a i presenti, altrettanto tornano in biasimo al solo D. Orazio Cimaglia, il quale più che altri alla ricusa si oppone. Debbo io scriver di lui cose, che non vorrei; ma come posso mancare alla causa? E' si dolga del suo Sign. Presidente, che a cotesti atti ha voluto rimettersi, non si dolga di me. Nell'anno 1760 i conduttori delle gabelle, e 'l mercadante, che diè fuori il biglietto, si obbligarono presso gli atti di pagare l'intero *estaglio* al Percettore della Città, ch' era allora D. Orazio Cimaglia (*a*). Nel mese di Marzo il mercadante morì, nè pagavano i conduttori. Era il Percettore nell' obbligo di riscuotere gli *attrassi*, e di provvedere con un nuovo biglietto alla sicurezza del pubblico interesse. Il Percettore nol curò. Si ricorse alla R. Camera. Le *provisioni* ordinanti l' esazion degli at-

(a) *Si veggano gli atti di Widman a carte* V.

attrassi, e l'esibizione del nuovo biglietto s' intimarono al Percettore *(a)* : e costui non se ne diè pensiero. Dissero allora le triste lingue, ch' era il Percettore avvocato de' conduttori. Se vera fosse stata, o falsa quella voce, io nol so. Costa solamente da quegli atti *(b)*, che procuratore de' conduttori era il suo figliuol D. Giosepe coabitante con lui. Ascendeano intanto gli *attrassi* a duc. 1948 - 39. Gli Amministratori dell' anno 1761 ricorsero al Re *(c)* : seguentemente obbligarono gli Amministratori, e 'l Percettore dell' anno scorso al rendimento de' conti. Questi si dierono e si discussero. Furono gli Amministratori assoluti : fu condannato il Percettore a pagare ducati 90 - 9 d' introito superante l'esito. Sarebbesi ancora condannato a pagare i ducati 1948 - 39 di *attrassi*, se non fosse giunta a tempo una *inibitoria* venuta fuori a sua istanza *(d)*. Così fu condannato a pagare i soli 90 - 9, ma colla seguente giunta, *citra præjudicium della decisione, che si farà per riguardo alla partita degli attrassi* *(e)*. Fu poi nel dì 1 del

(a) *Si vegga il volume delle Scritt. a carte* XXVII e XXVIII.
(b) *A carte* LXIV *a tergo*.
(c) *Si veggano gli atti di Widman a carte* XL.
(d) *Si veggano i suddetti atti a carte* LIV.
(e) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XXIX *a tergo*.

del mese di Settembre dell' anno 1762 eletto il Cimaglia Avvocato e Consultore della Città, la qual carica esercitò sino al dì 31 del mese di Agosto dell' anno 1763 (*a*). Allora fu che si mosse l' onoratissimo Widman contra i principali debitori di quegli *attrassi*. Costoro notificati nel dì 22 del mese di Luglio replicarono di *voler discorrere col loro avvocato D. Orazio Cimaglia* (*b*): e notificati la seconda volta nel dì 11 del mese di Agosto replicaron lo stesso (*c*). Vennero poi nel dì 20 del mese di Agosto dinanzi al Sign. Presidente Petroni, che non diè providenza. Nel volume delle Scritture ci è documento (*d*), che venne a difendere i debitori D. Orazio Cimaglia Avvocato e Consultore della Città. Non avendo allora fatto il Sign. Presidente alcun decreto, i presenti Amministratori nel dì 15 del mese di Settembre fecero nuova istanza contra i debitori, e costoro nuovamente notificati procurarono in varj modi di menare in lungo l' affare: finalmente poi nel dì 24 del mese di Ottobre costituirono presso gli atti il procuratore: e 'l procuratore fu (chi 'l crederebbe?) D. Orazio Cimaglia

glia

(a) *Si vegga il suddetto volume a carte* XXIV.
(b) *Si veggano gli atti di Widman a carte* XII. *a tergo*.
(c) *Si veggano i suddetti atti a carte* XIII.
(d) *A carte* LXI.

glia (*a*). Ecco quel ch' è negli atti di Widman: E dove sono le frodi, e le ruberie de' presenti, e de' passati Amministratori? dove que' tanti *sconcerti nell' amministrazione del peculio universale?* Tutto lo *sconcerto*, per cui quegli atti si fabbricarono, consiste in un *attrasso* di duc. 1948 - 39 fatto nell'anno 1760 per colpa non degli Amministratori, ma del Percettor di quell' anno: e da quegli atti medesimi costa, che per la esazione di quell' *attrasso* ricorsero al Re gli Amministratori dell' anno 1761, e, perchè l' Università ne fosse rifatta, fecero istanza nel tempo della reddizion de' conti, che a tenore delle nostre Leggi dovesse rifarnela il Percettore (*b*). Una *inibitoria* ruppe loro il disegno. Costa ancora da' medesimi atti, che i presenti Amministratori fecero con pari zelo chiamar più volte dinanzi al Sign. Presidente i principali debitori: e pende ancora la causa. No non è possibile, che 'l Sign. Presidente dicendo *Remitto me actis* avesse voluto a cotesti atti rimettersi, donde vien lode, non biasimo agli Amministratori di Foggia. Ed o se avesse avuti sotto gli occhi il Sign. Presidente gli atti di Widman! Trovando in essi, che quando i conduttori non pagavano, era lor procuratore un figliuol del Cimaglia: che nel tempo della reddizion

(a) *Si veggano gli atti di Widman a carte* XL *a tergo*.
(b) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XXIX *a tergo*.

zion de' conti procurò con una *inibitoria* il Cimaglia di non farsi condannare al pagamento de' duc. 1948 - 39: che notificati i debitori principali aveano due volte replicato *di voler discorrere col Cimaglia loro Avvocato*; e che finalmente il Cimaglia di Avvocato divenne lor procuratore; contr' al Cimaglia, non contra gli Amministratori avrebbe disfogato il suo zelo, e contr' al Cimaglia, non contra gli Amministratori avrebbe fatta *Relazione* per una *pena esemplare*. Intanto poichè 'l rimettersi agli atti di Widman nuoce anzi che giova al Sign. Presidente, fino a che non ci faccia sapere, in quali altri atti stiano i documenti delle frodi, e delle ruberie de' presenti, e de' passati Amministratori, necessariamente è da dire, ch' e' gli ha per troppa ira a torto infamati tentando nel tempo istesso di vituperare a perpetuo il nome di cittadino di Foggia, e di recare a quel Comune colla deduzione del peculio universale gravissimi danni.

Della *Relazion* fatta dal Sign. Presidente al Sign. Avv. Fiscale Colangelo l'effetto fu questo. * Fece costui una istanza, colla quale intese di rinnovare un antico decreto del Presidente Vitale, ma fortemente commosso da quella *Relazione*, che facea temere l' ultima rovina di quel Comune, fecevi alcune giunte, che fatte non avrebbe, se gli si fosse rappresentato il vero stato delle cose. A tenor della istanza sottoscrisse le *provisioni* il Sign.

* *Capo XVI.*

Sign. Presidente Lignola facendovi inserire l'intera *Relazione*. Nel dì 10 del mese di Gennaro fece il Sign. Presidente Petroni intimare agli Amministratori non le originali *provisioni*, ma le *provisioni* da lui spedite in esecuzione degli ordini della R. Camera, non facendo in esse inserire la sua *Relazione*. Gli Amministratori altamente commossi dalle non utili novità, che in quelle si conteneano, vollero osservare le *provisioni* originali per vedere, ad istanza di chi, e per qual causa si fossero dalla R. Camera spedite. Ciò fu loro dal Sign. Presidente negato: e ce n'è un pubblico atto fatto dal Notajo, che presenti più testimonj ne richiese il Segretario a nome della Città (a). E perchè 'l Sign. Presidente negò loro cosa, che non era da negare a chi che sia? Tanto spiaceagli, che la sua *Relazion* si leggesse dagli Amministratori? E non era cotesto lo stesso, che negar loro la propria difesa, e la difesa del Comune di Foggia? Secondo le Leggi Romane (b) deve il Giudice, che voglia far qualche *Re-*

 la-

(a) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XLIII.
(b) Gostantino *in L. 1. C. de relat.*, *Quoties ad nostram scientiam judex se polliceatur relaturum, consultationis exemplum litigatoribus illico edi apud acta jubeat, ut si cui forte relatio minus plena, vel contraria videatur, is refutatorias preces similiter apud acta sine aliqua frustratoria dilatione offerat.*

lazione, darla prima ad osservare alle parti, onde possano, se contraria lor sia, refutarla: tanto quelle sapientissime Leggi temeano, che non si offendesse il diritto naturale della propria difesa. E 'l Sign. Presidente Petroni nè men quando ha la sua *Relazione* avuto l' effetto da lui tanto desiderato, vuol permettere, che si offervi?

Ma si torni al mese di Decembre. Era da credere, che fosse almeno stanca, se non sazia l'ira del Sign. Presidente. Non fu nè sazia, nè stanca. Ed ecco e' medita nuove ingiurie, e l' esegue. Le medita e l'esegue in que' pochi dì, che corsero tra 'l dì 24, in cui fece al Re la prima *Relazione*, e 'l dì 31, in cui fece la seconda al Sign. Avv. Fiscale Colangelo. In somma giorni d'ira furono que' pochi dì. Nel mese di Ottobre avea D. Pietro Durante ricusato di dare il terzo della rata del grano, che in virtù del primo *ratizzo* dar dovea per la pubblica annona. Se la presero gli Amministratori usando di lor ragione. Ricorse il Durante al Sign. Presidente, che nol volle, come nol doveva, ascoltare. Ricorse allora a S.M. supplicandola, che si fosse degnata di ordinare al Sign. Presidente, che nol *facesse più molestare per l' altro suo poco grano* (cioè per gli altri due terzi) *che forse non gli bastava per uso di vitto, e di semenza, con minacciar loro gastigo, nel caso in avvenire si avvalessero di d. violenti procedure* (a).

S. M.

(a) *Si veggano gli atti di Durante a carte* 111.

S.M. con Real Carta del dì 29 di quel meſe al Sign. Preſidente ordinò, che *deſſe riparo al diſordine, e faceſſe praticare il giuſto* (a). Nel dì 18 del meſe di Novembre ricorſe il Durante al Signor Preſidente chiedendo l'eſecuzione degli ordini di S.M. (*b*). Nel dì 11 del meſe di Decembre il Sign. Preſidente inteſe le parti, ma le mandò via ſenza dar provvedenza (*c*). Giuſto gli parve quel, che gli Amministratori avean fatto. Se ne dolſe amaramente il Durante in una ſeconda ſupplica, che porſe a S. M. dicendo (*d*), che *tenutoſi contraddittorio coll'Avvocato, e procuratore della Univerſità, eſſo Sign. Preſidente, non oſtante che trattavaſi di ſemenza e di vitto, pure ſtimò non interporre veruna provvidenza licenziando il ſupplicante, che ſe l' aveſſe dovuto ſentire aſſolutamente co' magnifici Governanti, rimettendo il tutto alla di lor diſcrezione, ed arbitrio:* indi nuovamente ſupplicò la M.S., che ſi degnaſſe *di ordinare, che non ardiſſero i magn. Governanti di autorevolmente prenderſi altro grano del ſupplicante:* e S.M. con altra ſua Real Carta del dì 24 del meſe di Decembre i primieri ordini rinnovò (*e*). Giunſe

R 2 al-

(a) *Si vegga la* I *carta de' ſuddetti atti*.
(b) *Si veggono i ſuddetti atti a carte* IV.
(c) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* IV *a t.*
(d) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* VI *a t., e* VII.
(e) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* V.

al Sign.Presidente il secondo Real Dispaccio nel dì 26. Giorno d'ira era cotesto. L'ira già desta nell' animo del Sign. Presidente contra gli Amministratori fecegli mutar pensiero ad un tratto: ed ecco gli pare ingiusto quel, che giusto gli era innanzi paruto, e giusto gli pare quel, che gli era paruto ingiusto; e con quella fretta, che non va mai disgiunta dall'ira, lo stesso dì 26 fa decreto, *Certioretur supplicans ad proponenda ejus jura* (*a*). Lo stesso dì 26 fa chiamare a se D. Pietro Durante, secondochè lo stesso Durante poi disse a due probe, e ben nate persone, che ne fan fede (*b*): lo stesso dì si fa da colui dare un memoriale, come il Durante medesimo alle suddette persone ancor disse; e fa'l secondo decreto, *Veniat Scriba certioratis partibus* (*c*): e non si era in quel dì notificato ancora il Dispaccio, che fu poi con quel disordine, che suol essere compagno della fretta, e dell'ira, notificato nel dì 27 (*d*).

Siami lecito quì di fare una breve digressione. A carte LIII, LIV, e LXII di questa Scrittura ho io parlato del Real Dispaccio del dì 5 del mese di Novembre tenuto dal Sign. Presidente celato agli Amministratori fino al dì 7 del mese di

(a) *Si vegga la citata carta* V *a t.*
(b) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* LXX, *e* LXXI.
(c) *Si veggano i suddetti atti a carte* XI.
(d) *Si vegga la citata carta* V *a t.*

di Decembre, non ostante che gli venisse espressamente ordinato dal Re, che *'l facesse noto a' ricorrenti*. Non mi era io accorto, quando le sopraccitate carte si davano alle stampe, che 'l Signor Presidente lo stesso dì 7 del mese di Novembre, in cui ordinò l' esecuzione di quella Real Carta, aveva ancora ordinato, che *si cerziorassero* gli Amministratori. Ora, che me ne sono accorto, per quella onestà, che devo professare, ingenuamente il confesso. Ma quinci non può trarsi conseguenza in suo prò. Trattavasi dell' annona di un Comune: estraevasi tuttodì dal *piano*, e dalle *masserie* gran quantità di grano: perigliosissimo era l'indugio: il Re con ordinargli, che *facesse noto il Dispaccio*, non gli permettea di perder tempo. Chi non averebbe in quel punto istesso, che capitò la Real Carta, con quella somma premura, che richiedeano le gravissime circostanze della cosa, chi, dico, non avrebbe ordinato al *subalterno*, che avesse senza frappor dimora *cerziorati* gli Amministratori? Chi non ne averebbe chiesto conto lo stesso giorno? E qual *subalterno*, se avesse ricevuti gli ordini a cotesto modo, non sarebbe immantinente corso ad eseguirgli? Quando poi nel dì 6 del mese di Decembre dal memoriale degli Amministratori il Sign. Presidente conobbe, ch' era corso un mese, e coloro non erano stati ancora *cerziorati*, almen doveva allora non lasciare impunita

la

la dannosa trascuratezza del suo *subalterno*. Ma 'l Sign. Presidente la lasciò del tutto impunita. Possono darsi segni più chiari di quella prava disposizion d'animo, che rende sospetto il Giudice? Quella non naturale indolenza, che in un gravissimo affare del Comune di Foggia il Signor Presidente mostrò, non la mostrò poi per lo privato e leggiero interesse di D. Pietro Durante: ed ecco torno, donde son dipartito.

Si è detto, che nel dì 26 del mese di Decembre il Sign. Presidente ordinò, che si *cerziorasse* D. Pietro Durante a proporre le sue ragioni, e che lo stesso dì 26 ordinò, che venisse lo Scrivano colle parti. Sente poi le parti nel dì 29, e fa 'l seguente decreto (a), *Visis Regali Rescripto S. Majestatis, & omnibus actis capiatur informatio de asserta violenti extractione frumenti commissa a Magnificis de regimine, & testes recipiantur coram subscripto Domino Præsidente Gubernatore*. Parve strana allo stesso Durante la formola del decreto. Nelle due *Suppliche* umiliate al Re non avea data querela agli Amministratori: nè l'avea data ne' memoriali porti al Sign. Presidente, e spezialmente in quello, sopra cui cadde il decreto. In questi, ed in quelle costantemente avea chiesto di *non esser più molestato per l'altro suo grano*, cioè, per gli altri due terzi. L'Avv. Fiscale della

(a) *Si veggano i suddetti atti a carte* XII.

della R. Dogana di Foggia avendo in esecuzione di un Ordine della R. Camera inteso il Durante dintorno a ciò, riferisce (*a*), che com' ebbe il Sign. Presidente pronunziata la formola, *Capiatur informatio*, colui *ripigliò*, *che non gli premeva una tale informazione*, *mentre non aveva inteso di esporre querela contra i Governanti*, *nè pretendere gastigo de' medesimi*, *ma soltanto supplicava per la riforma del ratizzo*, *e di servirsi del grano*, *che si tenea trattenuto*; ma che 'l Signor Presidente *avea risposto*, *che avendogli S. M. ordinato di emendare il mal fatto*, *gli conveniva di accapare l' informazione*, *e che avesse pensato bene a mettere in chiaro quanto aveva esposto*, *perchè ne averebbe dato conto*, *ed averebbe fatta relazione di aver rapprefentata una falsità*. Tanto zelo per un fatto non criminoso! Qual violenza erasi dagli Amministratori usata al Durante? Aveva il Durante non altro esposto ne' suoi *Ricorsi*, che quel, che ridisse poi all'Avv. Fiscale, cioè, che senza il suo intervento aveano gli Amministratori a tenor del *ratizzo* fatti trarre dalla fossa 40 tomoli del suo grano. E si chiamerà violenza quel, che dopo il *ratizzo*, e dopo il sequestro dagli Amministratori si fa per proprio diritto? Riferisce lo stesso Avvocato Fiscale, che non solo il *Caporale*, e i *Sottocaporali* del *piano*, ma tre Decu-

(a) *Si veggano gli atti di Prattico a carte* VI.

curioni ancora, due de' quali ſi oppongono alla preſente ricuſa, gli aveano renduta teſtimonianza di coteſto diritto degli Amminiſtratori di Foggia. Or queſta sì ch'è coſa a ricordo di huomo inaudita. Il fatto non è criminoſo: e dato che ſia criminoſo, non è del numero di que' grandi attentati, per cui può 'l Giudice ſecondo le noſtre Leggi (*a*) procedere *ex officio:* l'attore non fa querela; e vuole il Giudice criminalmente procedere! Più. L'attore come ſente pronunziare *Capiatur informatio*, dice, ch'e' non intende di far querela: che quella criminale informazion *non gli preme:* che *non pretende gaſtigo degli Amminiſtratori*; ed altamente ſe ne proteſta: e 'l Giudice l' obbliga a ſtare in giudizio da querelante, ed a far le pruove del favoloſo delitto, e ſe non le fa, gli minaccia le pene della calunnia e del falſo! Più ancora. L'attore vuol farla da buon Criſtiano, e rimetter l'ingiuria, e ben ricordevole di quel, che ci ſi comanda nel Vangelo, proteſta di volere il bene de' ſuoi nimici: e 'l Giudice gliel' aſcrive a delitto! Tra gli huomini, che più turbano la civil ſocietà, ſon quelli, che *ſcorritori di campagna* ſi appellano. Sono eſſi cotanto in odio alle noſtre Leggi, che molte coſe contra le regole del jus or-

(a) *Cap. quidem per diverſas*, *Cap. ſi temporum alternata conditio*, *Cap. ne tuorum*, & *Cap. ut delatas*.

ordinario a punizion loro han prescritte (*a*); ma non sono severe a segno, che obblighino gli offesi a stare in giudizio da querelanti, ed a far le pruove sotto la pena della calunnia, e del falso: e 'l Sign. Presidente Petroni per un fatto non criminoso a tanto volle obbligare il Durante. Da zelante Avvocato del fisco, qual è stato con tanta gloria molti anni nella G. C. della Vicaria Criminale, non l' avrebbe preteso: ora che gli Amministratori di Foggia gli sono in ira, il pretende, e l' esegue da Giudice. Non dagli Amministratori di Foggia, ma dal Sign. Presidente si usò violenza al Durante, e gli si usò per nuocere agli Amministratori. Esempio più grande di *animosità* non è mai stato ne' giudizj, e nel foro. Che se sospetto è 'l Giudice, che procede con *animosità* (*b*), scusi il Contraddittore, se può, l' *animosità* del Sign. Presidente Petroni.

E' la difende a carte LXI con quelle stesse parole, con cui riferisce l' Avv. Fiscale, che avesse il Signor Presidente obbligato il Durante a fare, ed a proseguir la querela. Avea S. M. nel suo secondo Real Dispaccio ordinato al Sign. Presidente, *che avesse emendato il mal fatto*: le quali parole

S

(a) *Pr. 30. de exul.*
(b) Rovito *Consil. 19. num. 11., De jure quando Judex nimis animose procedit, potest ex hoc solo recusari tanquam suspectus.*

role conteneano un comando, che avesse proceduto criminalmente.

E perchè nè criminalmente, nè civilmente volle il Sign. Presidente procedere, quando gli giunse il primo Dispaccio ordinante, che *desse riparo al disordine?* Lo stesso Contraddittore nel sopraccitato luogo di sua Scrittura ha per sinonimi *dar riparo al disordine*, ed *emendare il mal fatto*. Ma si finga, che le parole, *Faccia emendare il mal fatto*, contengano quel comando. Come si dovrebbe cotesto Real comando eseguire? Ne' delitti, in cui non si può senza la querela della parte procedere, dovrebbe il Giudice eseguirlo precedente la querela: ne' delitti, in cui può procedere *ex officio*, dovrebbe anche senza la querela eseguirlo; ma non potrebbe mai obbligare l'offeso, quandochè volesse rimetter l'ingiuria, a dar querela, ed a proseguirla sotto le pene della calunnia, e del falso. Sarebbe lo stesso, che derogare alle Leggi umane, naturali, e Divine. Sarebbe lo stesso, che rompere le volgari regole, onde sono da interpetrarsi i Reali Rescritti, ed offendere la giustizia, e la religione degli ottimi Principi, tra' quali è certamente l'amabilissimo nostro Sovrano.

Non si è detto ancor tutto. Fatto quel decreto criminale nel dì 29, volle il Sign. Presidente compire il processo nel dì 30, e'l compì. Nel dì 30 fa citare dinanzi a se sette testimonj, e lo stesso dì ri-

riceve le *deposizioni* del principale, e di que' sette. In una causa di offesa Maestà Divina od umana si può procedere con maggior fretta? E se cotesta tanta *precipitazione* non basta a render sospetto un Giudice, qual sarà quella, che basti? Compito il processo in quel giorno, era ben da temere, che funesto per gli Amministratori non fosse il dì seguente. E pure nel dì 31, e ne' primi sette giorni del nuovo anno 1764 nulla fece contra gli Amministratori il Sign. Presidente. Forse durò tante fatighe il dì 30, che per risfarsene ebbe a stare per otto giorni ozioso? No. Conobbe il Sign. Presidente, che secondo la qualità della causa, e secondo le *deposizioni* stesse di que' testimonj non potea punirgli a suo modo. Contesero in lui quegli otto dì la giustizia, e l'ira. La giustizia non perdè mai l'imperio del cuore; ma l' ira assalì l' intelletto, e facendogli parer giusto quel, che giusto non era, il vinse in fine nel dì seguente: ed ecco ch'e' fa nel dì 8 del mese di Gennaro al Re quella *Relazione*, di cui qualche cosa si è scritta, ed è da scrivere ancora qualche altra cosa. Quivi a mostrare la ragion del Durante, e la violenza fattagli dagli Amministratori scrive (*a*), *Nel mese di Settembre da questi Governanti fu fatto il ratizzo per l' annona di Foggia* SENZA SENTIRE ESSO DU-

(a) *Si veggano gli atti di Prattico a carte* 111.

RANTE. Dio buono! come potè scrivere il Sign. Presidente, che'l Durante non fu inteso? E non si dice nell' *appuntamento* fatto da esso Sign. Presidente il dì 9 del mese di Settembre (*a*), che furono intesi tutti gl'interessati, e'l di loro Avv. D. Orazio Cimaglia? Si aggiunge, che tre dì dopo fecesi dagli Amministratori il sequestro colla distinzione della rata di ciascuno (*b*): e'l Durante fa passare tutto il mese di Settembre, e più che mezzo il seguente mese di Ottobre, e non si duole. Fa'l suo primo ricorso al Re dopo il dì 22 del mese di Ottobre, e ne ottien Dispaccio del dì 29 (*c*). Se non fosse stato inteso, se fosse stato gravato, par verisimile, che non sarebbe immediatamente ricorso al Sign. Presidente, od al Re? Oltre a ciò scrive in quella *Relazione* il Sign. Presidente, che 'l *Battipaglia Mastrogiurato della Università ordinò a Gaetano Alfarano suo subalterno, che si fosse condotto nel piano della Croce per dare a' panettieri il grano per uso dell' annona di Foggia, assegnandoli tra le altre partite quella del Dottor Durante nelle suddette tomola* 40. *Domandò l' Alfarano, cosa far doveva, se chiamato il Durante non fosse venuto a fargliene la consegna; e'l Battipaglia replicò*,

(a) *Si vegga la* 1 *carta degli atti dell' annona*.
(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XIX.
(c) *Si vegga la* 1 *carta degli atti di Prattico*.

cò, che se l'avesse preso per forza, siccome effettivamente seguì verso le ore 24 *di detto giorno*. Ma se 'l Sign. Presidente riferisce a S. M. quel, che l' Alfarano da lui esaminato *depose* circa il mandato datogli dal Battipaglia, perchè tace quel, che circa lo stesso mandato colui soggiunse? La *deposizione* intera dell'Alfarano è questa, che'l Battipaglia replicò, che *si avesse preso il grano a forza per gli ordini in generale dati dal Sign. Presidente* (*a*). Cotesti ordini si erano dati a voce, come tanti altri, dal Sign. Presidente. Nè di ciò si può dubitare. Simili ordini diè poi in iscritto ne'dì 5, e 9 del mese di Novembre (*b*): e se non fosse stato consapevole di avergli dati, guai al Battipaglia. L'averebbe il Sign. Presidente trovato reo di un nuovo, ed o quanto maggior delitto. Reó è di falso, e di pene gravissime è degno chi finge un ordine del Magistrato per fare violenza ad altrui. Ed ha simiglianza di vero, che 'l Sign. Presidente in quella *Relazione*, che principalmente contra 'l Battipaglia fu fatta, l'averebbe taciuto?

Al Capo VI, in cui coteste cose contengonsi, rispose il Sign. Presidente, *Exposita, prout recordor, non sunt vera: & remitto me actis confectis pro exequutione Regalium Ordinum S. R. M.* Quel *prout recordor*

(a) *Si veggano gli atti di Durante a carte* XVII.
(b) *Si veggano gli atti dell'annona a carte* XXXV, *e* XLII.

dor fa quì troppo trista figura. L'ira, la precipitazione, e la stranissima irregolarità del procedere appariscono chiaramente da quegli atti medesimi, a cui rimettesi il Sign. Presidente: onde o se ne ricordi, o nò, nulla importa. Ma ora intendo, a qual fine usò quella clausola. E' nel Capo una gravissima circostanza, cioè, che'l Sign. Presidente *la mattina de' 30 chiamò il Sindaco subalterno della Città, e volle, che avesse deposto contro i Governanti, e perchè costui ricusò di deporre a sua voglia, lo ritenne nel Palazzo Doganale, minacciando di volerlo carcerare; ma il Sindaco ostinato a voler deporre la verità, e non già quello, che bramava il Presidente, fu dal subalterno licenziato verso sera. Essendo ritornato il giorno appresso il Sindaco dal Presidente, per pagargli la mesata, gli disse, che non si fosse spaventato per quello gli avea fatto, e forsi sarebbe per l' avvenire, perchè la sopraccarta andava a lui, e le ingiurie si facevano a' Governanti*. Questa è la gran circostanza non apparente dagli atti, che'l Sign. Presidente negò colla giunta del *prout recordor*. Ma poichè quel *prout recordor* è formola di un huom, che dubita, io non intendo, come il Sign. Presidente ne potesse dubitare. Dubita de' fatti, chi ne ha un' oscura, ed incerta memoria: ed incerta ed oscura è la memoria di que' soli fatti, che o troppo sono antichi, o, se sono recenti, non son però tanto gravi, che vi si faccia sopra

ri-

riflessione. Or la circostanza, che nel Capo si espone, è gravissima, come quella, che contiene una violenza fatta ad un testimonio dal Giudice in pregiudizio del terzo: ed è poi cosa accaduta nel dì 30 del mese di Decembre. Non è dunque verisimile, che nel dì 8 del mese di Febbrajo, quando il Sign. Presidente rispose a' Capi, se ne fosse la memoria oscurata. Dovea dunque francamente affermarlo, o negarlo. E' dunque da sospettare così. Non l'affermò, perchè gli spiacea. Piaceagli di negarlo, ma perchè trattavasi di un pubblico fatto, temè della pruova, che agevolmente se ne sarebbe fatta nel *termine*. Tenne dunque la via di mezzo, e con quel *prout recordor* uscì di affanno. Ma per la terza massima, che si è premessa a carte xv, cotesta sua affettata risposta è una chiara confessione del fatto.

Passo ad altri Capi.* Nel dì 15 del mese di Ottobre dell'anno 1762 avea la R. Camera ordinato al Sign. Presidente Governadore di Foggia, che intesi gli Amministratori facesse rifare alcuni *stabili* rovinosi della Città (*a*). Osservati da' periti gli stabili colla soprantendenza del Segretario, riferì costui al Sign. Presidente Petroni, che bisognavano duc. 626-5 (*b*). Si diè cominciamento all'opera, e 'l Sign. Presidente nel dì 21 del mese

** Capo VII.*

(a) *Si veggano gli atti delle riparazioni a carte* II.
(b) *Si veggano i suddetti atti a carte* XIII.

meſe di Agoſto fece *liberare* duc.84- 14. (*a*). Nel meſe di Ottobre accorti i preſenti zelantiſſimi Amminiſtratori, che rifacendoſi gli ſtabili *per amministrazione*, ſpeſa molto minore ſarebbe biſognata, ricorſero al Sign. Preſidente, ed eſibendogli le nuove *perizie* il pregarono, che ordinaſſe, che gli ſtabili ſi rifaceſſero *per amminiſtrazione*, e non *per appalto:* e così ſi ordinò dal Sign. Preſidente nel ſuddetto meſe di Ottobre. Rifatti a tenore di coteſto decreto gli *ſtabili*, nuovamente al Sign. Preſidente ricorſero per le *liberazioni* del danaro: ed e' nel dì 2 del meſe di Gennaro interpoſe queſto decreto, *Partes adeant R. Cameram pro liberatione* (*b*). E i poveri muratori, e falegnami dopo di aver durate tante fatighe, e ſparſi tanti ſudori ſenza un ſoldo debbono per giunta venire in R. Camera? E non aveano eſſi preſtata al Comun di Foggia l'opera loro in eſecuzione del decreto fatto dal Sign. Preſidente nel meſe di Ottobre? E 'l Sign. Preſidente, che nel meſe di Agoſto dell'anno ſcorſo non negò la *liberazione*, perchè poi nel dì 2 del nuovo anno la nega? Oh quanta differenza è poſta tra tempo, e tempo! Nel meſe di Agoſto dell' anno ſcorſo non erano al Sign. Preſidente in ira gli Amminiſtratori di Foggia: nel dì 2 del nuovo anno era-

(a) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* XVI.
(b) *Si veggano i ſuddetti atti a carte* XXV.

erano, secondochè si è mostrato, odiatissimi oggetti. Negar le *liberazioni* a tanta povera gente era lo stesso, che aizzarla tutta contra gli Amministratori. Si ponga mente alle circostanze del tempo, in cui quel decreto si fece, e si troverà, che tutto è collera, tutto è stizza, tutto è dispetto.

E'l Contraddittore come il difende? Dice a carte LXV, che 'l Sign. Presidente non poteva ordinare liberazioni, perchè si erano rifatti gli stabili senza i Deputati. Ma la R. Camera, quando coteste rifazioni ordinò, non parlò di Deputati: nè ci erano Deputati, quando il Sign. Presidente ordinò la prima liberazione. Dice, che 'l Sign. Presidente entrato nel sospetto di qualche frode dagli Ammistratori commessa col pretesto di quelle spese, volle, che nella R. Camera si esaminasse l'affare. Ma cotesto sospetto non potea mai cadergli nell' animo. Secondo la *perizia* da lui approvata in vista della relazione del Segretario giunger doveano le spese a duc. 626-5. La fecero poi i presenti Amministratori rivedere, e ridurre a 471-19: e cotesta seconda *perizia* a tanto minor somma ridotta esibirono nel mese di Ottobre al Signor Presidente: e pure non restò ferma. Compita l'opera la fecero ancora ridurre a soli duc. 321-61, de' quali si chiese la *liberazione* (a).

T Ed

(a) *Si veggano i suddetti atti a carte* XXV, *e* XXVI.

Ed ecco come si ruba in Foggia.

Dice in fine, *non esservi stato decreto del mese di Ottobre, che ordinasse farsi le rifazioni pretese dalla Città a tenor delle perizie: nè decreto del mese di Decembre* (volle scrivere, *di Gennaro*), *che rimettesse alla R. Camera il conoscer di questa spesa.* Or questo sì ch'è troppo. Il decreto del dì 2 del mese di Gennaro è negli *atti delle riparazioni* (*a*): e'l decreto del mese di Ottobre comechè non sia oggi in quegli atti, nondimeno si mentova, e se n'esprime il tenore nel memoriale, sopra cui cadde il decreto del dì 2 di Gennaro. Ne fan fede ancora lo Scrivano Giosseppe d'Atri, che'l distese, e l'inserì negli atti, ed altri ancora, che in quegli atti l'aveano osservato (*b*). A schivar cotesto colpo si esibì dagli Avversarj in Ruota un *certificato* di quel buon Segretario, che tanti altri ne ha fatti, e per quel *certificato* si volle provare, che Scrivano della R. Dogana non era il suddetto Giosseppe d'Atri; ma con *gli atti dell'annona* alla mano (*c*) si fece loro vedere il contrario. E viva il buon Segretario co' suoi tanti *certificati*.

Capo XI. Nel dì 13 del mese di Gennaro sulle ore 22 il Dot-

(a) *A carte* XXV *a tergo*.

(b) *Si veggano gli atti della ricusa a carte* CXXXVIII, *e* CXXXIX.

(c) *Si veggano le carte* III, *e* XLVI *a tergo*.

Dottor D. Vincenzo de Angelis uno degli Amministratori portossi dal Sign. Presidente per dargli un memoriale a nome della Città. Com'entrò nella prima anticamera, un *volante* gli si fece innanzi dicendogli, *che'l padrone era impedito.* Rispose colui, *che averebbe aspettato con gli altri:* e passando nella seconda anticamera si pose quivi a sedere. Incominciò poi il Sign. Presidente a dare udienza. Poichè vide, che tutti entravano, si mosse per entrar D. Vincenzo. Il cameriere del Sign. Presidente gliel vietò respingendolo ancora colle mani una e due volte. A vendicare la pubblica ingiuria chiamò colui ad alta voce il Sign. Presidente: e costui, *Cosa è quì fuori?* rispose. Si dolse entrando da lui D. Vincenzo dell'atto villano ed indegno: indi gli porse il memoriale. Il Signor Presidente gettollo a terra, nè si degnò di dar provvedenza. Agevolissima è la pruova di cotesto gran fatto, come di quello, che alla presenza di molta gente seguì. Ma non ce n'è uopo. A bastanza si prova per la risposta, che fece il Sign. Presidente al Capo XI, che 'l contiene, *Exposita de eo, quod acciderit cum cubiculario, non sunt mihi nota: & respectu memorialis casu cecidit in terram, ac proinde remitto me juri.* Che D. Vincenzo de Angelis come huomo ben nato, come Dottor di Leggi, e come uno de' rappresentanti la Città di Foggia meritasse di essere onorevolmente trattato, non è da dubitare. Nè men si

può dubitare, che si portò colui dal Sign. Presidente per un pubblico affare: che'l chiamò con alta, ed irata voce, e che'l Sign. Presidente rispose, *Cosa è qui fuori?* A coteste sustanziali cose espresse nel Capo il Sign. Presidente non risponde. Dunque le confessa. E se le confessa, come poi dice, *Exposita de eo, quod acciderit cum cubiculario, non sunt mihi nota?* Sente chiamarsi ad alta voce da un huomo offeso, da un huomo ben nato, da un Dottor di Leggi, da un Amministratore della Città: gli risponde domandando, che sia accaduto, e non trova chi gliel dica! Ma confessa ancora il Sign. Presidente, che portogli dal de Angelis un memoriale a nome della Città di Foggia, e' *non volle darvi providenza*. Dico, che'l confessa, perchè cotesto fatto è sposto nel Capo, ed e' non vi risponde. Or il non aver voluto dar providenza (ch'è lo stesso che aver negata l'udienza al de Angelis, o, per meglio dire, al Comune di Foggia, a di cui nome il memorial si era dato) è chiarissimo segno, che'l memoriale non cadde a terra *casu*, come dice il Sign. Presidente, ma da lui gettatovi, come nel Capo si dice, per disprezzo, e per ira.

Molto più grave è l'ingiuria, che segue, come fatta a tutto il corpo della Città. * Nel dì 12 dello stesso mese di Gennaro, ch'è 'l dì natalizio dell'amabilissimo nostro Sovrano, e nel dì 20, ch'è'l dì natalizio dell'Augustissimo Re delle

* *Capi X, e XII.*

le Spagne, si portarono gli Amministratori dal Sign. Presidente accompagnati da i più scelti, e più ben nati Cittadini di quella Città. Giorni di pubblica allegiezza eran que' due. Perchè venivan da lui gli Amministratori come rappresentanti il Comune di Foggia, e' dovea ricevergli con lieto viso, e con gli usati segni di onore. In giorni sì lieti gl' istessi Sovrani accolgono con una spezial benignità coloro, che a nome delle Città vassalle lor vengono a' piedi. Era dunque da sperare, che 'l Sign. Presidente deponesse in que' due giorni, od almen dissimulasse l' ira sua. Ma la grand' ira mal si nasconde. Porta in Foggia il costume, che 'l Presidente Governadore in segno di pubblica allegrezza dia de' *rinfreschi* prima agli Amministratori, che distinti dagli altri si stanno con lui, indi agli altri. Ne' suddetti dì 12, e 20 vennero i serventi di casa co' *rinfreschi* nella stanza, ove stavano il Sign. Presidente e gli Amministratori; ma senzachè loro ne avesser fatto gustare, passarono alle stanze contigue esteriori, e gli dierono altrui. E' cotesta una pubblica ingiuria fatta al Comune di Foggia, perchè non era agli Amministratori dovuto quell' onore altrimente, che come a rappresentanti quel Comune: ed è un' ingiuria premeditata. Non averebbono i serventi di casa osato mai di farlo senza ordine espresso del Signor Presidente, e se senza il di lui ordine avessero

ten-

tentato di farlo, e' gli averebbe richiamati indietro altamente ſgridandogli.

Non degna della ſaviezza del Contraddittore è la ſcuſa, ch' e' ne reca a carte LXXXI. Dice, che *nelle ſtanze contigue eſteriori vi era la Dama*, *moglie del Preſidente:* indi, *Non ſanno*, e' ſoggiunge, *i Governanti*, *che per quanto foſſero riſpettabili rappreſentando la Città di Foggia*, *prima dovea ſervirſi di rinfreſco la Dama?* nè contento di preferir loro la *Dama* ſola, dice ancora, *e coloro*, *ch' erano nella di lei ſtanza?* E 'l Contraddittore non sa, che per quanto ſieno riſpettabili le *Dame*, non anno nelle pubbliche funzioni di coteſto genere nè parte, nè luogo? il perchè ſe ne ſtanno nelle loro ſtanze ſenza venire in pubblico. Così facea la nobiliſſima Cognata del Preſidente di Andrea: così ſono ſtate ſolite di fare le altre riſpettabili Dame mogli degli altri Preſidenti Governadori.

Ma più non ſi parli di coteſta magra ſcuſa della *Dama*, la qual non piace nè meno al Sign. Preſidente, il quale un'altra ne allega. *Præſtatio potionis dulcis*, *vulgo* rinfreſco (così riſponde a i due Capi X, e XII) *non facta magnificis Gubernantibus accidit* (e' confeſſa il fatto: ecco ora come lo ſcuſa) *ob tarditatem dictorum Gubernantium in diſcedendo a Palatio Dobanali*, *ac proinde remitto me juri*. E non ſi eran fatte le ſteſſe pubbliche funzioni in caſa del Sign. Preſidente nel dì

mulorum celeritatem

30 del mese di Maggio, e nel dì 4 del mese di Novembre pe' nomi augusti del Re nostro, e del Re delle Spagne? E'l suo cameriere, e i suoi paggi non erano allora gli stessi? E perchè non furono anche allora sì tardi? Ma se ne' Capi si dice, che i serventi di casa vennero co' *rinfreschi* nella stanza, ove stavano gli Amministratori, e senza darne loro alle altre stanze passarono: e se'l Sign. Presidente dicendo *id accidit*, confessa il fatto, ov'è la tardanza? Scusi il Sign. Presidente, quanto può, l'ira sua, non la scuserà mai a bastanza.

Restano gli ultimi tre Capi di ricusa per causa d'inimicizia non mostrati al Sign. Presidente. * Nel Capo XVIII si dice, che la sera del dì 12 del del mese di Gennaro avendo il Sindaco a nome della Città dato un memoriale al Segretario, perchè vi avesse fatto la *presentata*, nol volle il Segretario ricevere dicendo, che *non si poteano ricevere memoriali, nè altre scritture della Città*. Così si attesta per un pubblico giurato atto da due, che furon presenti al fatto (*a*). La risposta del Segretario, di quel Segretario, cui tanto anno in pregio non meno il Sign. Presidente, che coloro, i quali alla ricusa si oppongono, non ci dee far dubitare dell'ordine di esso Sign. Presidente: e non è cotest' ordine un effetto della prava

* *Capo XVIII.*

(a) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XLII.

prava disposizione dell'animo suo?

* Capo XX. * Nel Capo XX si dice, che nel dì *6* del mese di Febbrajo diè Giambattista Vincenti un memoriale al Sign. Presidente, nel qual chiedea, che avesse ordinato al Cancelliere della Città di fare una fede di verità, la qual bisognavagli per la causa, che dinanzi a lui pendea, di una gabella della Città detta del *pan grosso* tra esso Vincenti, e Niccolò Borgia: e che'l Sign. Presidente al solo nome della *Città* forte gridando disse, *che non se ne voleva ingerire*, *che non volea saper niente*, *che fosse andato dal Governadore:* indi fatto il memoriale in pezzi bruciollo *a lume di candela*. Così nel seguente dì 7 dinanzi ad un pubblico Notajo, e due probi testimonj raccontò la cosa il Vincenti (*a*). A carte XVII ho detto già per l'autorità del Guerreyro, che nelle ricuse per causa d' inimicizia si ammettono anche i testimonj *singolari*. Dicesi ancora nel Capo, che'l fatto seguì *la sera de' 6 Febbrajo*, *primachè si fosse fatta l'ostensione de' Capi di ricusa*. Il Contraddittore a carte LXXXIX scrive, che ciò *dal Ricciardi* si è scritto *con una poco accorta ingenuità*, *che distrugge il Capo della ricusa*, poichè non potendosi dubitare, che *'l Razionale Orlando era partito da Napoli sin dal dì* 5 *Febbrajo per dimostrare i Capi* al Sign. Presidente, *dovea* costui *avvedersi della*

(a) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XLV.

la sorpresa, che volea fargliſi nel fargli por mano nelle cauſe della Città quaſi nel punto, che dovea riſpondere a' Capi. O come l'inganna la paſſion della cauſa! Piene di accorgimento ſon le parole dell'Avvocato, e procuratore di Foggia D.Giovanni Ricciardi; ed appunto le usò, perchè non ſi credeſſe, che ſi volle con quel memoriale fare una ſorpreſa al Sign. Preſidente: nè quel memoriale fu dato a nome della Città. Ma poſto ancora, che a nome della Città ſi foſſe dato, e che nel dì 6 del meſe di Febbrajo il Sign. Preſidente ſapeſſe, ch'era già ſtato in Napoli ricuſato, moſtrerebbono que' traſporti, ch'e' non potè diſſimulare, che nuova ira eraſi per la ricuſa aggiunta all'antica, e 'l renderebbon ſoſpetto non ſolo per cauſa d'inimicizia, ma per cauſa ancora di manifeſta *affettazione*.

* Finalmente nel Capo XXI ſi dice, che avendo il Sindaco della Città nel dì 8 dello ſteſſo meſe preſentata al Segretario una *proviſione* della R. Camera ordinante in eſecuzione di Real Diſpaccio, che aveſſe il Sign. Preſidente riferito, *quanto grano ſi era ratizzato per l'annona di Foggia: che ſe n'era conſumato, e quanto ne rimaneva*; ed avendola il Segretario preſentata al Signor Preſidente, coſtui non volle riceverla: e che avendo nel dì 8 ripregato il Segretario, perchè nuomente gliela preſentaſſe, il Segretario due volte l'eſcluſe dicendogli, che 'l *Sign. Preſidente non vo-* * *Capo XXI.*

 lea

lea sentir cause della Città: che 'l Sign. Presidente non volea saperne niente. Il Contraddittor nega il fatto a carte LXXXVIII; ma ce n'è 'l documento nel *volume delle Scritture* (*a*): ed oltre a ciò non potendosi dubitare, che diretta al Signor Presidente era quella *provisione*, è da presumerne l'esibizione: e non potendosi ancor dubitare, che 'l Sign. Presidente non le *diè l'osservanza*, necessariamente ne segue, che vere sono le risposte date al Sindaco dal Segretario a di lui nome. Nè la proposta ricusa ostava. E' riferiva d'ordine del Supremo Tribunale della R. Camera, ove la ricusa erasi proposta: e dovea poi semplicemente sporre i fatti, secondochè ne costava da' processi, e da' libri de' *caporali del piano*, non dovea dar parere: onde il non aver voluto *dar l'osservanza* a quella *provisione* se non fu inimicizia, fu certamente un'*affettazione*. Ma più lungo, che io non credeva, è riuscito il primo Capo di questa mia Scrittura. Si passi al secondo.

CA-

(a) *A carte* XLIV.

CAPO II.

Dell'affettazione del Sign. Presidente Petroni.

NON men, che l'inimicizia, rende sospetto il Giudice l'*affettazione*. Grande argomento di una prava dispofizion d'animo è la voglia, che mostra il Giudice d'intervenire alla causa (*a*), perchè contraria è cotesta voglia a quella indifferenza, che nel Giudice richieggon le Leggi. E poichè l'indifferenza nel Giudice dev'esser somma, dee qualunque anche picciola affettazione bastare a renderlo sospetto. Basta a giudizio de' Dottori, ch'e' non aspetti, che gli si portino gli atti, ma da se ne cerchi, e gli si faccia portare (*b*): basta, che usi un qualche artifizio nelle risposte, che rende a' Capi (*c*). Quanto più sarà sospetto, se si voglia difendere contra la ricusa?

Posto ciò sospetto al Comun di Foggia è 'l Sign. Presidente. Pruova grandissima di affettazione son quasi tutte le risposte da lui fatte a i Capi, che gli furon mostrati. In alcune si rimette agli at-

 ti,

(a) *Arg. L. quæ omnia* 25. *ff. de procurat. V.* Guerreyr. *lib.* 4. *cap.* 9. *num.* 26.

(b) Petra *in Rit.* 265. *num.* 165. *tom.* 2.

(c) Guerreyro *lib.* 6. *cap.* 5. *num.* 13.

ti, ſenza farci ſapere, a quali, come nella riſpoſta al Capo V eſaminata in queſta Scritt. a carte LXXXV, e LXXXVI: in alcune ſi rimette a i tali, o tali atti per coſe, che in quegli atti non ſono, come nelle riſpoſte a i Capi I, e II eſaminate in queſta Scritt. a carte XLVI, e XLVII: in altre allega ſcuſe, che non gli ſi poſſono menar buone, come nelle riſpoſte a' Capi X, e XII eſaminate in queſta Scritt. a carte CL, e CLI. Nè vale quel, che in Ruota diceva il ſottiliſſimo Contraddittore, che coteſte riſpoſte eran da dedurſi come Capi nuovi dentro i legittimi tempi, e che non eſſendoſi dentro i legittimi tempi dedotte, ſono già preſcritte; poichè come pruove dell' affettazione già dedotta, e come pruove nate già cominciato il giudizio per occaſion del ricuſato non ſoggiacciono a preſcrizione. Le riſpoſte, che rendono a' Capi i Giudici ricuſati, ſervono ſovente di pruova nella cauſa della ricuſa. Or qual coſa più ſconcia a dire, che chi dee giudicare della ricuſa, non poſſa far uſo di una pruova già fatta dal ricuſato? Le preſcrizioni riguardano il fatto del ricuſante, no 'l fatto del ricuſato. Ma ſi venga a' Capi.

* *Capo XIV.* Nel Capo XIV ſi dice, * che avendo il Sign. Preſidente ſaputo di eſſere ſtato in R. Camera ricuſato, avvalendoſi dell' opera di D. Orazio Cimaglia induſſe con preghiere, e con minacce 20 Reggimentarj a ſottoſcriver *procura* per opporſi alla ricuſa.

cusa. Il Sign. Presidente rispose al Capo, *Exposita non sunt vera*, *ac proinde remitto me juri*. Diè cotesta risposta occasione al Capo XXII non ancora mostratogli, *nel quale alcuni particolari casi propongonsi, in cui si usò dal Cimaglia a nome del Sign. Presidente preghiera, o minaccia. De' fatti contenuti in cotesti due Capi molto difficile per la qualità della cosa istessa è la pruova: onde giusta le volgari regole de'nostri Dottori deve aver peso nell'animo del Giudice anche la pruova imperfetta: ed ecco quella, che per ora se n'è potuta fare. D.Niccolò Romano, e'l Barone D.Benedetto Farina sottoscrissero la *procura*, il primo per minacce, ed esso stesso il dichiara (*a*): il secondo vinto dalle preghiere: e l'attestano per ordine dell' Avv. Fiscale della R. Dogana di Foggia un Notajo, un Giudice a contratti, e due altri testimonj, che l'intesero da lui (*b*). D. Niccolò Valentini fu pregato, e minacciato, e non volle soscriverla: e per ordine del suddetto Avv. Fiscale il dichiara (*c*). Ma ci sono ancor' altre convincentissime pruove. Il Signor Presidente fu ricusato nel dì 14 del mese di Gennaro: e la *procura* fu sottoscritta nel dì 16. Perchè cotesta notizia giungesse in Foggia nel corto spazio di due soli giorni, vi si do-

* *Capo XXII.*

(a) *Si veggano gli atti della ricusa a carte* XCIV.
(b) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XXXIII.
(c) *Si vegga il suddetto vol. a carte* XXXII.

dovea mandare per un *espresso*: ma vi dovette giungere lo stesso dì 16, in cui la *procura* si sottoscrisse. Or come s' intenderà, che nelle poche ore, le quali restavano di quel dì dopo la venuta dell'*espresso*, s' inducessero xx Reggimentarj a voler difendere il Sign. Presidente Petroni? Cotesta tanta, e così subita conformità di voleri in xx persone non è verisimile: e molto meno verisimil dovrà parere, se si rifletta, che 'l Signor Presidente, comechè sia rispettabilissimo per la somma giustizia, ed onestà sua, non è però la delizia di quel paese, perchè non gli ha fatto dono natura di que' gentili, e soavi modi, che ci rendono amabili altrui. Ciò non s'intenderà mai, se non si supponga, che un huomo di grandissima autorità, da cui può venir bene, o male, gli abbia fatti sperare, o temere: e pe' documenti, che si sono esibiti (*a*), non oscuramente conoscesi, che lo stato di que' Reggimentarj era tale, che molto poteano dal Sign. Presidente sperare, o molto doveano temerne. Sono da eccettuarsene i soli D.Niccolò Romano, e D.Gioseppe Cavallucci, i quali sebbene avessero per l' opera del Cimaglia soscritta la *procura*, nondimeno nel *parlamento*, che poi si fece nel dì 21, consentirono nella ricusa. Si aggiunge, che 'l sottoscrivere quella *procura* era lo stesso, che involgersi volontariamente in

(a) *Si vegga il sud. vol. dalla carte* 1 *sino alla* XIV.

in una dispendiosa lite: ed alla più gran parte di essi mancava, e manca il danaro: e que' pochi, che l'aveano, e l'anno, lo spendono a gran pena per se medesimi: tanto è lontano, che avesser voglia di spenderlo per altrui. Verisimilissimo è dunque quel, che per detto del Baron Farina si attesta da un Notajo, da un Giudice a contratti, e da due testimonj (*a*), che la lite si sarebbe fatta a spese del Signor Presidente. E di ciò non ci lascia dubitare lo stesso Contraddittore. A quali clienti e' presta coll'usato valore l' opera sua? A que' xx Reggimentarj, che sottoscrissero la *procura*. Tra essi è D. Niccolò de Carolis. Di costui avea scritto il Sign. Presidente nella sua *Relazione* del dì 24 del mese di Decembre, che dopo di aver rubati 2000 duc. in circa erasi posto in Chiesa. E di cotesto suo cliente il Contraddittore che scrive? A carte LXXII di sua Scrittura non solo dà per vero quel furto, ma ne fa nascere ancora un argomento in difesa del Sign. Presidente. Simili frodi avea nella sua *Relazione* del dì 24, e nella *Relazione* del dì 31 rappresentate il Sign. Presidente de' passati Amministratori, tra' quali sono alcuni altri de' suoi clienti: ed e' nella sopraccitata carta LXXII, e nelle due, che seguono, per difendere il Sign. Presidente si studia di mostrar vere le frodi. Dunque

(a) *Si vegga il suddetto vol. a carte* XXXII.

que il suo vero, e 'l suo solo cliente è 'l Sign. Presidente Petroni. Dunque per l'opera del Cimaglia, che a nome del Sign. Presidente minacciava, o pregava, la *procura* si sottoscrisse.

Nè fu 'l Sign. Presidente ingrato al Cimaglia. Nel Capo XXIII non mostrato al Sign. Presidente si dice, * che avendo il Cimaglia prestata felicemente l'opera sua al Sign. Presidente, volle costui dargli un segno d'animo riconoscente, e nel dì 15 del mese di Febbrajo il fece Commessario delle *contravvenzioni di Puglia*, *e Marina*. Cotesta carica non potea darglisi, tra perchè nelle *Istruzioni Doganali* espressamente si comanda, che diasi agli *Uffiziali*, od a i *Ministri della Dogana*, tra' quali non è 'l Cimaglia: tra perchè dee chi l'esercita informarsi delle contravvenzioni de' *locati*, e notarle in un libro, onde poi se ne paghino al Regio Fisco le pene: la qual cosa mal si commette ad un Avvocato, che conta tra' suoi clienti tanti *locati*, quanti ne conta il Cimaglia.

* *Capo XXIII.*

Ma D. Orazio Cimaglia è *Avvocato de' poveri:* e *precedente Consulta della R. Camera con Dispaccio del Re sono stati gli Avvocati de' poveri della R. Dogana uguagliati a quelli delle R. Udienze*, i quali sono *quasi tanti Ministri*. Così 'l Contradditore a carte XCIX. Se ciò fosse vero, sarebbe il Cimaglia *quasi Ministro:* e le *Istruzioni Doganali* voglion *Ministri* senza quel *quasi*. Ho detto, se fosse vero, poichè

chè sebben si sappia, che fecesi dalla R. Camera quella *consulta* nell' anno 1761, pur non si sa, che sia venuto ancora fuori il *Dispaccio del Re*. Per contrario si sono esibiti documenti (*a*), onde costa, che D. Orazio Cimaglia siede come Avvocato de' poveri in uno *sgabello senza spalliera a man sinistra del Segretario, il qual siede in una sedia colla spalliera*.

Ma sin dal dì 14 del mese di Decembre, soggiunge il Contraddittore a carte CIV, il Sign. Presidente *rispondendo con suo decreto ad una petizion del Cimaglia* ordinò, che si *tenesse presente in tempo della spedizione delle commessioni della contravvenzione per provvedersi in di lui persona:* onde in virtù della promessa fattagli sin dal mese di Decembre, non in premio della soscrizion della *procura* gli diè quella *commessione*. E del decreto del dì 14 di Decembre donde costa? Da un *certificato* di quel buon Segretario, di cui si è parlato più volte. E quando finiranno i *certificati* di cotesto Segretario? Si esibisca il decreto del Sign. Presidente, ed allora dirò, che la cosa sta, com' e' dice.

Non è quì da omettere un' altra cosa. Confessa il Contraddittore, non esserci mai stato esempio di Avvocato de' poveri, cui quella commession si sia data; ma dice, che nell' anno 1748 fu data all' Av-

X

(a) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XX, *e* XXIV.

Avvocato D. Gioseppe la Manna. E che ha che fare quel caso col nostro? D. Gioseppe la Manna era Avvocato, ed Archivario della Dogana ad un tempo, onde come Archivario era nel numero degli *Uffiziali*: e non era poi, come il Cimaglia, Avvocato di *locati*, e di *locazioni*.

* Capo XXIV. Nel Capo XXIV si dice, * che 'l Sign. Presidente, dopochè gli si erano mostrati i Capi, si è ingerito in una causa tra Niccolò Borgia e gli affittatori della gabella del *pan grosso*, ch' è della Città di Foggia: e nel Capo XXV si dice, * che procedendo l' Uditore di Foggia in virtù di *provisioni* della R. Camera in una causa della vidua Rosa di Stasio, che pretendea di essere immune dalle gabelle della Città, nel dì 24 del mese di Febbrajo gli fece il Sign. Presidente dire dal Segretario, che se ne fosse attenuto, perchè sua, non della Dogana, era la giuridizione in quella causa. * Capo XXV.

Al Capo XXIV risponde il Contraddittore a carte XCI dicendo, che in quella causa non aveva interesse la Città. Ma poichè Niccolò Borgia pretendea di non essere obbligato a pagar la gabella, e giudicandosi così competeagli il regresso contra la Città, la cui condizione si sarebbe fatta deteriore anche nel tempo avvenire, troppo chiaro è l' interesse della Città (a). Ma dell' interesse della Città gran testimonianza ci rende lo

stesso

(a) *Si veggano gli atti di Vincenti.*

ſteſſo Contraddittore. La cauſa, di cui quì ſi parla, è quella medeſima, di cui ſi è parlato nel Capo XX a carte CLII e CLIII di queſta Scrittura: ed è quella cauſa, nella quale biſognando a Giambattiſta Vincenti una fede di verità, non volle il Signor Preſidente ordinare al Cancelliere della Città, che la faceſſe, anzi fatto in pezzi il memoriale bruciollo *a lume di candela*. Il Contraddittore come ſcuſa coteſto fatto del Sign. Preſidente? Scrive a carte LXXXIX, che quel memoriale era *una ſorpreſa, che volea fargli nel fargli por mano nelle cauſe della Città quaſi nel punto, che dovea riſpondere a' Capi della ricuſa*. Dunque a giudizio del Contraddittore, quando trattavaſi di ordinare una ſemplice *fede di verità*, e non ſi era ancora riſpoſto a' Capi, era quella una cauſa della Città. Come poi, quando ſi era a'Capi riſpoſto, e ſi faceano decreti riguardanti la giuſtizia di eſſa, laſciò di eſſer cauſa della Città?

Al Capo XXV riſponde a carte XCIII negando il fatto, e l'intereſſe della Città. Ma l'intereſſe è troppo chiaro. L'eſenzioni dalle gabelle rendono deteriore la condizion di coloro, a cui ſi appartengono. Il fatto è noto al Segretario, ed all' Uditore: e ſe ne ſarà uopo, ſe ne faranno nelle legittime forme le pruove.

Reſta il ſolo Capo XXVI *. Eſſendoſi il Sign. Preſidente nelle riſpoſte fatte a'Capi rimeſſo or a queſti, or a quegli atti, ordinò la R. Camera all'Avv. ** Capo XXVI.*

Fiſcale di Foggia, che gli aveſſe rimeſſi (*a*). Nel dì 26 del meſe di Febbrajo giunſero gli atti in Napoli portati dal Capitan di Campagna di quella Regia Dogana Michelangiolo Carbonara. E chi diè gli atti al Carbonara? Il Sign. Preſidente Petroni. E dove il Carbonara gli portò? Nella caſa del Sign. Preſidente Petroni. E d'ordine di chi? D'ordine del Sign. Preſidente Petroni. Ed a chi quegli atti eran diretti? All'Avvocato di coloro, che alla preſente ricuſa ſi oppongono. L'Avv. D. Giovanni Ricciardi, come ciò ſeppe, ricorſe alla R. Camera. D'ordine del Tribunale ſi fece venire in Ruota il Capitano. Coſtui interrogato del fatto così lo ſpoſe, com' io l' ho ſcritto. Al Segretario della R. Camera ſi ordinò, che ne formaſſe un atto, le cui parole ſon queſte, *Fatto entrare in Ruota il detto Capitano di Campagna della R. Dogana di Foggia, ed eſſendo il medeſimo entrato, è ſtato domandato dal detto Ill. Sign. Marcheſe Spettabile Luogotenente, come andava il ſopraddetto fatto, ed a chi eſſo avea portato li ſopraddetti atti. Il medeſimo ha riſpoſto, ch' egli aveva portato un grande involto di ſcritture ben chiuſo, e ſigillato con ſopracarta fatta ſulli medeſimi diretta al magnifico Dottore D. Ippolito Porcinari, e con ordine datoli dal Sign. Preſidente Petroni di portarlo quì in Napoli in caſa di*

(a) *Si veggano gli atti della ricuſa a carte* LXXXV.

di esso Sign. Presidente: e che perciò egli così aveva eseguito, ed avea portato il detto involto di scritture ben chiuso, e sigillato nella maniera, come sopra, nella casa del detto Sign. Presidente Petroni, e l'avea consegnato ad un Prete di casa del medesimo. Di fatto in casa del venerato Contraddittore si trovarono gli atti portativi la sera del dì 26: e di là poi vennero in R. Camera. Qual più grande affettazione? Gli ordini della trasmission degli atti si diriggono all'Avv. Fiscale, e gli esegue il Sign. Presidente già ricusato! Gli atti si doveano trasmettere alla R. Camera, e si mandano in casa del Sign. Presidente, diretti all'Avvocato de' Reggimentarj, che alla ricusa si oppongono! Chi non conosce, che'l Sign. Presidente si vuol difendere contra la ricusa? Chi non intende; che suo Avvocato, non Avvocato di que' Reggimentarj è 'l riverito Contraddittore?

E quì non posso fare a meno di non dire, che fa gran torto a se medesimo, ed alla onestà de' miei clienti scrivendo a carte CVIII, *non esser giunto l'ardire de' ricusanti a sospettar di cosa benchè menoma, che avesser patito questi atti così rimessi*. La chiarezza de' di lui natali, e l'opinione, che gli anno le tante virtù sue acquistata, tengon lontano qualunque mal sospetto di lui. Non è però, che non si possa sospettar male di altrui. E' scrive, che in Foggia furon quegli atti, primachè si consegnassero al Capitano,

dati

dati ad un procuratore de' suoi clienti. Io non so, cotesto procuratore chi sia, e debbo di tutti pensare il meglio. Solamente so, che nella *dichiarazion* fatta dal Carbonara di aver consegnati quegli atti al Segretario della R. Camera, degli *atti dell' annona* è scritto così (*a*), *L' altro processo è intitolato ATTI PER L' ANNONA DI QUESTA MAGNIFICA UNIVERSITA' di carte scritte numero sessantuno con dichiarazione, che dal foglio otto si veggono due abachi: nel fogl.* 10. *sino al fogl.* 46. *si veggono anche duplicati gli abachi, de' quali uno di essi si vede cassato, e l'altro a dovere; e dal fogl.* 51. *sino al fogl.* 55. *si vedono anche due abachi uno cassato, e l'altro buono; e dal fogl.* 58. *sino al fogl.* 61. *si vedono anche due abachi, ut supra*. Non è poi vero, che 'l procuratore ne avesse in Foggia fatta ricevuta con tutte coteste distinzioni. La ricevuta è negli atti (*b*). Si legga, e ne sarem chiari.

Ho posto fine a' Capi della ricusa proposta a nome del Comune di Foggia. Ma 'l Contraddittore difende il Signor Presidente anche contra la ricusa proposta da D. Giulio Cesare Ricciardi: e di tutta forza il difende dalla carta cx fino alla carta cxvi: ed è da riflettere, che da' Capi proposti dal Comune di Foggia passa a i Capi proposti dal Ric-

(a) *A carte* XLV.
(b) *Si vegga il vol. delle Scritt. a carte* XXXVI.

Ricciardi con queste parole, *E pur non è terminata la di lui difesa:* e chiude poi l'intera difesa con queste, *Tutta intanto è compiuta la presente difesa. Son riposti nel vero lor lume tanto i* XIV *Capi mostrati al Presidente Petroni*, *quanto gli altri* XIII *sopravvenuti*, *e que'* II, *che furon proposti in nome di D. Giulio Ricciardi*. Io di cotest' altra ricusa non mi debbo brigare. Il mio cliente, e 'l solo cliente mio è 'l Comune di Foggia. Ma prendemi quì vaghezza di sapere, (e prego strettamente il Contraddittor, che mel dica) qual sia il suo cliente nella causa di cotesta seconda ricusa. I xx Reggimentarj? No. Si oppongono essi in virtù della *procura* alla sola ricusa proposta a nome della Città, nè possono avere interesse in quell'altra. L'avversario del Ricciardi? Nè meno. Non ha 'l Ricciardi avversario alcuno. Dunque il suo vero, e 'l solo cliente suo è 'l Signor Presidente Petroni. Dunque il Sign. Presidente Petroni si difende contra le ricuse. Dunque il Sign. Presidente Petroni è sospetto.

Di Casa nel dì 1 del mese di Giugno dell' anno 1764.